

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	57
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	58
GIUSTIZIA (II)	»	63
FINANZE (VI)	»	64
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	76
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	89
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	108
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	139
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	152
AGRICOLTURA (XIII)	»	156
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	175

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 27.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	184
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	207
<i>INDICE GENERALE</i>	»	208

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni ed organismi rappresentativi dell'avvocatura, del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di associazioni di imprese e di enti istituzionali e associazioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2180 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica 3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 aprile 2009.

Audizione di rappresentanti delle associazioni ed organismi rappresentativi dell'avvocatura, del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di associazioni di imprese e di enti istituzionali e associazioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2180 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 11.25 e dalle 13 alle 13.50

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	17

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis.B (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI — Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 34.2, 35.1, 37.1, 43.9 e 46.8, i quali recepiscono osservazioni ovvero condizioni contenute nel parere sul

provvedimento reso dal Comitato per la legislazione.

Inoltre, il Governo ha presentato l'emendamento 17.1, soppressivo dell'articolo 17 e l'emendamento 31.1, volto a garantire l'invarianza finanziaria della disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 31. Segnala, infine, che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 4.17, recante alcune modifiche all'allegato delle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali, da espungere dagli atti normativi soppressi ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008. Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo 1.01 di cui è firmatario, volto a introdurre una più puntuale disciplina degli appalti pubblici, già contenuta nel testo approvato dalla Camera e non suscettibile comunque di determinare un appesantimento delle procedure, bensì maggiore trasparenza.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Borghesi 1.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Contento 2.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 3.1 di cui è firmatario, volto a garantire l'espressione del parere parlamentare sull'aggiornamento dei codici e dei testi unici di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 3.1.

Roberto ZACCARIA (PD) chiede chiarimenti ai relatori sull'emendamento 4.17.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva che l'emendamento 4.17 è volto a garantire l'espunzione dalle norme soppresse ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008 di alcuni provvedimenti legislativi che, autorizzando l'esecuzione di trattati internazionali, continuano a produrre effetti nell'ordinamento. Rispetto al testo della disposizione sono stati indicati esplicitamente i provvedimenti da mantenere in vigore. Osserva inoltre che, rispetto alla precedente formulazione, sono state apportate correzioni di errori materiali ed alcune necessarie integrazioni.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti del relatore, annuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 4.17 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.17 (*Nuova formulazione*) dei relatori, risultando assorbito l'emendamento Zaccaria 4.5.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Della Vedova 4.2 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) rilevata in via generale la necessità di recepire le indi-

cazioni contenute nel parere reso dal Comitato per la legislazione, rileva poi, con riferimento all'emendamento 4.6, che viene previsto un termine fisso più ampio per l'attuazione della cosiddetta « ghigliottina », vale a dire la decadenza di tutte le leggi per le quali non si preveda esplicitamente il mantenimento in vigore, in modo da evitare la ripetizione delle difficoltà interpretative che hanno caratterizzato l'attuazione dei cosiddetti allegati « taglia-leggi » presenti nei decreti-legge n. 112 del 2008 e n. 200 del 2008.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaccaria 4.6.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 4.14, di cui è firmatario, che richiede, per l'attuazione dei meccanismi di semplificazione normativa previsti dal provvedimento, non solo il parere delle Commissioni parlamentari ma anche del Consiglio di Stato, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 4.14 e 4.12.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra il suo emendamento 4.7, che è volto a recepire un'osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaccaria 4.7 e Della Vedova 4.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Della Vedova 4.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Zaccaria 4.8 e gli identici emendamenti Zaccaria 4.9 e Della Vedova 4.4, nonché gli emendamenti Zaccaria 4.10 e 4.11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Favia 4.13 deve

considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Commercio 4.15 e 4.16.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra l'emendamento Amici 5.5, che ritiene idoneo ad apportare un miglioramento della qualità legislativa della disposizione dell'articolo 5, prevedendo che anche per fonti di rango regolamentare sia prevista periodicamente una ricognizione che espliciti gli atti oggetto di abrogazione esplicita, o per i quali si renda necessaria l'espressa abrogazione in quanto la loro funzione è esaurita.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene già ricompresa nel testo della disposizione l'indicazione prevista dall'emendamento Amici 5.5.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva, in via generale, che le disposizioni in materia di Testi unici compilativi è oggetto di un'osservazione nel parere del Comitato per la legislazione volta a precisare che si tratta esclusivamente di testi compilativi.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Amici 5.5, 5.4, 5.3 e 5.6, e Favia 5.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Contento 5.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.7 dei relatori.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il suo emendamento Borghesi 9.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento 9.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghesi 9.3

deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Commercio 11.1, nonché gli identici emendamenti Mariani 12.4, Piffari 12.3 e Mariani 12.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Guido Dussin 12.8 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 12.5 e Commercio 12.9.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Guido Dussin 12.10 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 12.6 e Commercio 12.13.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Guido Dussin 12.11 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 12.2 e Mariani 12.7.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tortoli 12.12 e Contento 13.1 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS illustra l'emendamento 17.3 del Governo che intende sopprimere l'articolo 17, il quale pone problemi di compatibilità comunitaria.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che la soppressione dell'articolo 17 è richiesta anche dal Comitato per la legislazione, ricordando che la disposizione peraltro contraddice con i principi di qualità della legislazione che l'articolo 3 intende, per la

prima volta, introdurre in un testo di legge, operando una modifica non testuale del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Le Commissioni approvano l'emendamento 17.3 del Governo, risultando conseguentemente precluso l'emendamento Guido Dussin 17.2; respingono quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Marchioni 18.1, Lulli 18.4 e Marchioni 18.3.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 18.2 di cui è firmatario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 18.2 e Commercio 18.5.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bitonci 18.6 deve considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che l'articolo 19 fa riferimento all'emanazione di un decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo, fattispecie normativa non prevista dalla legge n. 400 del 1988, la quale fa riferimento unicamente a decreti ministeriali e, pur rilevando che esistono precedenti di decreti di sottosegretari, quasi esclusivamente limitati però ad un settore particolare, quale quello della protezione civile, rileva che il dettato legislativo non può inseguire le pur legittime ambizioni di alcuni esponenti del Governo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Lulli 19.1, Marchioni 19.2 e Borghesi 19.3 e l'emendamento Marchioni 19.4.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Contento 20.1 deve considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lanzillotta

20.2 e approvano l'emendamento 20.5 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 20.3, che richiede la soppressione del comma 4 dell'articolo 20 il quale presenta dei problemi di copertura finanziaria.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva che il problema è già affrontato dall'emendamento 20.6 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce che il comma 4 dell'articolo 20 non risulta debitamente coperto e conseguentemente non risulta sufficiente la riformulazione prospettata dall'articolo 20.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala, in primo luogo, che il comma 4 dell'articolo 20 contiene un riferimento ormai superato all'anno finanziario 2008. Inoltre ricorda che l'emendamento dei relatori 20.6, pur non provvedendo ad una quantificazione dell'onere, indica esplicitamente le risorse a valere sulle quali si provvederà a dare attuazione alle disposizioni e pertanto risultano superati i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno accantonare gli emendamenti Baretta 20.3 e 20.6 dei relatori, al fine di approfondire gli elementi fin qui emersi.

Le Commissioni consentono.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 22.5 dei relatori.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) ricorda di aver prospettato, anche a nome del collega Corsaro, nella precedente seduta, una riformulazione dell'emendamento Foti 24.5, volta a premettere alle parole « sulla base di un confronto con le Regioni e gli enti locali » la parola « an-

che », riformulazione alla quale è subordinato il parere favorevole dei relatori.

Gioacchino ALFANO (Pdl) accoglie la riformulazione dell'emendamento 24.5, che sottoscrive.

Le Commissioni approvano l'emendamento Foti 24.5 (*Nuova formulazione*).

Sesa AMICI (PD), intervenendo sull'emendamento Lanzillotta 24.1, ricorda che la SOGEI, la CONSIP e il Poligrafico dello Stato sono società operanti nel settore informatico al pari del CNIPA: non si vede quindi perché dovrebbero essere soggette ad un trattamento normativo diverso. Quanto invece all'emendamento Lanzillotta 24.2, ritiene contraddittorio, da parte della maggioranza, dichiarare di voler perseguire la razionalizzazione e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e poi opporsi ad emendamenti come quello citato, il quale persegue evidentemente questo obiettivo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, ricorda che l'articolo 24 reca una delega legislativa al Governo: è pertanto necessario che le disposizioni in esso contenute abbiano carattere di principi e criteri direttivi e non siano quindi troppo cogenti. Si dichiara peraltro non contraria al merito della proposta, ma ritiene inopportuno darle seguito in questa occasione.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene necessario assicurare una parità di trattamento per tutti gli enti a carattere pubblico operanti nel campo dell'informatica e chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi sul punto.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che estendere a tutti gli enti a carattere pubblico operanti nel campo dell'informatica il potere di riordino previsto dall'articolo 24 equivarrebbe a configurare una vera e propria delega « in bianco ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lanzillotta 24.1 e 24.2, De Biasi 25.1, approvano l'emendamento 25.2 dei relatori, respingono gli emendamenti Fioroni 27.1, 27.2, 27.5, Ghizzoni 27.4, Fioroni 27.3 e 27.6, Tocci 27.8, Fioroni 27.7, approvano l'emendamento 27.11 dei relatori e respingono l'emendamento 27.10 Fioroni.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 30.1 che richiede che lo schema-tipo di procedura conciliativa per i rimedi non giurisdizionali dell'utente dei servizi pubblici valga anche per i servizi pubblici locali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 30.1 e approvano l'emendamento 31.1 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Contento 32.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 32.3.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva il palese contrasto tra i propositi di chiarezza dei testi normativi, che caratterizzano alcune disposizioni del provvedimento con le norme, presenti nel medesimo provvedimento, e tra queste ricorda quelle dell'articolo 32 su cui interviene l'emendamento testé approvato, che intervengono in maniera episodica su leggi di portata generale come quelle in materia di pubblicazione delle leggi.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 33.2.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede ai relatori di precisare il contenuto del loro emendamento 33.1.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, ritiene la formulazione dell'emendamento 33.1 chiara quanto al contenuto.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene invece che debba essere chiarito a quali concrete fattispecie si faccia riferimento, nel momento in cui si inserisce nel testo della disposizione il consolidamento dei procedimenti informatici già implementati.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva che l'emendamento si limita a dare attuazione al principio della collaborazione tra pubblico e privato.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che, pur condividendo il principio della collaborazione tra pubblico e privato, non possa sfuggire la delicatezza del tema, anche alla luce del fatto che è stato respinto l'emendamento Lanzillotta 24.1, che, proprio per agevolare l'attuazione del medesimo principio della collaborazione tra pubblico e privato, in un settore particolarmente delicato, intendeva consentire anche la riorganizzazione della SOGEI.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS prospetta che potrebbe essere sufficiente modificare l'emendamento sopprimendo le parole «consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati».

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene preferibile l'attuale formulazione, pur dichiarandosi disponibile ad accedere ad un'eventuale mediazione.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva, anche alla luce del dibattito fin qui svolto, che l'attuale formulazione risulta indubbiamente non sufficientemente chiara.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno un accantonamento dell'emendamento 33.1 dei relatori.

Le Commissioni consentono.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 34.2, 34.1, 35.1 e 37.1 dei relatori.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Paladini 38.1 da lui sottoscritto, che intende garantire che almeno la metà delle risorse stanziare nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia sia destinato alle misure di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, come riformulato dall'articolo 38 del disegno di legge in esame. Sottolinea, inoltre, come la riscrittura operata dall'articolo 38 del disegno di legge non includa più tra i progetti finanziabili quelli in materia di formazione dei lavoratori al termine dei periodi di congedo eventualmente fruiti, trascurando un aspetto fondamentale per il reinserimento lavorativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paladini 38.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bertolini 38.3, Ravetto 38.7, Bertolini 38.5, 38.4 e 38.6, nonché Tassone 38.8 sono da considerare respinti al fine da consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 40.4 dei relatori, respingono l'emendamento Amici 41.1, approvano gli emendamenti 41.2 dei relatori, Zaccaria 42.1 nonché gli identici emendamenti 42.3 del Governo e Palomba 42.2 e respingono gli emendamenti Palomba 43.1 e 43.2.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 43.3, che intende attribuire all'autorità giurisdizionale ordinaria la competenza sui giudizi in materia pensionistica attualmente assegnata alla giurisdizione contabile. Sottolinea, infatti, come tale attribuzione non sia richiesta dalle disposizioni costituzionali vigenti e si ponga in contrasto con il principio dell'unicità della giurisdizione. Ritiene, pertanto, che sia necessario procedere all'attribuzione della competenza giurisdizionale in materia all'autorità giudiziaria ordinaria, analogamente a quanto avvenuto negli anni '90, quando la materia del pubblico impiego, prima devoluta alla giu-

risdizione amministrativa, fu rimessa alla competenza dei giudici ordinari.

Roberto ZACCARIA (PD) osserva che l'articolo 43, recando disposizioni riferite all'attività giurisdizionale della Corte dei conti, fa seguito a numerose altre disposizioni che negli ultimi mesi sono disordinatamente intervenute a modificare la vigente disciplina della Corte dei conti che, come rilevato anche nel parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame, si fonda essenzialmente sul testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934 e sulla legge n. 20 del 1994, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Sempre in linea con quanto indicato nel parere del Comitato della legislazione, segnala, pertanto, l'opportunità di operare un complessivo riordino della disciplina delle competenze giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti. In questa ottica, segnala come nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, il professor Travi avesse indicato l'opportunità di rivedere le competenze giurisdizionali della Corte dei conti in maniera sostanzialmente analoga a quella proposta dall'emendamento Palomba 43.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Palomba 43.3, approvano l'emendamento 43.9 dei relatori e respingono gli identici emendamenti Tassone 44.1, Amici 44.2 e Palomba 44.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Palomba 44.4, 44.5 e 44.6 devono considerarsi respinti al fine da consentirne la rappresentazione in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 44.8, il quale prevede che il cinquanta per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo delle cause che coinvolgono le pubbliche amministrazioni sia devoluto al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Sotto-

linea, infatti come tale destinazione sia decisamente più opportuna di quella prevista dalla disciplina attualmente vigente, in base alla quale tali somme sono attribuite all'Avvocatura dello Stato per essere destinate a retribuire gli avvocati dello Stato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 44.8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Palomba 44.9, 44.10 44.11 e 44.7 devono considerarsi respinti al fine da consentirne la rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 45.1

Donatella FERRANTI (PD) illustra le proprie proposte emendative riferite all'articolo 45, segnalando, in particolare, l'emendamento 45.2, il quale intende precisare che la delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo non deve limitarsi a recepire le indicazioni della giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori, ma deve tenere conto anche dei principi individuati in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Segnala, inoltre, la necessità di prevedere espressamente nei principi e criteri direttivi della delega il rispetto dei principi del contraddittorio, della parità delle parti del giudizio e dell'unità della giurisdizione, in linea con quanto proposto dai propri emendamenti 45.3 e 45.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 45.2, 45.3 e 45.7.

Roberto ZACCARIA (PD), illustrando il proprio emendamento 45.4, ricorda che la delega in materia di processo amministrativo prevista dall'articolo 45 è stata introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento senza che sul punto si sia sviluppato un dibattito adeguato alla rilevanza delle modifiche proposte. Ri-

tiene, in particolare, necessario precisare i criteri direttivi della delega in quanto al momento l'articolo in esame, più che individuare i principi per l'esercizio della delega, si limita sostanzialmente ad indicare l'oggetto dei decreti legislativi da adottare. Anche alla luce dell'estrema vaghezza dei principi e criteri direttivi, ribadisce le osservazioni già formulate nel corso dell'esame preliminare sul provvedimento con riferimento all'inopportunità che il Consiglio di Stato provveda alla redazione degli schemi dei decreti legislativi di riassetto del processo amministrativo, che non potranno che incidere sulla disciplina applicabile allo stesso Consiglio di Stato. In particolare, rileva come con il principio di delega di cui al comma 2, lettera b), numero 1), si dia la possibilità al Consiglio di Stato, che potrà essere chiamato a stendere gli schemi dei decreti legislativi, di superare un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, opposto a quello della suprema magistratura amministrativa. In particolare, richiamando quanto osservato dal professor Travi nel corso della sua audizione informale sul provvedimento, ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di specifiche fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto, non essendosi voluto accedere alla proposta di stralcio formulata nel corso dell'esame preliminare, ritiene necessario prevedere una più precisa individuazione dei principi e criteri direttivi della delega, in quanto, altrimenti, la norma è destinata ad una certa dichiarazione di incostituzionalità.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, segnala che la possibilità di affidare al Consiglio di Stato la redazione degli schemi di decreto legislativo prevista dall'articolo 14 del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto n. 1054 del 1924 è stata di recente ribadita, nel quadro delle cosiddette «leggi Bassanini», dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 50 del 1999 e che il Consiglio di Stato ha provveduto alla stesura degli schemi di

numerosi importanti testi unici e codici approvati negli ultimi anni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaccaria 45.4 e Nannicini 45.18.

Donatella FERRANTI (PD), nell'illustrare il proprio emendamento 45.5, si associa alle considerazioni del collega Zaccaria in ordine alla genericità dei principi e criteri direttivi della delega, sottolineando come tale vaghezza assuma particolare gravità nell'attuazione della delega in materia di riparto di giurisdizione tra la magistratura amministrativa e la autorità giudiziaria ordinaria. Al fine di supplire a tale assenza di criteri direttivi, ritiene quantomeno opportuno richiamare i principi individuati in materia dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 204 del 2004, redatta dal giudice Vaccarella, ebbe a chiarire che possono essere devoluti alla competenza esclusiva del giudice amministrativo solo controversie nelle quali la pubblica amministrazione esercita pubblici poteri attraverso atti e provvedimenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 45.5 e 45.8, Zaccaria 45.6 e Ferranti 45.9.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 45.11.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Amici 45.11, risultando così assorbito l'emendamento Zaccaria 45.10; respingono quindi gli emendamenti Ferranti 45.12, Zaccaria 45.13, Nannicini 45.19 e Palomba 45.15.

Roberto ZACCARIA (PD), illustrando il proprio emendamento 45.17, osserva come

i precedenti di delega al Consiglio di Stato della stesura dell'articolato di schemi di decreti legislativi, richiamati dal relatore per la I Commissione, non possono adattarsi al caso di specie, nel quale il Consiglio di Stato sarebbe chiamato a stendere norme che dovrebbero applicarsi al Consiglio stesso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zaccaria 45.17 ed approvano gli emendamenti Amici 45.14 e Contento 45.16.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che nella seduta del 6 aprile 2009 aveva invitato le presidenze a rimettere alla Presidenza della Camera, per le relative determinazioni, la questione relativa all'ammissibilità degli emendamenti soppressivi dell'articolo 48 del disegno di legge.

Successivamente, nella seduta dell'8 aprile, il relatore per la I Commissione aveva preannunciato una ipotesi di riscrittura integrale dell'articolo 48 del disegno di legge in esame, per la quale si rende tuttavia necessario acquisire l'unanime consenso dei gruppi.

Qualora tale consenso unanime non si realizzi, ritiene assolutamente necessario acquisire le valutazioni del Presidente della Camera sull'ammissibilità delle proposte emendative integralmente soppressive dell'articolo 48, in quanto appare opportuno che già nel corso dell'esame in Commissione si possa procedere alla soppressione delle disposizioni relative alla valutazione di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, al fine di inserirle nell'ambito di un diverso progetto di legge che possa procedere parallelamente al disegno di legge in esame.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che il lavoro per la riscrittura integrale dell'articolo 48 è stato appena avviato e che, pertanto, al fine di acquisire un consenso unanime sulla nuova stesura, è necessario assicurare ai gruppi tempi adeguati a valutare la nuova disciplina prevista per il

filtro di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che alle ore 13 la I Commissione dovrà procedere allo svolgimento di audizioni sul disegno di legge in materia di sicurezza pubblica e, pertanto, si rende necessario sospendere l'esame del provvedimento. Anche alla luce di tale esigenza, non sarà quindi possibile rispettare il calendario dei lavori che era stato stabilito, il quale prevedeva che l'esame del provvedimento si concludesse nella seduta convocata al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea. Ove la Commissione concordi, d'intesa con il Presidente della I Commissione, proporrà quindi al Presidente della Camera di voler valutare il differimento a giovedì 23 aprile dell'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge, attualmente fissato dal Conferenza dei Presidenti di gruppo per la giornata di domani.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO — Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana delle Commissioni riunite erano stati accantonati gli emendamenti 20.3 Baretta, 20.6 e 33.1 dei relatori. Avverte che è in distribuzione una nuova formulazione dell'emendamento 20.6.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.6 (*nuova formulazione*), mentre conferma, anche a nome della collega Bernini, il parere contrario sull'emendamento 20.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Baretta 20.3 e approvano l'emendamento 20.6 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.1, nella sua attuale formulazione, non ritenendo necessario apportare modifiche allo stesso.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 33.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 33.1 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte quindi che le Commissioni procederanno alla votazione delle proposte emendative riferite agli articoli 46, e successivi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Contento 46.2 e Ferranti 46.3.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Vietti 46.1 deve ritenersi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 46.8 dei relatori e respingono l'emendamento Favia 46.5.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Favia 46.4 e Vietti 46.7 devono ritenersi respinti ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Favia 47.1 e 47.2 e Palomba 47.3, approvano quindi l'emendamento 47.10 dei relatori, respingono poi l'emendamento Favia 47.4.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Vietti 47.9 deve ritenersi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 48, avverte che i relatori non sono riusciti ad acquisire il necessario consenso di tutti i gruppi su un emendamento sostitutivo dell'articolo. Ricorda inoltre che erano stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.3 soppressivi dell'intero articolo. In proposito, segnala che la questione relativa all'ammissibilità di tali emendamenti era stata sottoposta alla Presidenza della Camera e che, successivamente, alla medesima Presidenza era stata prospettata la possibilità che in Commissione si pervenisse ad un consenso unanime su una proposta emendativa interamente sostitutiva dell'articolo 48. D'intesa con il Presidente Giorgetti, ritiene pertanto che debba essere confermata la pronuncia di inammissibilità degli emendamenti in questione. Ricorda poi che gli emendamenti 48.4 e 48.5 devono considerarsi respinti ai fini della rappresentazione in Assemblea, non risultando conseguentemente altre proposte emendative riferite all'articolo 48 da porre in votazione.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva che il tentativo di giungere ad un consenso unanime su una modifica dell'articolo 48 è stato avviato e si è giunti anche all'elaborazione di una ipotesi di soluzione, su cui però è necessario compiere ulteriori approfondimenti ai fini della definizione di un consenso unanime. Chiede quindi di accantonare ulteriormente l'articolo 48, segnalando che comunque, qualora il testo licenziato dalle Commissioni per l'esame

da parte dell'Assemblea contenesse l'articolo 48 nella sua attuale formulazione, voterà contro tale articolo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) concorda con le valutazioni del collega Contento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che per modificare l'attuale testo dell'articolo 48, che è stato già approvato in una formulazione alquanto simile da Camera e Senato, risulta necessaria l'unanimità che tuttavia non si è registrata. Alla luce di tale elemento, rileva che le Commissioni non possono accantonare ulteriormente l'articolo 48, ferma restando la possibilità di tornare sulla questione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferranti 49.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Palomba 50.1 deve considerarsi respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palomba 53.2 e 53.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Vietti 53.3 deve considerarsi respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Favia 55.1 e Ferranti 55.3 e 55.4.

Cinzia CAPANO (PD), con riferimento ai suoi emendamenti 55.5, 55.6, 55.7, 55.2, 55.8 e 55.9, rileva che gli stessi intendono apportare correzioni di errori presenti nella delega nell'articolo 55, condividendo tuttavia la *ratio* della delega medesima, che è quella della semplificazione. Infatti la finalità della delega è quella di semplificare radicalmente i procedimenti civili, mentre alcuni principi di delega, che i suoi emendamenti intendono correggere, vanno nella direzione opposta. In particolare, il suo emendamento 55.6 esclude la possi-

bilità, contemplata invece al comma 4, lettera *b*), di consentire la devoluzione dei procedimenti oggetto della delega anche al giudice di pace. Inoltre, l'emendamento 55.5 intende ampliare la possibilità di conversione al rito ordinario. Si prevedono poi misure ulteriori di semplificazione anche per le procedure concorsuali, nonché, con l'emendamento 55.8, per il rito in materia di divorzio e di separazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capano 55.5, 55.6 e 55.7, Palomba 55.2, Capano 55.8, 55.9, 55.10 e 55.11.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vietti 55.14, 55.15 e 55.16 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capano 59.1 e Ferranti 62.1 e approvano l'emendamento 65.1 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gioacchino Alfano 67.1 e 67.2 devono considerarsi respinti ai fini di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, che intervengono sulla vicenda dei « novantini » nel concorso per l'accesso al notariato bandito il 1° settembre 2004. Al riguardo, ricorda che mentre i relatori hanno espresso un parere favorevole sulle proposte, il Governo ha mantenuto un atteggiamento ambiguo, rimettendosi alle valutazioni delle Commissioni. Alla luce di tale atteggiamento, i colleghi dell'Italia dei Valori hanno ritirato il proprio emendamento, poi fatto proprio dal deputato Calderisi, e il proprio gruppo ha anticipato la propria disponibilità a considerare respinto l'emendamento Picierno 67.4, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea. Quanto al merito delle propo-

ste emendative, sottolinea come nell'ambito dell'istruttoria legislativa siano state acquisite documentate ed autorevoli valutazioni in ordine alla costituzionalità delle disposizioni, che riparano un errore commesso da legislatore del 2006, che non aveva previsto l'applicazione della nuova disciplina anche al concorso bandito nel 2004, che, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 166 del 2006, era ancora in corso di svolgimento. Sottolinea, peraltro, come la disposizione in esame abbia una portata marginale, riferendosi a soli sessantasei interessati, mentre su un piano sistematico assumono maggior rilievo le proprie proposte emendative volte ad agevolare la copertura delle oltre 6.300 circoscrizioni notarili esistenti. I notai attualmente in servizio sono, infatti, poco più di 4.000 e, pertanto, godono di posizioni di vantaggio e di privilegio assolutamente inaccettabili, che occorre celermente superare attraverso un significativo incremento delle sedi notarili effettivamente ricoperte.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, con riferimento alle osservazioni del deputato Vannucci, fa presente che l'atteggiamento del Governo, che sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4 si è rimesso alle valutazioni delle Commissioni di merito, non può assolutamente giudicarsi ambiguo, ma rientra nell'ambito della normale dialettica parlamentare. L'articolo 67 era stato, infatti, inserito per iniziativa parlamentare nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento e, successivamente, nel corso dell'esame in Assemblea, nessuno aveva avanzato proposte emendative volte a sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 67. Anche a seguito della grande attenzione sulla questione emersa nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, in sede di esame preliminare sul provvedimento nessuno, ad eccezione del deputato Vannucci, ha espresso una valutazione sulle disposizioni in esame e, pertanto, il Governo ha ritenuto opportuno mantenere un atteggiamento di ascolto rispetto alle valuta-

zioni del Parlamento. Ribadisce invece il parere contrario del Governo sugli emendamenti Vannucci 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10, in quanto le proposte rischiano di « ingessare » il concorso per l'accesso al notariato, prevedendo un numero predeterminato del numero dei posti di notaio da mettere a concorso, non consentendo di tener conto delle effettive esigenze emergenti dalle diverse realtà territoriali e dalla categoria professionale interessata.

Mario TASSONE (UdC) preannuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, sottolineando come la normativa previgente in materia di accesso al notariato presentasse caratteristiche anomale, prevedendo per le prove scritte una soglia di sufficienza che tuttavia non garantiva l'ammissione alle prove orali. Tale anomalia è stata finalmente superata per il futuro dal decreto legislativo n. 166 del 2006, che tuttavia non trova diretta applicazione con riferimento al concorso bandito il 1° settembre 2004, in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 166. A fronte di tale situazione, il Senato è quindi intervenuto con una disposizione di carattere interpretativo volta a chiarire che la nuova disciplina si applica anche a tale procedura concorsuale, adottando una linea interpretativa che ha trovato riscontro in molti pareri acquisiti nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Lanfranco TENAGLIA (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, osserva come i commi 4 e 5 dell'articolo 67, prevedendo modifiche alla disciplina dell'accesso al notariato, intervengono sullo svolgimento di una funzione particolarmente complessa e delicata cui il legislatore, sin dalla legge del 1913, ha da sempre prestato la massima attenzione. In questa ottica, il legislatore aveva previsto che in sede concorsuale per l'accesso alle prove orali non bastasse una mera valutazione di sufficienza, ma si richiedesse una valutazione di eccellenza, esigendosi

un punteggio superiore a 105 punti. Nel 2006, con il decreto legislativo n. 166, è stato modificato il sistema di valutazione, prevedendosi espressamente che le nuove regole per l'ammissione alle prove orali si applichino con decorrenza dalla data di emanazione del primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'entrata in vigore del decreto stesso. In questo quadro, sottolinea quindi come le disposizioni in esame non abbiano natura interpretativa, ma determinino una riapertura delle graduatorie del concorso a suo tempo bandito nel 2004.

Angelo CAPODICASA (PD) preannuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, osservando come anche la documentazione acquisita nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento abbia evidenziato come la procedura concorsuale avviata nel settembre 2004 si sia svolta in una fase storica in cui le disposizioni previgenti si sono sovrapposte con quelle dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 166 del 2006 e, pertanto, sarebbe stato opportuno adeguare il bando alla nuova normativa adottata. L'intervento legislativo di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 67 si rende, pertanto, necessario al fine di riparare tale errore ed evitare il prolungarsi dei contenziosi esistenti in materia.

Cinzia CAPANO (PD) rileva che non si è verificata alcuna sovrapposizione tra i concorsi. Infatti la nuova normativa è intervenuta a chiusura delle prove e durante la loro correzione, quando l'applicazione della disposizione doveva decorre dal successivo concorso bandito. Osserva peraltro che anche i pareri giuridici resi sulla questione risultano in alcuni aspetti contrastanti.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede il parere del Governo sugli emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma che il Go-

verno si rimette alle Commissioni sugli emendamenti 67.3 e 67.4.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazzocchi 67.6 e Di Caterina 67.5 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra i suoi emendamenti 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10 rispetto ai quali intende replicare alle affermazioni, a suo giudizio gravi, del sottosegretario Casellati, per la quale gli emendamenti irrigidirebbero le procedure. Osserva infatti che gli emendamenti si limitano a prevedere un aumento dei posti da mettere in concorso in via transitoria, fino alla copertura delle sedi notarili vacanti.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che attualmente il concorso per l'accesso a notaio registra un numero di vincitori sensibilmente inferiore a quello dei posti banditi, per cui non ritiene la soluzione prospettata dagli emendamenti presentati dall'onorevole Vannucci idonea a risolvere il problema delle sedi notarili vacanti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vannucci 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10.

Donato BRUNO, *presidente*, segnala che l'emendamento Contente 68.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea; avverte che tutti i restanti emendamenti devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea. Avverte poi che gli emendamenti approvati verranno trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 15.50 di domani.

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis-B).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

Art. 4

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 14, lettera h), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 17, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e le leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di Trattati internazionali;

aggiungere, infine, il seguente comma:

2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato n. 1:

Voce	Atto normativo
8	legge 23 maggio 1861, n. 33
9	legge 26 maggio 1861, n. 34
89	legge 2 marzo 1862, n. 480
98	legge 30 marzo 1862, n. 533
143	legge 3 agosto 1862, n. 741
226	legge 11 agosto 1863, n. 1397
238	legge 24 gennaio 1864, n. 1649
273	legge 26 maggio 1864, n. 1786
274	legge 26 maggio 1864, n. 1787
295	legge 13 novembre 1864, n. 2000
301	legge 27 novembre 1864, n. 2021
304	legge 11 dicembre 1864, n. 2033
350	legge 18 marzo 1865, n. 2204

Voce	Atto normativo
413	legge 13 gennaio 1866, n. 2778
438	legge 20 giugno 1866, n. 3007
450	legge 21 luglio 1866, n. 3087
455	legge 27 maggio 1867, n. 3745
467	legge 7 luglio 1867, n. 3792
470	legge 28 luglio 1867, n. 3818
471	legge 28 luglio 1867, n. 3819
494	legge 3 novembre 1867, n. 4034
518	legge 24 maggio 1868, n. 4392
519	legge 24 maggio 1868, n. 4395
520	legge 24 maggio 1868, n. 4406
528	legge 21 giugno 1868, n. 4447
529	legge 21 giugno 1868, n. 4449
563	legge 30 agosto 1868, n. 4556
564	legge 30 agosto 1868, n. 4559
579	legge 30 dicembre 1868, n. 4768
586	legge 11 marzo 1869, n. 4940
592	legge 1° aprile 1869, n. 4985
597	legge 5 maggio 1869, n. 5049
604	legge 3 giugno 1869, n. 5113
678	legge 15 settembre 1870, n. 5868
693	legge 19 marzo 1871, n. 141
694	legge 19 marzo 1871, n. 142
695	legge 23 marzo 1871, n. 137
740	legge 22 ottobre 1871, n. 553
741	legge 14 dicembre 1871, n. 565
755	legge 25 gennaio 1872, n. 663
761	legge 11 aprile 1872, n. 775
826	legge 24 aprile 1873, n. 1344
830	legge 22 maggio 1873, n. 1375
867	legge 11 luglio 1873, n. 1503
939	legge 30 agosto 1874, n. 2063
940	legge 30 agosto 1874, n. 2064

Voce	Atto normativo
941	legge 30 agosto 1874, n. 2065
942	legge 30 agosto 1874, n. 2066
958	legge 14 aprile 1875, n. 2441
962	legge 25 maggio 1875, n. 2501
1012	legge 17 luglio 1875, n. 2651
1115	legge 3 maggio 1877, n. 3817
1125	legge 15 giugno 1877, n. 3880
1129	legge 20 giugno 1877, n. 3907
1214	legge 31 gennaio 1879, n. 4701
1219	legge 19 febbraio 1879, n. 4729
1233	legge 27 marzo 1879, n. 4789
1288	legge 1° agosto 1879, n. 5061
1350	legge 14 agosto 1880, n. 5608
1417	legge 14 luglio 1881, n. 305
1589	legge 30 giugno 1883, n. 1429
1590	legge 30 giugno 1883, n. 1430
1662	legge 30 giugno 1884, n. 2450
1711	legge 26 aprile 1885, n. 3067
1743	legge 28 giugno 1885, n. 3186
1773	legge 24 dicembre 1885, n. 3583
1774	legge 30 dicembre 1885, n. 3590
1775	legge 1° gennaio 1886, n. 3620
1792	legge 25 marzo 1886, n. 3737
1803	legge 15 aprile 1886, n. 3795
1810	legge 30 giugno 1886, n. 3938
1819	legge 25 novembre 1886, n. 4165
1844	legge 13 febbraio 1887, n. 4319
1978	legge 22 dicembre 1887, n. 5117
1981	legge 25 dicembre 1887, n. 5119
2060	legge 30 giugno 1888, n. 5487
2088	legge 30 luglio 1888, n. 5597
2119	legge 11 aprile 1889, n. 6009
2186	legge 14 luglio 1889, n. 6276

Voce	Atto normativo
2254	legge 31 maggio 1890, n. 6873
2282	legge 16 luglio 1890, n. 7016
2287	legge 17 luglio 1890, n. 7020
2377	legge 2 luglio 1891, n. 375
2378	legge 2 luglio 1891, n. 376
2407	legge 20 febbraio 1892, n. 52
2503	legge 28 giugno 1892, n. 296
2504	legge 28 giugno 1892, n. 297
2523	legge 3 luglio 1892, n. 331
2526	legge 17 ottobre 1892, n. 651
2527	legge 15 dicembre 1892, n. 710
2544	legge 29 dicembre 1892, n. 757
2660	legge 30 giugno 1893, n. 336
2697	legge 29 marzo 1894, n. 114
2748	legge 30 giugno 1894, n. 273
2871	legge 15 dicembre 1895, n. 719
2884	legge 5 marzo 1896, n. 66
2984	legge 11 agosto 1896, n. 373
2986	legge 3 ottobre 1896, n. 463
3012	legge 21 gennaio 1897, n. 35
3013	legge 28 gennaio 1897, n. 45
3098	legge 11 agosto 1897, n. 379
3109	legge 6 febbraio 1898, n. 30
3203	legge 8 gennaio 1899, n. 3
3283	legge 24 dicembre 1899, n. 466
1034	legge 26 dicembre 1875, n. 2893
1161	legge 23 maggio 1878, n. 4384
1171	legge 31 maggio 1878, n. 4391
1210	legge 29 dicembre 1878, n. 4673
1213	legge 31 gennaio 1879, n. 4699
1271	legge 20 luglio 1879, n. 5006
1301	legge 11 gennaio 1880, n. 5224
1389	legge 24 marzo 1881, n. 128

Voce	Atto normativo
1425	legge 22 luglio 1881, n. 331
1481	legge 14 maggio 1882, n. 728
1494	legge 30 maggio 1882, n. 770
1568	legge 30 dicembre 1882, n. 1148
1588	legge 30 giugno 1883, n. 1428
1591	legge 30 giugno 1883, n. 1431
1592	legge 30 giugno 1883, n. 1444
1624	legge 2 agosto 1883, n. 1523
1634	legge 31 gennaio 1884, n. 1872
1692	legge 4 gennaio 1885, n. 2896
1816	legge 16 luglio 1886, n. 3981
1818	legge 10 agosto 1886, n. 4018
1830	legge 30 dicembre 1886, n. 4242
1937	legge 10 luglio 1887, n. 4726
1981	legge 25 dicembre 1887, n. 5119
1987	legge 10 febbraio 1888, n. 5190
1989	legge 29 febbraio 1888, n. 5222
2017	legge 30 aprile 1888, n. 5370
2091	legge 29 settembre 1888, n. 5710
2109	legge 2 aprile 1889, n. 5998
2126	legge 16 maggio 1889, n. 6071
2183	legge 11 luglio 1889, n. 6234
2252	legge 10 aprile 1890, n. 6789
2292	legge 10 agosto 1890, n. 7030
2295	legge 12 marzo 1891, n. 113
2318	legge 26 aprile 1891, n. 207
2319	legge 26 aprile 1891, n. 208
2328	legge 11 giugno 1891, n. 281
2393	legge 31 agosto 1891, n. 543
2399	legge 30 gennaio 1892, n. 15
2400	legge 31 gennaio 1892, n. 16
2500	legge 18 giugno 1892, n. 269
2787	legge 26 agosto 1894, n. 402

Voce	Atto normativo
2850	legge 4 agosto 1895, n. 532
3187	legge 3 agosto 1898, n. 357
3285	legge 24 dicembre 1899, n. 485
3331	legge 15 luglio 1900, n. 276
3355	legge 23 dicembre 1900, n. 496
3668	legge 28 dicembre 1902, n. 548
3676	legge 12 febbraio 1903, n. 43
3701	legge 16 aprile 1903, n. 137
3776	legge 21 gennaio 1904, n. 15
3354	legge 23 dicembre 1900, n. 492
3390	legge 17 marzo 1901, n. 95
3790	legge 10 marzo 1904, n. 85
3861	legge 26 giugno 1904, n. 328
3941	legge 29 settembre 1904, n. 572
3942	legge 19 dicembre 1904, n. 690
3954	legge 29 dicembre 1904, n. 679
3959	legge 22 gennaio 1905, n. 16
3987	legge 11 maggio 1905, n. 185
4277	legge 29 luglio 1906, n. 446
4278	legge 29 luglio 1906, n. 474
4279	legge 16 agosto 1906, n. 475
4281	legge 14 ottobre 1906, n. 567
4282	legge 21 ottobre 1906, n. 568
4312	legge 3 gennaio 1907, n. 3
4365	legge 30 marzo 1907, n. 115
4366	legge 4 aprile 1907, n. 134
4369	legge 4 aprile 1907, n. 188
4398	legge 30 maggio 1907, n. 272
4574	legge 19 luglio 1907, n. 565
4575	legge 19 luglio 1907, n. 579
4579	legge 19 settembre 1907, n. 686
4584	legge 22 dicembre 1907, n. 798
4686	legge 30 giugno 1908, n. 350

Voce	Atto normativo
4778	legge 17 luglio 1908, n. 468
4782	legge 20 dicembre 1908, n. 718
4820	legge 14 marzo 1909, n. 143
4840	legge 10 giugno 1909, n. 358
4880	legge 1° luglio 1909, n. 420
4932	legge 29 luglio 1909, n. 583
4961	legge 17 marzo 1910, n. 98
5003	legge 13 giugno 1910, n. 306
5026	legge 23 giugno 1910, n. 366
5069	legge 7 luglio 1910, n. 478
5287	legge 25 giugno 1911, n. 573
5341	legge 6 luglio 1911, n. 702
5367	legge 13 luglio 1911, n. 747
5423	legge 3 marzo 1912, n. 214
5551	legge 27 giugno 1912, n. 708
5595	legge 6 luglio 1912, n. 789
5596	legge 6 luglio 1912, n. 790
5617	legge 16 dicembre 1912, n. 1312
5736	legge 12 giugno 1913, n. 606
5753	legge 19 giugno 1913, n. 639
5841	legge 11 luglio 1913, n. 958
5900	legge 21 giugno 1914, n. 567
5935	legge 14 luglio 1914, n. 685
5963	legge 4 ottobre 1914, n. 1114
6080	legge 1° aprile 1915, n. 394
6199	decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079
6230	decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638
6402	decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040
7082	decreto-legge luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733
7131	decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972
7137	decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069
7199	decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1482
7217	legge 8 settembre 1918, n. 1547

Voce	Atto normativo
7228	decreto-legge luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1548
7248	decreto-legge luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1606
7249	decreto-legge luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1622
7323	legge 15 dicembre 1918, n. 1939
7357	decreto-legge luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404
7358	decreto-legge luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81
7453	decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456
7496	decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 671
7561	decreto-legge luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812
7564	decreto-legge luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 2523
7594	decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 908
7597	decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1092
7666	decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159
7739	regio decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1428
7837	regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672
7894	regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 2416
7969	regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2505
7976	regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2048
8087	regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2322
8096	regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2266
8116	regio decreto-legge 6 novembre 1919, n. 2359
8183	regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2594
8234	regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419
8317	regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443
8318	regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2444
8514	regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 303
8526	regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 399
8750	regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860
8894	legge 5 ottobre 1920, n. 1453
8921	regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602
8991	regio decreto-legge 26 dicembre 1920, n. 1868
9003	regio decreto-legge 2 gennaio 1921, n. 1
9005	legge 6 gennaio 1921, n. 28

Voce	Atto normativo
9024	regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5
9113	regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 347
9200	regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333
9246	regio decreto-legge 3 luglio 1921, n. 848
9289	legge 20 agosto 1921, n. 1209
9322	legge 31 agosto 1921, n. 1487
9323	legge 31 agosto 1921, n. 1488
9397	regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834
9461	legge 30 dicembre 1921, n. 1878
9520	regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157
9521	regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158
9526	regio decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 162
9545	regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 309
9605	legge 6 aprile 1922, n. 471
9611	legge 6 aprile 1922, n. 518
9631	legge 9 aprile 1922, n. 520
9640	regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651
9717	legge 18 giugno 1922, n. 965
9721	legge 26 giugno 1922, n. 1051
9726	legge 27 giugno 1922, n. 925
9770	legge 9 luglio 1922, n. 1014
9802	regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171
9807	regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172
9897	regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488
9928	regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678
9929	regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1691
9931	regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749
9972	regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193
10027	regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 529
10042	legge 18 febbraio 1923, n. 541
10047	legge 21 febbraio 1923, n. 281
10048	legge 22 febbraio 1923, n. 754
10049	legge 22 febbraio 1923, n. 755

Voce	Atto normativo
10062	regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 696
10070	regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 585
10089	regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782
10138	regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429
10158	regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045
10167	regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 1016
10228	regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389
10258	regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816
10270	regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1720
10287	regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917
10295	regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1939
10334	regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2143
10335	regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222
10349	regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323
10389	legge 18 ottobre 1923, n. 2531
10407	regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2503
10416	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470
10419	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495
10421	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2564
10422	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603
10483	regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233
10484	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 2796
10488	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150
10489	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154
10490	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155
10491	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156
10492	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183
10493	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238
10494	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239
10506	legge 16 dicembre 1923, n. 2890
10507	legge 16 dicembre 1923, n. 2891
10511	legge 16 dicembre 1923, n. 2935
10512	regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3058

Voce	Atto normativo
10516	regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249
10523	regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147
10544	regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060
10558	regio decreto-legge 3 gennaio 1924, n. 71
10562	regio decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 293
10629	regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490
10635	regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 347
10637	regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211
10660	legge 2 marzo 1924, n. 263
10698	regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 529
10699	regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342
10700	regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361
10739	regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 589
10742	regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 592
10766	regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489
10776	regio decreto-legge 24 aprile 1924, n. 815
10804	regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 908
10806	regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 677
10808	regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 705
10985	regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324
10990	regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1479
10991	regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482
10994	regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815
11014	regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547
11040	regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1546
11041	regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1549
11042	regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622
11088	regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 2356
11089	regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 2378
11094	regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1834
11099	regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578
11132	regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620
11133	regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626

Voce	Atto normativo
11189	regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1936
11198	regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368
11220	regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1883
11302	regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2323
11306	legge 28 dicembre 1924, n. 2360
11333	regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 220
11349	regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 248
11366	regio decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 42
11389	regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 93
11410	regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 285
11429	regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339
11430	regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370
11452	regio decreto-legge 1° aprile 1925, n. 389
11521	regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459
11532	regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602
11533	regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640
11555	regio decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027
11556	regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 1081
11563	regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 1247
11568	regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 840
11569	regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 841
11607	regio decreto-legge 8 maggio 1925, n. 848
11635	regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1119
11670	regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 851
11691	regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 1155
11744	legge 11 giugno 1925, n. 2400
11745	legge 11 giugno 1925, n. 2479
11746	legge 11 giugno 1925, n. 2590
11747	legge 11 giugno 1925, n. 2593
11751	regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970
11760	regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1267
11778	regio decreto-legge 18 giugno 1925, n. 1268
11780	legge 21 giugno 1925, n. 1138

Voce	Atto normativo
11848	legge 10 luglio 1925, n. 1511
11849	legge 10 luglio 1925, n. 1512
11850	legge 10 luglio 1925, n. 1515
11854	legge 10 luglio 1925, n. 1685
11855	legge 10 luglio 1925, n. 2098
11856	legge 10 luglio 1925, n. 2480
11918	regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428
11945	regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691
11946	regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731
12048	regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 2074
12087	regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855
12108	regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1937
12149	regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1974
12180	regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2073
12183	regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003
12184	regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004
12199	regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 1977
12228	regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2190
12250	legge 26 novembre 1925, n. 2404
12267	legge 3 dicembre 1925, n. 2546
12282	legge 10 dicembre 1925, n. 2403
12285	legge 13 dicembre 1925, n. 2217
12301	regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276
12417	regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 84
12419	regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 159
12492	legge 31 gennaio 1926, n. 670
12493	legge 31 gennaio 1926, n. 684
12494	legge 31 gennaio 1926, n. 685
12495	legge 31 gennaio 1926, n. 732
12496	legge 31 gennaio 1926, n. 938
12498	legge 31 gennaio 1926, n. 961
12499	legge 31 gennaio 1926, n. 1119
12500	legge 31 gennaio 1926, n. 1120

Voce	Atto normativo
12501	legge 31 gennaio 1926, n. 1140
12502	legge 31 gennaio 1926, n. 1151
12503	legge 31 gennaio 1926, n. 1152
12549	regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210
12579	legge 14 febbraio 1926, n. 180
12582	regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439
12583	legge 21 febbraio 1926, n. 683
12584	regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323
12585	regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332
12590	regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429
12596	regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541
12680	legge 11 aprile 1926, n. 1099
12681	legge 11 aprile 1926, n. 1138
12682	legge 11 aprile 1926, n. 1250
12689	legge 15 aprile 1926, n. 1139
12690	legge 15 aprile 1926, n. 1141
12691	legge 15 aprile 1926, n. 1142
12692	legge 15 aprile 1926, n. 1188
12693	legge 15 aprile 1926, n. 1251
12697	regio decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770
12710	regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110
12746	regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111
12747	regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112
12873	legge 15 luglio 1926, n. 1586
12874	legge 15 luglio 1926, n. 1587
12875	legge 15 luglio 1926, n. 1588
12876	legge 15 luglio 1926, n. 1867
12880	legge 23 luglio 1926, n. 1362
12929	regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548
12945	regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307
12969	regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717
13007	regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332
13024	regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161

Voce	Atto normativo
13110	regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440
13130	regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303
13134	regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417
13166	legge 6 gennaio 1927, n. 1629
13171	regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34
13177	regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105
13227	regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442
13263	regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281
13308	regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279
13309	regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291
13376	regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481
13394	regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567
13415	legge 14 aprile 1927, n. 784
13436	regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192
13437	regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379
13447	regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282
13449	regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849
13649	regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475
13719	regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250
13741	legge 14 luglio 1927, n. 2709
13742	legge 14 luglio 1927, n. 2853
13801	regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829
13803	regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736
13808	legge 29 settembre 1927, n. 2852
13814	regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930
13818	regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961
13881	regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575
13882	regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703
13883	regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735
13905	regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843
13970	legge 18 dicembre 1927, n. 2633
13988	legge 22 dicembre 1927, n. 2402
13995	legge 22 dicembre 1927, n. 2413

Voce	Atto normativo
14020	legge 22 dicembre 1927, n. 2596
14098	legge 5 gennaio 1928, n. 4
14103	legge 5 gennaio 1928, n. 24
14113	regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988
14114	legge 5 gennaio 1928, n. 1322
14115	legge 6 gennaio 1928, n. 1480
14116	legge 6 gennaio 1928, n. 1769
14117	legge 6 gennaio 1928, n. 1770
14118	legge 6 gennaio 1928, n. 1771
14121	legge 6 gennaio 1928, n. 1805
14122	legge 6 gennaio 1928, n. 1820
14123	legge 6 gennaio 1928, n. 1822
14124	legge 6 gennaio 1928, n. 1824
14125	legge 6 gennaio 1928, n. 1830
14126	legge 6 gennaio 1928, n. 1832
14127	legge 6 gennaio 1928, n. 3425
14303	legge 15 marzo 1928, n. 1481
14305	legge 15 marzo 1928, n. 1806
14306	legge 15 marzo 1928, n. 1831
14307	legge 15 marzo 1928, n. 1963
14308	legge 15 marzo 1928, n. 1964
14311	regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526
14468	legge 7 giugno 1928, n. 1291
14587	legge 21 giugno 1928, n. 1834
14589	legge 21 giugno 1928, n. 1962
14590	legge 21 giugno 1928, n. 1965
14591	legge 21 giugno 1928, n. 1966
14629	legge 3 agosto 1928, n. 2611
14635	regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357
14642	regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028
14643	regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173
14644	regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175
14679	regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311

Voce	Atto normativo
14694	regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555
14722	regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442
14765	regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082
14804	legge 2 dicembre 1928, n. 2679
14823	legge 2 dicembre 1928, n. 3039
14824	legge 2 dicembre 1928, n. 3115
14846	regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864
14878	regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394
14879	regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395
14893	regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302
14894	regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303
14897	legge 9 dicembre 1928, n. 3453
14955	legge 20 dicembre 1928, n. 3206
14994	legge 24 dicembre 1928, n. 3344
14995	legge 24 dicembre 1928, n. 3436
14996	legge 24 dicembre 1928, n. 3438
14997	legge 24 dicembre 1928, n. 3477
14998	legge 24 dicembre 1928, n. 3480
14999	legge 24 dicembre 1928, n. 3481
15000	legge 24 dicembre 1928, n. 3488
15001	legge 24 dicembre 1928, n. 3489
15002	legge 24 dicembre 1928, n. 3500
15003	legge 24 dicembre 1928, n. 3501
15004	regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505
15005	legge 24 dicembre 1928, n. 3513
15006	legge 24 dicembre 1928, n. 3514
15033	legge 31 dicembre 1928, n. 3149
15039	legge 31 dicembre 1928, n. 3345
15040	legge 31 dicembre 1928, n. 3382
15041	legge 31 dicembre 1928, n. 3422
15042	legge 31 dicembre 1928, n. 3426
15043	regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427
15046	legge 31 dicembre 1928, n. 3435

Voce	Atto normativo
15047	legge 31 dicembre 1928, n. 3437
15048	legge 31 dicembre 1928, n. 3482
15049	legge 31 dicembre 1928, n. 3490
15051	legge 31 dicembre 1928, n. 3502
15052	legge 31 dicembre 1928, n. 3503
15053	legge 31 dicembre 1928, n. 3515
15087	legge 6 gennaio 1929, n. 466
15144	regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182
15147	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154
15150	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291
15151	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372
15152	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872
15155	legge 4 febbraio 1929, n. 357
15209	regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937
15225	regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935
15267	regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254
15291	legge 24 giugno 1929, n. 1154
15309	legge 27 giugno 1929, n. 1033
15379	legge 8 luglio 1929, n. 1220
15401	legge 8 luglio 1929, n. 1300
15413	legge 8 luglio 1929, n. 1418
15420	legge 8 luglio 1929, n. 1465
15422	legge 8 luglio 1929, n. 1484
15429	legge 11 luglio 1929, n. 1481
15431	legge 19 luglio 1929, n. 1374
15436	legge 19 luglio 1929, n. 1480
15437	legge 19 luglio 1929, n. 1482
15438	legge 19 luglio 1929, n. 1575
15439	legge 19 luglio 1929, n. 1617
15440	legge 19 luglio 1929, n. 1618
15441	regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634
15442	legge 19 luglio 1929, n. 1637
15443	regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311

Voce	Atto normativo
15484	regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757
15509	regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982
15541	regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037
15544	regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409
15602	regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91
15603	regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126
15608	legge 16 gennaio 1930, n. 156
15609	legge 16 gennaio 1930, n. 157
15613	legge 20 gennaio 1930, n. 214
15614	legge 27 gennaio 1930, n. 415
15678	legge 20 marzo 1930, n. 521
15761	legge 26 aprile 1930, n. 1076
15822	legge 29 maggio 1930, n. 879
15823	legge 29 maggio 1930, n. 1180
15855	legge 9 giugno 1930, n. 1006
15857	legge 9 giugno 1930, n. 1134
15858	legge 9 giugno 1930, n. 1135
15859	legge 9 giugno 1930, n. 1418
15870	legge 12 giugno 1930, n. 832
15885	legge 20 giugno 1930, n. 1181
15890	regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425
15891	legge 24 giugno 1930, n. 823
15956	legge 18 luglio 1930, n. 1244
15965	regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091
15973	legge 8 agosto 1930, n. 1419
15976	regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331
15997	regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413
16006	regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572
16007	regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573
16010	regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656
16197	legge 8 gennaio 1931, n. 84
16200	legge 8 gennaio 1931, n. 140
16201	legge 8 gennaio 1931, n. 144

Voce	Atto normativo
16202	legge 8 gennaio 1931, n. 145
16203	legge 8 gennaio 1931, n. 153
16204	legge 8 gennaio 1931, n. 203
16205	regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221
16206	legge 8 gennaio 1931, n. 330
16207	legge 8 gennaio 1931, n. 380
16209	regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24
16210	regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25
16248	regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443
16256	legge 5 marzo 1931, n. 451
16316	legge 9 aprile 1931, n. 351
16347	legge 9 aprile 1931, n. 510
16359	legge 17 aprile 1931, n. 517
16389	legge 4 maggio 1931, n. 655
16402	legge 15 maggio 1931, n. 861
16436	legge 1° giugno 1931, n. 928
16437	legge 1° giugno 1931, n. 989
16438	legge 1° giugno 1931, n. 990
16456	legge 12 giugno 1931, n. 774
16460	legge 12 giugno 1931, n. 824
16461	legge 12 giugno 1931, n. 825
16469	legge 12 giugno 1931, n. 988
16512	legge 18 giugno 1931, n. 1032
16525	regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014
16542	regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086
16548	regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974
16549	regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975
16559	regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163
16560	regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193
16561	legge 29 luglio 1931, n. 1208
16576	regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053
16654	regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612
16753	legge 30 dicembre 1931, n. 1576

Voce	Atto normativo
16769	regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1
16779	legge 7 gennaio 1932, n. 45
16780	legge 7 gennaio 1932, n. 66
16781	legge 7 gennaio 1932, n. 71
16782	legge 7 gennaio 1932, n. 72
16785	legge 7 gennaio 1932, n. 117
16786	legge 7 gennaio 1932, n. 136
16787	legge 7 gennaio 1932, n. 140
16788	legge 7 gennaio 1932, n. 146
16831	regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199
16832	regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266
16833	regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267
16847	regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193
16855	regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970
16877	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197
16878	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198
16879	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242
16880	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369
16881	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816
16923	regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295
16925	legge 31 marzo 1932, n. 325
16937	legge 31 marzo 1932, n. 474
16938	legge 31 marzo 1932, n. 475
16939	legge 31 marzo 1932, n. 509
16940	legge 31 marzo 1932, n. 552
16941	legge 31 marzo 1932, n. 718
16950	regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379
16965	regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523
16980	legge 20 maggio 1932, n. 899
17014	regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782
17016	legge 26 maggio 1932, n. 850
17027	legge 3 giugno 1932, n. 682
17028	legge 3 giugno 1932, n. 683

Voce	Atto normativo
17029	legge 3 giugno 1932, n. 851
17031	legge 3 giugno 1932, n. 878
17032	legge 3 giugno 1932, n. 879
17033	legge 3 giugno 1932, n. 890
17034	legge 3 giugno 1932, n. 967
17035	legge 3 giugno 1932, n. 972
17036	legge 3 giugno 1932, n. 977
17087	legge 16 giugno 1932, n. 924
17091	legge 16 giugno 1932, n. 1178
17096	regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862
17097	regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817
17100	regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948
17101	legge 23 giugno 1932, n. 964
17107	regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818
17113	regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928
17115	regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971
17132	regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030
17133	regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130
17144	regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236
17178	regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470
17192	regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474
17240	regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903
17248	regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632
17317	legge 22 dicembre 1932, n. 1938
17318	legge 22 dicembre 1932, n. 1939
17319	legge 22 dicembre 1932, n. 1940
17320	legge 22 dicembre 1932, n. 1941
17321	legge 22 dicembre 1932, n. 1942
17322	legge 22 dicembre 1932, n. 1943
17323	legge 22 dicembre 1932, n. 1944
17324	legge 22 dicembre 1932, n. 1947
17325	legge 22 dicembre 1932, n. 1948
17326	legge 22 dicembre 1932, n. 1949

Voce	Atto normativo
17327	legge 22 dicembre 1932, n. 1950
17328	legge 22 dicembre 1932, n. 1951
17329	legge 22 dicembre 1932, n. 1952
17374	legge 9 gennaio 1933, n. 19
17376	legge 9 gennaio 1933, n. 28
17377	legge 9 gennaio 1933, n. 41
17382	legge 16 gennaio 1933, n. 53
17383	legge 16 gennaio 1933, n. 97
17398	regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64
17405	legge 6 febbraio 1933, n. 125
17409	legge 16 febbraio 1933, n. 49
17501	legge 10 aprile 1933, n. 398
17502	legge 10 aprile 1933, n. 408
17503	legge 10 aprile 1933, n. 413
17504	legge 10 aprile 1933, n. 414
17516	legge 13 aprile 1933, n. 485
17520	legge 13 aprile 1933, n. 619
17563	regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598
17565	regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563
17569	regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620
17626	legge 15 giugno 1933, n. 743
17633	legge 15 giugno 1933, n. 789
17634	legge 15 giugno 1933, n. 790
17657	regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931
17664	regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890
17670	regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953
17706	regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051
17723	regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1122
17747	regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439
17820	regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771
17823	regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772
17828	regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417
17835	regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671

Voce	Atto normativo
17849	legge 14 dicembre 1933, n. 1738
17852	regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745
17936	legge 4 gennaio 1934, n. 73
17937	legge 4 gennaio 1934, n. 77
17938	legge 4 gennaio 1934, n. 78
17939	legge 4 gennaio 1934, n. 79
17959	regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23
17960	regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24
17994	regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669
18007	legge 15 gennaio 1934, n. 145
18064	legge 22 gennaio 1934, n. 213
18123	legge 29 gennaio 1934, n. 235
18128	legge 29 gennaio 1934, n. 303
18172	regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485
18193	legge 1° marzo 1934, n. 639
18198	regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374
18202	regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728
18226	regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646
18237	regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588
18240	regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670
18246	regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784
18285	legge 28 maggio 1934, n. 889
18381	legge 14 giugno 1934, n. 1160
18384	legge 14 giugno 1934, n. 1196
18385	legge 14 giugno 1934, n. 1217
18386	legge 14 giugno 1934, n. 1218
18387	legge 14 giugno 1934, n. 1221
18389	legge 14 giugno 1934, n. 1247
18390	legge 14 giugno 1934, n. 1248
18392	legge 14 giugno 1934, n. 1250
18396	legge 14 giugno 1934, n. 1267
18398	legge 14 giugno 1934, n. 1269
18419	regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071

Voce	Atto normativo
18420	regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072
18449	regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234
18494	regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505
18512	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534
18519	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626
18537	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700
18539	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703
18592	regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818
18610	regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946
18611	regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947
18644	legge 13 dicembre 1934, n. 2058
18723	regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 9
18767	regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46
18783	regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273
18785	regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323
18865	regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 407
18866	regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 409
18927	legge 4 aprile 1935, n. 769
18942	legge 4 aprile 1935, n. 865
18944	legge 4 aprile 1935, n. 880
18945	legge 4 aprile 1935, n. 883
18951	legge 4 aprile 1935, n. 913
18958	legge 4 aprile 1935, n. 1107
18959	legge 4 aprile 1935, n. 1108
18992	legge 8 aprile 1935, n. 886
18998	legge 8 aprile 1935, n. 945
19001	legge 8 aprile 1935, n. 993
19005	legge 8 aprile 1935, n. 1109
19041	legge 11 aprile 1935, n. 946
19042	legge 11 aprile 1935, n. 996
19043	legge 11 aprile 1935, n. 997
19083	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590
19084	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607

Voce	Atto normativo
19085	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608
19086	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609
19136	legge 23 maggio 1935, n. 1111
19175	legge 3 giugno 1935, n. 1209
19176	legge 3 giugno 1935, n. 1210
19177	legge 3 giugno 1935, n. 1211
19178	legge 3 giugno 1935, n. 1235
19180	legge 3 giugno 1935, n. 1384
19229	legge 13 giugno 1935, n. 1186
19230	legge 13 giugno 1935, n. 1187
19273	legge 13 giugno 1935, n. 1396
19278	legge 13 giugno 1935, n. 1431
19306	regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432
19335	regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1445
19356	regio decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1579
19369	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1716
19370	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729
19372	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1782
19374	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1832
19416	regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1817
19584	legge 23 dicembre 1935, n. 2416
19585	legge 23 dicembre 1935, n. 2434
19652	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 10
19653	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14
19654	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15
19655	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20
19666	legge 6 gennaio 1936, n. 100
19671	legge 6 gennaio 1936, n. 115
19672	legge 6 gennaio 1936, n. 131
19673	legge 6 gennaio 1936, n. 137
19674	legge 6 gennaio 1936, n. 138
19675	legge 6 gennaio 1936, n. 139
19677	legge 6 gennaio 1936, n. 146

Voce	Atto normativo
19904	legge 19 marzo 1936, n. 515
19925	legge 26 marzo 1936, n. 572
19932	legge 26 marzo 1936, n. 604
19933	legge 26 marzo 1936, n. 605
19947	legge 30 marzo 1936, n. 582
19959	legge 2 aprile 1936, n. 585
19960	legge 2 aprile 1936, n. 598
19961	legge 2 aprile 1936, n. 599
20027	regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 855
20072	regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860
20084	regio decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873
20286	regio decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1146
20315	regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1460
20322	regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1461
20325	regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467
20363	regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1607
20377	regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694
20398	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1812
20399	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1814
20401	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1821
20405	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1830
20407	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1833
20447	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1947
20448	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1948
20449	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1952
20450	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1954
20468	regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2096
20483	regio decreto-legge 15 novembre 1936, n. 1953
20485	regio decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2153
20505	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218
20506	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219
20509	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275
20510	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2285

Voce	Atto normativo
20511	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2390
20543	legge 26 dicembre 1936, n. 2354
20545	legge 26 dicembre 1936, n. 2356
20548	legge 26 dicembre 1936, n. 2376
20551	legge 26 dicembre 1936, n. 2379
20552	legge 26 dicembre 1936, n. 2387
20613	legge 4 gennaio 1937, n. 34
20621	legge 4 gennaio 1937, n. 49
20623	legge 4 gennaio 1937, n. 52
20624	legge 4 gennaio 1937, n. 53
20629	legge 4 gennaio 1937, n. 98
20630	legge 4 gennaio 1937, n. 103
20631	legge 4 gennaio 1937, n. 104
20632	legge 4 gennaio 1937, n. 105
20634	legge 4 gennaio 1937, n. 110
20635	legge 4 gennaio 1937, n. 111
20637	legge 4 gennaio 1937, n. 113
20641	legge 4 gennaio 1937, n. 123
20642	legge 4 gennaio 1937, n. 132
20709	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 196
20713	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271
20714	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 287
20715	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 288
20726	regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41
20842	regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 291
20844	regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 338
20867	legge 23 marzo 1937, n. 608
20868	legge 23 marzo 1937, n. 609
20869	legge 23 marzo 1937, n. 610
20870	legge 23 marzo 1937, n. 617
20871	legge 23 marzo 1937, n. 618
20875	legge 23 marzo 1937, n. 638
20876	legge 23 marzo 1937, n. 766

Voce	Atto normativo
20969	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562
20973	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 720
20974	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 721
20976	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726
20978	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 729
20979	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 737
20980	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 755
20981	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 769
20982	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 784
20983	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 819
20984	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 828
20985	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 831
20986	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 840
20988	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 1077
21082	legge 3 giugno 1937, n. 972
21153	legge 10 giugno 1937, n. 1028
21155	legge 10 giugno 1937, n. 1042
21158	legge 10 giugno 1937, n. 1055
21170	legge 10 giugno 1937, n. 1218
21171	legge 10 giugno 1937, n. 1219
21203	regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 1167
21249	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1275
21250	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1276
21251	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1289
21254	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1333
21262	regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310
21402	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1988
21405	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2005
21406	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2006
21407	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2007
21408	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2008
21416	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2060
21417	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2067

Voce	Atto normativo
21421	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2190
21433	regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2043
21529	legge 23 dicembre 1937, n. 2386
21542	legge 23 dicembre 1937, n. 2424
21545	legge 23 dicembre 1937, n. 2462
21549	legge 23 dicembre 1937, n. 2493
21551	legge 23 dicembre 1937, n. 2502
21552	legge 23 dicembre 1937, n. 2503
21553	legge 23 dicembre 1937, n. 2511
21554	legge 23 dicembre 1937, n. 2512
21556	legge 23 dicembre 1937, n. 2521
21557	legge 23 dicembre 1937, n. 2522
21559	legge 23 dicembre 1937, n. 2526
21560	legge 23 dicembre 1937, n. 2527
21561	legge 23 dicembre 1937, n. 2528
21576	legge 23 dicembre 1937, n. 2595
21577	legge 23 dicembre 1937, n. 2606
21585	legge 23 dicembre 1937, n. 2648
21706	legge 17 gennaio 1938, n. 87
21707	legge 17 gennaio 1938, n. 94
21710	legge 17 gennaio 1938, n. 99
21777	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 232
21779	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241
21781	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 257
21786	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 459
21846	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 520
21847	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 529
21848	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 530
21849	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 536
21850	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 566
21851	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 567
21852	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 572
21853	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 573

Voce	Atto normativo
21854	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 587
21855	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 588
21856	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 589
21857	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 604
21858	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 615
21859	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 663
21860	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 760
21894	legge 7 aprile 1938, n. 411
21924	legge 11 aprile 1938, n. 421
21925	legge 11 aprile 1938, n. 422
21926	legge 11 aprile 1938, n. 436
21927	legge 11 aprile 1938, n. 437
21928	legge 11 aprile 1938, n. 438
21929	legge 11 aprile 1938, n. 439
21930	legge 11 aprile 1938, n. 448
22082	regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 953
22083	regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 983
22087	regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1208
22177	legge 16 giugno 1938, n. 1050
22178	legge 16 giugno 1938, n. 1051
22182	legge 16 giugno 1938, n. 1059
22204	legge 16 giugno 1938, n. 1145
22210	regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1160
22211	regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1167
22226	legge 16 giugno 1938, n. 1241
22271	regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1304
22311	regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1469
22380	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1571
22381	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1576
22382	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1578
22383	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1581
22384	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1582
22385	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1597

Voce	Atto normativo
22388	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629
22389	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676
22409	regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 2051
22418	regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1821
22433	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1876
22437	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1944
22438	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1989
22439	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1995
22440	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 2160
22678	legge 5 gennaio 1939, n. 139
22690	legge 5 gennaio 1939, n. 176
22694	legge 5 gennaio 1939, n. 180
22696	legge 5 gennaio 1939, n. 182
22697	legge 5 gennaio 1939, n. 183
22698	legge 5 gennaio 1939, n. 184
22700	legge 5 gennaio 1939, n. 186
22701	legge 5 gennaio 1939, n. 187
22703	legge 5 gennaio 1939, n. 192
22704	legge 5 gennaio 1939, n. 193
22705	legge 5 gennaio 1939, n. 196
22707	legge 5 gennaio 1939, n. 228
22708	legge 5 gennaio 1939, n. 229
22709	legge 5 gennaio 1939, n. 230
22710	legge 5 gennaio 1939, n. 231
22711	legge 5 gennaio 1939, n. 232
22712	legge 5 gennaio 1939, n. 233
22713	legge 5 gennaio 1939, n. 234
22714	legge 5 gennaio 1939, n. 235
22715	legge 5 gennaio 1939, n. 236
22716	legge 5 gennaio 1939, n. 237
22717	legge 5 gennaio 1939, n. 238
22719	legge 5 gennaio 1939, n. 240
22720	legge 5 gennaio 1939, n. 241

Voce	Atto normativo
—	—
22721	legge 5 gennaio 1939, n. 242
22722	legge 5 gennaio 1939, n. 243
22725	legge 5 gennaio 1939, n. 246
22726	legge 5 gennaio 1939, n. 247
22734	regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 304
22739	legge 5 gennaio 1939, n. 359
23014	legge 15 maggio 1939, n. 821
23015	legge 15 maggio 1939, n. 822
23018	legge 15 maggio 1939, n. 833
23021	legge 15 maggio 1939, n. 853
23022	legge 15 maggio 1939, n. 854
23023	legge 15 maggio 1939, n. 932
23024	legge 15 maggio 1939, n. 953
23026	legge 15 maggio 1939, n. 984
23108	legge 6 giugno 1939, n. 1046
23109	legge 6 giugno 1939, n. 1047
23113	legge 6 giugno 1939, n. 1137
23114	legge 6 giugno 1939, n. 1143
23180	legge 6 luglio 1939, n. 1066
23183	legge 6 luglio 1939, n. 1214
23222	legge 13 luglio 1939, n. 1330
23223	legge 13 luglio 1939, n. 1335
23376	legge 30 novembre 1939, n. 2036
23377	legge 30 novembre 1939, n. 2037
23381	legge 30 novembre 1939, n. 2113
23382	legge 30 novembre 1939, n. 2122
23383	legge 30 novembre 1939, n. 2124
23385	legge 30 novembre 1939, n. 2137
23386	legge 30 novembre 1939, n. 2178
23487	legge 20 marzo 1940, n. 447
23517	legge 29 marzo 1940, n. 322
23520	legge 29 marzo 1940, n. 446
23523	legge 29 marzo 1940, n. 466

Voce	Atto normativo
23526	legge 29 marzo 1940, n. 1104
23578	legge 18 aprile 1940, n. 358
23627	regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417
23632	legge 16 maggio 1940, n. 636
23670	legge 23 maggio 1940, n. 755
23671	legge 23 maggio 1940, n. 786
23673	legge 23 maggio 1940, n. 861
23703	legge 30 maggio 1940, n. 835
23757	legge 14 giugno 1940, n. 1024
23785	legge 21 giugno 1940, n. 1052
23788	legge 21 giugno 1940, n. 1147
23858	legge 6 luglio 1940, n. 1168
23907	legge 13 agosto 1940, n. 1348
24013	legge 21 ottobre 1940, n. 1520
24066	legge 25 novembre 1940, n. 2007
24111	legge 13 gennaio 1941, n. 19
24199	legge 24 febbraio 1941, n. 189
24333	legge 27 giugno 1941, n. 915
24334	legge 27 giugno 1941, n. 916
24384	legge 11 luglio 1941, n. 928
24427	legge 25 luglio 1941, n. 938
24544	legge 20 novembre 1941, n. 1433
24545	legge 20 novembre 1941, n. 1485
24546	legge 20 novembre 1941, n. 1489
24693	legge 26 gennaio 1942, n. 57
24810	legge 30 marzo 1942, n. 437
24811	legge 30 marzo 1942, n. 438
24853	legge 7 maggio 1942, n. 853
24948	legge 21 giugno 1942, n. 891
24949	legge 21 giugno 1942, n. 892
24951	legge 21 giugno 1942, n. 900
24953	legge 21 giugno 1942, n. 955
24954	legge 21 giugno 1942, n. 1064

Voce	Atto normativo
25023	legge 24 luglio 1942, n. 1116
25024	legge 24 luglio 1942, n. 1117
25107	legge 18 ottobre 1942, n. 1329
25113	legge 18 ottobre 1942, n. 1344
25133	legge 24 ottobre 1942, n. 1448
25197	legge 7 dicembre 1942, n. 1855
25235	legge 24 dicembre 1942, n. 1818
25393	legge 19 aprile 1943, n. 487
26361	decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21
26434	decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296
27456	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 304
27765	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 663
28278	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1253
28409	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1327
28413	legge 29 settembre 1947, n. 1655
28470	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1320
28600	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455
28653	legge 13 novembre 1947, n. 1422
28654	legge 13 novembre 1947, n. 1452
28695	legge 27 novembre 1947, n. 1442
28696	legge 27 novembre 1947, n. 1491
28764	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1769
28775	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609
28776	legge 16 dicembre 1947, n. 1443
28780	legge 16 dicembre 1947, n. 1621
28785	legge 16 dicembre 1947, n. 1657
28786	legge 16 dicembre 1947, n. 1663
28787	legge 16 dicembre 1947, n. 1672

Voce	Atto normativo
28788	legge 16 dicembre 1947, n. 1682
28789	legge 16 dicembre 1947, n. 1728
28790	legge 16 dicembre 1947, n. 1757
28791	legge 16 dicembre 1947, n. 1763
28847	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752

4.17. (Nuova formulazione) I Relatori

ART. 5

Al comma 2, capoverso ART. 17-bis, comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

5. 7. I Relatori.

ART. 17

Sopprimerlo.

17. 3. Il Governo.

ART. 20

Al comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa relativa al, con le seguenti: della dotazione del.

20. 5. I Relatori.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

20. 6. (Nuova formulazione). I Relatori.

ART. 22

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: con oneri esterni non a carico del bilancio con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. 5. I Relatori.

ART. 24

Al comma 1, dopo le parole: alla trasformazione, fusione o soppressione aggiungere le seguenti: , anche sulla base di un confronto con le Regioni e gli Enti Locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza di quelle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali,.

24. 5. (Nuova formulazione) Antonino Foti.

ART. 25

Al comma 2, sostituire la cifra: 1.637.544 con la seguente: 1.637.144.

25. 2. I Relatori.

ART. 27

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. Alla lettera g), dopo le parole: « nomina governativa » sono aggiunte le seguenti: « nonché del consiglio di ammi-

nistrazione dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. »

27. 11. I Relatori.

ART. 31

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: attraverso apposite convenzioni aggiungere le seguenti: nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni.

31. 1. Il Governo.

ART. 32

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: e l'innovazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. È fatta salva la pubblicità sulla *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e i relativi effetti giuridici, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

32. 3. Il Governo.

ART. 33

Al comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

33. 2. I Relatori.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati.

33. 1. I Relatori.

ART. 34

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto in fine il seguente comma: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale ».

b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: «2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta

ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche ».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « del presente articolo « con le seguenti: introdotte dal presente articolo.

34. 2. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

34. 1. I Relatori.

ART. 35

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

35. 1. I Relatori.

ART. 37

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma.

8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.

37. 1. I Relatori.

ART. 40

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

b-bis) al comma 3, lettera b), dopo le parole: « 12 dicembre 2006 », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.

40. 4. I Relatori.

ART. 41

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità e non ne pregiudica le relative finalità, con le seguenti: sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

41. 2. I Relatori.

ART. 42

All'articolo 4 premettere la seguente rubrica: Capo IV-Giustizia.

Conseguentemente, prima dell'articolo 46, sopprimere la rubrica: Capo IV-Giustizia.

42. 1. Zaccaria.

Sopprimerlo.

* **42. 3.** Il Governo.

Sopprimerlo.

* **42. 2.** Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 43

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

43. 9. I Relatori.

ART. 45

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concer-

nenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni.

45. 11. Amici.

Al comma 4, sostituire il quinto, sesto e settimo periodo con il seguente: Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso spese.

45. 14. Amici, Zaccaria, Ferranti.

Al comma 4, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

45. 16. Contento.

ART. 46

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 47, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il

seguinte comma: « Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis non si osservano le disposizioni di questo capo, nonché quelle di cui al capo primo di questo titolo ».

46. 8. I Relatori.

ART. 47

Al comma 8, capoverso ART. 257-bis, sostituire il settimo comma con il seguente: Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza

il ricorso al modello di cui al secondo comma.

47. 10. I Relatori.

ART. 65

Al comma 4, sostituire le parole: il bilancio dello Stato, con le seguenti: la finanza pubblica.

65. 1. I Relatori.

ART. 67

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **67. 3.** Calderisi.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **67. 4.** Picierno.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con i Governatori di alcune province della Repubblica islamica dell'Afghanistan . 57

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Martedì 21 aprile 2009.

Incontro con i Governatori di alcune province della Repubblica islamica dell'Afghanistan.

L'incontro informale si è svolto dalle
12.05 alle 13.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	61
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. (Doc. LXXXVII, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	59
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	62
AVVERTENZA	59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati gli emendamenti Motta 33.1 e 33.2 (*vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'8 aprile*) e invita il relatore ad esprimere il parere su di essi.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, ritiene che prevedere il consenso dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'acquisto o della detenzione di armi sia eccessivo. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti a ritirarli ovvero quantomeno a riformularli nel senso di prevedere che il soggetto che intende acquistare un'arma debba semplicemente informarne le persone conviventi.

Carmen MOTTA (PD), nel dichiararsi disponibile a riformulare i propri emendamenti nel senso prospettato dal relatore, sottolinea l'importanza della proposta normativa in essi contenuta e richiama taluni gravi fatti di sangue di cui si sono resi responsabili, a danno dei conviventi, soggetti che avevano tenuto i conviventi stessi all'oscuro del fatto che detenevano armi. Ritiene inoltre che, tra i due emendamenti, di contenuto analogo, debba essere preferito l'emendamento 33.2, in quanto ha portata più ampia.

Pierguido VANALLI (LNP) *relatore*, propone alla deputata Motta di riformu-

lare il suo emendamento 33.2 nel senso di aggiungere, per chiarezza, dopo le parole « degli interessati », le parole « all'acquisizione e alla detenzione di armi »; nonché di aggiungere, dopo le parole « prevedendo a tal fine », le parole « una idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente ».

Carmen MOTTA (PD) riformula il proprio emendamento 33.2 nei termini suggeriti dal relatore e ritira l'emendamento 33.1.

La Commissione approva l'emendamento Motta 33.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'emendamento approvato sarà trasmesso alla XIV Commissione unitamente alla relazione sul disegno di legge comunitaria.

Piergusido VANALLI (LNP) *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore e nomina il deputato Piergusido Vanalli relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

(Doc. LXXXVII, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Piergusido VANALLI (LNP) *relatore*, formula una proposta di nulla osta sulla relazione in titolo (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.
Atto n. 69.*

SEDE REFENTE

*Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.*

*Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.*

*Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.*

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

All'articolo 33, comma 1, lettera h), dopo le parole: « degli interessati », aggiungere le seguenti: « all'acquisizione e alla detenzione di armi » e, dopo le parole: « prevedendo a tal fine », aggiungere le seguenti: « una idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente ed ».

33. 2. *(nuova formulazione)* Motta, Amici.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per le parti di compe-
tenza, il disegno di legge comunitaria per
il 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal
Senato),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007;

rilevato che si tratta della relazione presentata il 31 gennaio 2008 dal precedente Governo e formalmente ripresentata nella legislatura in corso, il 6 ottobre 2008, dal Governo in carica;

considerato che la relazione contiene un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 nonché indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008 e che è pertanto un documento in gran parte superato e, in ogni caso, definito dal Governo precedente;

esprime

NULLA OSTA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini	63
AVVERTENZA	63

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 aprile 2009.

Disposizioni in materia di pedofilia.

**C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano,
C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba,
C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292
Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e
C. 2116 Mussolini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
13.55 alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno
non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile.*

C. 1441-bis-B, approvato dal Senato.

*Disposizioni per garantire l'accesso alle
cure palliative e alle terapie per il dolore.
C. 624 Binetti ed abb.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione formulata dal Relatore</i>)	71
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.10.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che sono stati presentati taluni emendamenti (*vedi allegato 1*) alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, alcuni dei quali risultano inammissibili per estraneità di materia.

A tale riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera, sono ammissibili gli

emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie attinenti all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, il quale stabilisce che la legge comunitaria può contenere, in sostanza, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana, ovvero disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee.

Alla luce di tale criterio risultano inammissibili i seguenti emendamenti:

Strizzolo 22.15, il quale prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee contengano messaggi recanti avvertenze circa i rischi connessi al gioco, dettando previsioni specifiche in merito alle caratteristiche grafiche di tali messaggi;

Strizzolo 22.16, il quale prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali predisponga campagne di informazione e sensibilizzazione per diffondere la conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco e per predisporre programmi volti ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e le scommesse;

Strizzolo 22.17, il quale prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali predisponga programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, prevedendo altresì specifici benefici per i progetti relativi alla tutela della salute dei minori contro tale fenomeno.

Tali emendamenti, oltre a non essere finalizzati a perseguire le finalità proprie della legge comunitaria, non presentano nemmeno una connessione diretta con le disposizioni del provvedimento in materia di giochi. Essi infatti non intervengono sulla disciplina dei giochi e delle scommesse e sul relativo regime concessorio, ma riguardano la diversa tematica della prevenzione e della tutela sanitaria dai fenomeni di dipendenza dal gioco.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione sul disegno di legge C. 2320 (*vedi allegato 2*).

Passando quindi alla valutazione degli emendamenti presentati al disegno di legge, esprime parere contrario sull'emendamento Strizzolo 22.1, ritenendo che la previsione in esso contenuta, secondo la quale il corrispettivo della cessione di immobili acquisiti attraverso mutui o finanziamenti bancari non può essere fiscalmente inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato, sia eccessivamente restrittiva, in quanto in alcuni casi l'acquirente ottiene dalla banca un ammontare di finanziamento superiore al prezzo dell'immobile.

Illustra quindi il proprio emendamento 22.2, di cui raccomanda l'approvazione, che apporta alcune correzioni di carattere formale al testo dell'articolo 22.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Strizzolo 22.3, Zeller 22.4, Strizzolo 22.5, 22.6, 22.7, 22.8 e 22.9. Con particolare riferimento all'emendamento 22.5, sottolinea come esso non appaia condivisibile, in quanto obbliga anche i soggetti che siano già titolari di concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi e scommesse e che intendano operare tale attività attraverso modalità *on line* ad ottemperare ai requisiti previsti dal comma 15 dell'articolo 22 per i nuovi soggetti che intendano richiedere una nuova concessione per l'esercizio dei giochi a distanza.

Invita quindi al ritiro dell'emendamento Contente 22.10, il cui contenuto corrisponde in parte a quello dell'emendamento Bernardo 22.11, sul quale esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento Strizzolo 22.12, esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 22.13, ed esprime parere contrario sull'emendamento Strizzolo 22.14.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccuzzi 30.1, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che all'articolo 30, comma 1, lettera *f*), numero 3, dopo le parole: « adottato » siano inserite le seguenti: « , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, »; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Ceccuzzi 30.2 a condizione che sia riformulato nel senso di inserire, all'articolo 30, comma 1, lettera *g*), dopo le parole: « tutela del consumatore » le seguenti: « comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto ».

Informa inoltre che la Banca d'Italia ha espresso taluni rilievi in merito alla formulazione dell'articolo 30, segnalando l'opportunità che ad esso siano apportate talune modificazioni. Si riserva di approfondire ulteriormente tale questione, anche al fine dell'eventuale presentazione di un emendamento in materia.

Franco CECCUZZI (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula conseguentemente i propri emendamenti 30.1 e 30.2.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (*vedi allegato 3*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.30.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI****ART. 22.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato».

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis) All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato».

22. 1. Strizzolo.

Al comma 8, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4;

al comma 9, sostituire le parole: commi da 5 a 7 con le seguenti: commi 4 e 7.

22. 2. Il Relatore.

Al comma 9, sopprimere le parole da: tuttavia fino a: trattamento fiscale applicato.

22. 3. Strizzolo.

Al comma 10 premettere il seguente periodo:

« In deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1, il governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE in materia IVA intracomunitaria relativamente al luogo di prestazione dei servizi, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge. »

22. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e che si adeguano a quanto previsto dal comma 15.

22. 5. Strizzolo.

Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: non inferiore ad euro 1.500.000 con le seguenti: non inferiore ad euro 2.000.000 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con un utile di esercizio nel corso degli ultimi due esercizi anteriori alla

presentazione della domanda e senza pendenze e contenziosi con l'amministrazione pubblica.

22. 6. Strizzolo.

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: 300.000 con le seguenti: 400.000.

22. 7. Strizzolo.

Al comma 16, lettera b), sostituire le parole: 50.000 con le seguenti: 75.000.

22. 8. Strizzolo.

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: 350.000 con le seguenti: 450.000.

22. 9. Strizzolo.

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, al comma 27, sostituire la parola: 26 con la seguente: 25.

22. 10. Contento.

Al comma 26, sopprimere le parole: con l'arresto fino a tre mesi o.

22. 11. Bernardo.

Al comma 30 dopo le parole: dei monopoli di Stato aggiungere le seguenti: da adottarsi entro il 30 settembre 2009.

22. 12. Strizzolo.

Al comma 30, dopo le parole: in tutto o in parte, inserire le seguenti: relativamente ai giochi di cui al comma 11,.

22. 13. Bernardo.

Al comma 30, dopo le parole: gli obblighi, aggiungere le seguenti: e le sanzioni.

22. 14. Strizzolo.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:

a) il gioco provoca dipendenza;

b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;

c) questo gioco può nuocere alla tua salute;

d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;

e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;

f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.

34-ter. Le avvertenze di cui al comma 34-bis si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.

34-quater. Il testo delle avvertenze di cui al comma 35-bis è stampato:

a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;

c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 millimetro e massimo di 3 millimetri, ricompreso nelle superfici indicate al comma 34-*bis*, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.

34-*quinquies*. Le avvertenze di cui al comma 34-*bis* sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

34-*sexies*. Le avvertenze di cui al comma 34-*bis* sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

34-*septies*. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data dello gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte ».

22. 15. Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 200 il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza dai giochi

e dalle scommesse, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo e dalle scommesse;

b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;

c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare e scommettere.

34-*ter*. Le campagne di informazione di cui al comma 34-*bis* possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radiotelevisione italiana Spa e le altre emittenti a carattere nazionale e locale, e con la Federazione italiana editori giornali.

34-*quater*. Per le finalità di cui al comma 34-*bis*, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;

34-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 34-*bis* a 35-*quater*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

22. 16. Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse.

34-*ter*. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dai giochi e dalle scommesse.

34-*quater*. Ai maggiori oneri di cui da 34-*bis* a 34-*ter*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

22. 17. Strizzolo.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera f), numero 3, dopo la parole: sentita la Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

30. 1. Ceccuzzi.

Al comma 1, lettera f), numero 3) dopo le parole: adottato inserire le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

30. 1. (Nuova formulazione) Ceccuzzi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) coordinare il testo unico, di cui al Capo VI, Titolo I, del decreto legislativo n. 385 del 1993, e le altre disposizioni aventi come oggetto la tutela del consumatore, comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto.

30. 2. Ceccuzzi.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: tutela del consumatore inserire le seguenti: comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto,.

30. 2. (Nuova formulazione) Ceccuzzi.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008;

evidenziato, in linea generale, come il provvedimento contenga numerose disposizioni afferenti gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia sotto il profilo tributario, sia sotto il profilo del diritto societario, sia per quanto riguarda la tutela dei consumatori nel settore del credito;

sottolineato positivamente come alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento consentano di chiudere numerose procedure d'infrazione per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia, contribuendo in tal modo a ridurre ulteriormente il numero delle infrazioni in essere ed a migliorare la qualità della partecipazione del Paese al processo normativo comunitario;

sottolineato come i commi da 1 a 3 dell'articolo 22, che modificano il regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata, consentano di superare la procedura d'infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

rilevato inoltre come i commi da 4 a 10 del medesimo articolo 20, i quali in-

tervengono sulla disciplina dell'IVA, con particolare riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione relative a operazioni principali fra soggetti appartenenti all'Unione europea, alla determinazione della base imponibile, alla disciplina dei rimborsi ed all'individuazione delle operazioni intracomunitarie, siano volte a consentire la conclusione della procedura d'infrazione avviata in materia nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, nonché ad allineare taluni aspetti della normativa nazionale alla disciplina comunitaria;

evidenziato come i commi da 11 a 34 del già richiamato articolo 22, che intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ripropongano sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 149 del 2008, introdotto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente e successivamente soppresso dall'Assemblea della Camera dei deputati;

sottolineato altresì come le richiamate disposizioni di cui ai commi da 11 a 34 dell'articolo 22 consentono di superare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea con riferimento alla mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d'appalto, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, nonché in merito al contrasto tra la normativa italiana vigente

in materia di organizzazione e di raccolta di scommesse sportive e l'articolo 49 del Trattato della Comunità europea;

evidenziato come l'articolo 32, che riduce da 120 a 90 giorni il termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo, consenta di superare la procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea per il contrasto della legislazione italiana, che prevede un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE;

sottolineato come l'articolo 39, il quale modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società, consenta di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per la mancata comunicazione, da parte dell'Italia, delle misure di recepimento della predetta direttiva 2003/58;

rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;

segnalato, nello specifico, come molte delle direttive rilevanti per la competenza della Commissione Finanze abbiano termini di recepimento in scadenza nel corso del 2009, e come sia dunque necessario che il Governo predisponga in tempi brevi i relativi decreti legislativi di attuazione, al fine di evitare di incorrere nei rilievi della Commissione europea;

valutato positivamente come, per quasi tutte le direttive afferenti ad ambiti di competenza della Commissione Finanze contemplate nell'ambito del disegno di

legge, si preveda che il loro recepimento avvenga sottoponendo al parere della Commissione i relativi schemi di decreto;

ribadita la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia realizzata in termini tali da ridurre il più possibile gli appesantimenti burocratici e gli oneri finanziari gravanti sui cittadini e sulle imprese;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 5 dell'articolo 22, il quale novella l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, provveda la Commissione di merito ad eliminare il riferimento, contenuto nella lettera b) del nuovo primo comma del richiamato articolo 39, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche », il quale risulta tuttavia ormai superato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 22, comma 2, il quale stabilisce che la nuova aliquota della ritenuta fiscale, stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 22 sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista prevista dall'articolo 168-bis del TUIR, si applica sugli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, valuti la Commissione di merito, anche sulla scorta della segnalazione in tal senso espressa dall'Agenzia delle entrate, se la decorrenza fissata dalla disposizione sia idonea a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione.

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1);

rilevato in primo luogo come la Relazione sia stata presentata nella precedente legislatura, contenendo dunque un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008, ed appaia dunque in gran parte superata;

evidenziato comunque positivamente come il Governo, ripresentando un documento predisposto dal precedente Esecutivo, abbia voluto privilegiare la continuità dell'azione politica svolta in seno agli organismi comunitari;

sottolineato come le recenti vicende che hanno condotto al grave stato di crisi, prima dei mercati finanziari, e, poi, dell'economia internazionale nel suo complesso, impongano all'Unione europea, ai Governi ed ai Parlamenti nazionali di spezzare il legame perverso che scarica gli effetti della turbolenza finanziaria sulla cosiddetta « economia reale », per innescare una netta inversione del ciclo economico;

evidenziato come tale condizione di emergenza ponga altresì l'esigenza di verificare approfonditamente l'adeguatezza del quadro normativo vigente in materia di mercati finanziari e di rafforzare conseguentemente l'azione normativa e di vigilanza svolta in materia dell'Unione europea;

evidenziata la necessità di un ulteriore aggiornamento della disciplina in materia di mercati finanziari, in particolare per eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche finanziarie poco trasparenti, se non addirittura irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria;

sottolineata inoltre l'esigenza di rivedere gli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali operanti a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, laddove più deboli si sono dimostrati i sistemi di vigilanza;

sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2007 si sia registrata una significativa riduzione del numero delle infrazioni per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia;

evidenziata la necessità di proseguire ulteriormente in tale percorso di riduzione delle infrazioni aperte nei confronti dell'Italia, il quale rimane tuttora lo Stato membro nei confronti del quale sussiste il più alto numero di infrazioni, al fine di rafforzare la credibilità del Paese nelle sedi europee;

sottolineato negativamente il sostanziale stallo del dibattito politico volto a definire una base imponibile comune con-

solidata nel settore della tassazione societaria, ovvero a perseguire una maggiore armonizzazione tra le politiche fiscali tra gli Stati membri, al fine di eliminare la concorrenza fiscale dannosa e di superare gli ostacoli fiscali al funzionamento del mercato interno;

ribadita l'esigenza di favorire il raggruppamento, in tutte le competenti sedi comunitarie, di un accordo tra gli Stati membri che consenta di apportare alla disciplina in materia di IVA quei correttivi utili ad introdurre più efficaci strumenti di lotta contro il fenomeno delle frodi e dell'evasione fiscale in materia, che ha ormai raggiunto livelli intollerabili;

rilevato come il compromesso politico raggiunto recentemente sulla proposta di direttiva in materia di revisione del regime delle aliquote ridotte IVA, non consenta, a causa dei contrapposti veti politici tra i Paesi membri, di giungere ad una complessiva riforma del settore che superi l'attuale negativo stato di frammentazione esistente in materia, limitandosi sostanzialmente a rendere permanente l'attuale sistema di deroghe;

valutata positivamente l'azione svolta dall'Agenzia delle Dogane nella cooperazione doganale a livello comunitario ed internazionale, nonché nell'ambito della promozione di strategie di azione comune in questo settore, in particolare al fine di contrastare i fenomeni della contraffazione e del contrabbando;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'esigenza che il Governo continui a farsi promotore, nelle opportune sedi comunitarie, di una complessiva revisione ed aggiornamento del quadro normativo relativo ai mercati finanziari e creditizi, in particolare al fine di eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche

finanziarie poco trasparenti o irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria;

b) in tale ambito si segnala la necessità di procedere ulteriormente in un'incisiva revisione degli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, di superare l'eccessivo ricorso all'autoregolamentazione che ha caratterizzato l'ultimo decennio, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali attivi a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, nei quali i sistemi di vigilanza sono risultati meno efficaci;

c) al riguardo si rileva la necessità di rendere più uniformi e rigorosi gli standard di vigilanza a livello europeo, che devono essere tradotti in atti vincolanti e puntuali e non più a generiche linee guida, riducendo i margini di discrezionalità ai singoli Stati membri o alle singole autorità di vigilanza ed eliminando dalla normativa ambiguità, opzioni ed eccezioni che possano essere utilizzate a fini elusivi;

d) in particolare appare opportuno giungere in tempi rapidi all'approvazione della proposta di direttiva, recentemente elaborata dalla Commissione europea, relativa al regime di vigilanza sugli *hedge fund*, i quali hanno potuto finora operare in una condizione di sostanziale assenza di controlli ed hanno in molti casi costituito un fattore causante della crisi finanziaria in atto, al fine di introdurre più rigorosi principi in materia di trasparenza e di utilizzo della leva finanziaria;

e) sebbene non sia probabilmente utile puntare ad un accentramento della vigilanza a livello europeo, si evidenzia comunque l'esigenza di definire requisiti di indipendenza minimi comuni delle autorità di vigilanza, sistemi di verifica a livello europeo sulla corretta applicazione della regolamentazione nei singoli ordinamenti, nonché di definire forme di vigi-

lanza unificata europea sugli operatori finanziari che svolgono la loro attività a livello transnazionale;

f) si sottolinea inoltre come la gravità della crisi richieda un'analisi chiara, e la definizione di una politica economica comune a livello europeo, di cui attualmente l'Unione è sotto molti aspetti priva, in particolare nel settore delle politiche tributarie, al fine di evitare che la concorrenza tra i sistemi nazionali si traduca in forme di « *dumping* fiscale », che minerebbero la crescita e l'occupazione;

g) in tale contesto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di farsi promotore di una revisione dell'accordo

politico raggiunto recentemente sulla proposta di direttiva in materia di revisione del regime delle aliquote ridotte IVA, al fine di evitare la mera stabilizzazione dell'attuale sistema di deroghe, che si caratterizza per l'estrema frammentazione ed irrazionalità;

h) sempre nel quadro del coordinamento tra le politiche economiche, ed alla luce delle decisioni recentemente assunte in senso al G20, si rileva altresì la necessità di porre in essere tutti gli strumenti atti ad assicurare un'adeguata disponibilità di credito al sistema economico, al fine di evitare che la situazione di difficoltà o le esigenze di equilibrio finanziario degli operatori creditizi pregiudichino la stessa sopravvivenza di vasti comparti produttivi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni, associazioni ed esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	76
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00818 Ghizzoni: Criteri di nomina del dottor Bruno Vespa nel CdA della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma	77
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	80
5-00882 Picchi: Status e finanziamenti della Biblioteca nazionale centrale di Firenze	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	81
5-00914 Giulietti: Misure a tutela di Palazzo Labia in vista della sua vendita	77
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	83
5-00965 Levi: Sul funzionamento del Centro per il libro e la lettura	77
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	84
5-01030 Carlucci: Iniziative a tutela del patrimonio culturale e storico della città di Ruvo di Puglia	78
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	85
5-01053 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla sostituzione del lastricato antico di Piazza Cavalli a Piacenza	78
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	86
5-01135 Zazzera: Nomina dei nuovi componenti del Consiglio superiore dei beni culturali .	78
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	87
5-01148 Capitanio Santolini: Strumenti di finanziamento dell'Istituto dell'enciclopedia italiana G. Treccani	78
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	88
AVVERTENZA	79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 aprile 2009.

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni, associazioni ed esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953

Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti ».

L'audizione si è svolta dalle 11.35 alle 13.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 13.15.**5-00818 Ghizzoni: Criteri di nomina del dottor Bruno Vespa nel CdA della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta che giunge peraltro con grande ritardo. Conosce in modo approfondito gli obiettivi della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma che sono molti di più di quelli indicati nella risposta del rappresentante del Governo per giustificare la nomina del dottor Vespa a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Rileva altresì che la rinuncia del maestro Morricone comportava la necessità di scegliere un rappresentante di eguale spessore artistico, visto che le competenze giuridiche e manageriali sono già adeguatamente possedute dagli altri componenti del consiglio di amministrazione. Sottolinea d'altra parte che altri soggetti avrebbero potuto essere scelti al posto del dottor Vespa, a tutti noto come famoso giornalista e scrittore, che non sembra possedere le qualità artistiche specifiche per ricoprire il ruolo al quale è stato indicato che erano proprie del maestro Ennio Morricone.

5-00882 Picchi: Status e finanziamenti della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guglielmo PICCHI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che dalla stessa emerge che vi è l'attenzione del Governo sulle vicende della Biblioteca nazionale di Firenze. Si tratta di un interesse giustificato e rilevante anche alla luce delle notizie di stampa susseguitesì recentemente. Auspica peraltro che siano fatti ulteriori sforzi per sostenere la biblioteca in questione, compatibilmente con le esigenze di bilancio dello Stato.

5-00914 Giuliotti: Misure a tutela di Palazzo Labia in vista della sua vendita.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che se la vendita è ammissibile dal punto di vista giuridico, occorre comprendere se lo sia altrettanto dal punto di vista culturale. Da questa scelta potrebbe derivare infatti l'impossibilità per i cittadini di conoscere l'importante patrimonio storico-artistico contenuto in Palazzo Labia, con conseguenze anche molto gravi per le risorse allo Stato.

5-00965 Levi: Sul funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ricardo Franco LEVI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della sorprendente risposta ricevuta, poiché lascia inalterata la decisione di cancellare il capitolo di bilancio relativo al Centro del libro,

nonostante le recenti dichiarazioni espresse in senso contrario dal Ministro Bondi. Rileva inoltre che le somme stanziare indicate nella risposta non sono comunque sufficienti, specie se si considera che per quel che riguarda il 2010 la situazione non è definita in alcun modo. Auspica, quindi, che il rappresentante del Governo espliciti il proprio orientamento sul Centro del libro in modo chiaro favorendone il rilancio e non frustrandone le importanti potenzialità.

5-01030 Carlucci: Iniziative a tutela del patrimonio culturale e storico della città di Ruvo di Puglia.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gabriella CARLUCCI (PdL), replicando, si dichiara sinceramente soddisfatta della risposta ricevuta che evidenzia come si sia messo fine, finalmente, alla costruzione del ripetitore in oggetto sulla Cattedrale di Ruvo.

5-01053 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla sostituzione del lastricato antico di Piazza Cavalli a Piacenza.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tommaso FOTI (PdL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando innanzitutto che la piazza non è un *bene immobile* come invece erroneamente affermato dalla risposta in merito, probabilmente per uno « svarione » degli uffici del Ministero. Sottolinea inoltre che l'intervento è stato definito « maldestro » dalla popolazione locale e che occorrerebbe valutarne quindi l'opportunità. Prende atto, in ogni caso, del fatto che nella risposta si chia-

risce chi sia il soggetto che ha autorizzato l'opera.

5-01135 Zazzera: Nomina dei nuovi componenti del Consiglio superiore dei beni culturali.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che nel Consiglio superiore dei beni culturali occorre che operino soggetti di grande spessore che siano assolutamente imparziali. Sottolinea, altresì, che il metodo per sostituire le persone che vi operano deve essere trasparente, privilegiando professionalità e competenza e non la parentela con rappresentanti parlamentari della maggioranza.

5-01148 Capitano Santolini: Strumenti di finanziamento dell'Istituto dell'enciclopedia italiana G. Treccani.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta ricevuta. Se infatti effettivamente vi è stata una disattenzione da parte dell'Istituto Treccani sulla mancata richiesta di finanziamenti, un ente di così grande prestigio avrebbe comunque meritato un'attenzione maggiore da parte del Governo. Auspica quindi che sia prevista la concessione di altri finanziamenti, indipendentemente dall'esistenza di specifiche richieste formulate in tal senso dall'Istituto.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Doc. LXXXVII, n. 1.

ALLEGATO 1

5-00818 Ghizzoni: Criteri di nomina del dottor Bruno Vespa nel CdA della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco alla richiesta dell'onorevole interrogante relativa alla nomina del dottor Bruno Vespa quale rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, organo che, com'è noto, a causa della situazione di estrema criticità economico-finanziaria ed amministrativa della Fondazione, è stato sciolto con Decreto ministeriale 3 aprile 2009, con contestuale nomina per un periodo di tre mesi del Sindaco di Roma ing. Giovanni Alemanno.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Maestro Ennio Morricone dall'incarico di Consigliere di amministrazione della Fondazione, il dottor Bruno Vespa, in data 17 dicembre 2008, è stato designato dal Ministro quale nuovo componente del predetto Consiglio di amministrazione.

A tal proposito evidenzio che i componenti del Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dallo Statuto della Fondazione, devono possedere requisiti di onorabilità, di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività rientranti nelle finalità della Fondazione medesima.

La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, infatti, persegue tra le proprie finalità statutarie, in conformità a quanto

disposto dall'articolo 3, del decreto legislativo n. 367 del 1996 in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, la diffusione dell'arte musicale, la formazione e la valorizzazione professionale dei quadri artistici e tecnici, nonché l'educazione musicale della collettività.

Nell'ambito di tali finalità, la Fondazione ha il compito, tra gli altri, di realizzare attività ed interventi volti alla diffusione della cultura musicale ed alla promozione della ricerca musicale, anche in funzione di promozione sociale e culturale.

In tale ottica il dottor Bruno Vespa, giornalista di chiara fama e personalità di grande rilievo nel panorama culturale del nostro Paese, è stato ritenuto particolarmente qualificato a ricoprire l'incarico in argomento, anche in virtù della sua comprovata esperienza e dell'alta professionalità acquisita, con particolare riguardo all'attività di informazione, comunicazione e divulgazione culturale.

Il dottor Vespa possiede inoltre competenza nelle materie giuridiche, in coerenza quindi con le specifiche funzioni demandate al Consiglio di amministrazione, connesse alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione.

ALLEGATO 2

5-00882 Picchi: Status e finanziamenti della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Picchi sulla situazione riguardante la Biblioteca Nazionale di Firenze. A tal proposito rappresento innanzitutto che i segnalati problemi relativi all'organico della citata Biblioteca sono tenuti in debita considerazione da questo Ministero, che sta per completare le procedure dei concorsi banditi a seguito della legge finanziaria 2008.

Per quanto riguarda le preoccupazioni segnalate dell'interrogante circa l'attuale situazione del complesso delle attività svolte dalla Biblioteca di Firenze, evidenzio che, a seguito di una recente riorganizzazione del lavoro operata dal suo Direttore:

sono stati mantenuti i compiti indispensabili di ricezione del deposito legale e di produzione della Bibliografia Nazionale Italiana;

alcuni servizi al pubblico, quali quelli di prelievo, di ricollocazione del materiale bibliografico e di ausilio alla vigilanza, sono stati garantiti fino al 30 settembre 2008 da una Società esterna grazie ad un contributo straordinario dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze che ha permesso l'assunzione a termine di n. 7 unità di personale e ha consentito non solo di dare agli utenti prestazioni efficaci, ma anche di utilizzare alcune unità della Biblioteca, liberate dal lavoro della distribuzione, negli uffici «accessionamento» e deposito legale di monografie e periodici. Il mancato rinnovo della predetta sponsorizzazione e la mancata individuazione, al momento, di altri sponsor la cui ricerca è comunque in costante svolgimento da parte dell'Istituto, ha prodotto come unica

conseguenza negativa che, a decorrere dal 9 febbraio 2009, il servizio di prelievo del materiale bibliografico dai magazzini sarà limitato al solo mattino, fermo restando che, comunque, le opere prenotate o in deposito potranno essere distribuite anche in orario pomeridiano.

La situazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, così come illustrata dall'onorevole interrogante, va peraltro esaminata nel più ampio contesto delle risorse finanziarie a disposizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, come tutte le altre Amministrazioni pubbliche, deve necessariamente e responsabilmente confrontarsi con le attuali condizioni del bilancio generale dello Stato e dell'economia mondiale.

A tal proposito evidenzio che, nonostante ciò, nell'anno 2008 il Ministero ha erogato alla Biblioteca fondi ordinari per il funzionamento per un importo totale di 1 milione 814 mila euro, nonché i seguenti ulteriori fondi destinati:

all'adeguamento della normativa antincendio – euro 1 milione 229 mila;

alle scaffalature dell'ala nuova della Biblioteca – euro 200 mila;

al completamento dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione dell'ala nuova della Biblioteca, finanziati con i fondi del gioco del Lotto:

per gli anni 2004-2006 euro 1 milione;

per gli anni 2007-2009 euro 1 milione 527 mila di cui già accreditati euro 295 mila.

Sono stati, inoltre, stanziati, ma non ancora erogati, euro 700 mila per il restauro di una porzione delle coperture

della ex Caserma Curtatone, assegnate per le esigenze logistiche alla Biblioteca.

Oltre alle suddette risorse economiche sono stati altresì erogati alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, euro 110 mila per la tutela del patrimonio librario.

ALLEGATO 3

5-00914 Giulietti: Misure a tutela di Palazzo Labia in vista della sua vendita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione dell'onorevole Giulietti relativa alla vendita di Palazzo Labia, rappresento che l'immobile in questione, attualmente di proprietà della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. – è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui alla Parte seconda del Decreto Legislativo 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), in virtù del riconoscimento di bene di interesse culturale particolarmente importante. Evidenzio, inoltre, che sono soggette alle citate disposizioni di tutela anche le opere d'arte pertinenti all'immobile, singolarmente specificate nell'elenco allegato al decreto ministeriale 21 maggio 1964, modificativo del decreto ministeriale 29 febbraio del medesimo anno, provvedimenti tuttora vigenti.

Per quanto concerne la specifica questione dell'eventuale alienazione del Palazzo, faccio presente che tale atto non necessita della previa autorizzazione di questo Ministero ai sensi dell'articolo 56 del citato codice dei beni culturali in quanto la R.A.I., essendo società per azioni, ha qualificazione di persona giuri-

dica con fine di lucro. Evidenzio, però, che sussiste comunque l'obbligo di denuncia di trasferimento del bene da parte dell'alienante previsto dall'articolo 59, comma 2, lettera *a*), del codice e che trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli 60 e seguenti in tema di acquisto in via di prelazione.

In merito all'ulteriore richiesta dell'onorevole interrogante circa la futura possibilità di effettuare visite guidate al ciclo degli affreschi del Tiepolo e alle altre opere, sino ad oggi garantite dalla RAI, sottolineo che presso la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, risulta depositato un atto di convenzione con cui si stabilisce l'apertura al pubblico nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 16, previo appuntamento telefonico. Il predetto atto, tuttora efficace, essendo soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, esplica i propri effetti anche nei confronti degli aventi causa dell'attuale proprietario.

ALLEGATO 4

5-00965 Levi: Sul funzionamento del Centro per il libro e la lettura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Levi concernente la necessità di procedere alla organizzazione del Centro per il libro e la lettura e di assegnare gli stanziamenti essenziali per il suo funzionamento.

A tal proposito rappresento che per la definitiva soluzione della vicenda sono state intraprese una serie di iniziative.

In particolare, per l'anno in corso, al fine di consentire alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore di proseguire la propria attività istituzionale in materia di promozione del libro e della lettura, nonché di onorare gli impegni assunti a tal fine in Italia e all'estero, nella programmazione delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 1142, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) è stato previsto uno

specifico progetto con la corresponsione di risorse finanziarie pari a 1 milione e cinquecento mila euro.

Inoltre, sono in corso di definizione specifiche iniziative volte da un lato ad assicurare, a decorrere dal 2010, la provvista finanziaria necessaria per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, dall'altro a provvedere all'organizzazione ed al funzionamento del predetto Centro, con particolare riguardo alla definizione dei compiti, all'individuazione degli organi e delle loro funzioni, alla disciplina dell'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.

Tutto ciò, analogamente a quanto già disposto per gli altri Istituti del Ministero dotati di autonomia speciale.

ALLEGATO 5

5-01030 Carlucci: Iniziative a tutela del patrimonio culturale e storico della città di Ruvo di Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco alla richiesta dell'Onorevole Carlucci e altri riguardante la segnalata iniziativa della Società Vodafone volta ad installare, presso un palazzo adiacente la Cattedrale del Comune di Ruvo di Puglia, un ripetitore di antenna UMTS e videochiamate.

A tal proposito faccio presente che la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per le Province di Bari e Foggia ha effettuato un sopralluogo da cui è emerso che sulle coperture dell'immobile in argomento, sito nel Comune di Ruvo di Puglia, Largo Cattedrale n. 15, denominato Palazzo Pirlo-Rubini, non è stata installata alcuna antenna.

Sottolineo, inoltre, che il predetto Organo periferico del Ministero, in applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 42/2004 (codice dei beni culturali) e degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 (norme in materia di accesso ai documenti am-

ministrativi), ha avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di Palazzo Pino-Rubini, dandone comunicazione ai proprietari, sulla base del fatto che l'immobile è « esempio particolarmente importante di architettura civile dei secoli XVII-XIX ».

Il procedimento avviato, il cui atto conclusivo sarà emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia nel termine di 210 giorni, comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal citato codice dei beni culturali riguardanti la vigilanza, l'ispezione, le misure di protezione e i limiti all'alienazione dei beni culturali. In particolare evidenzio che qualsiasi intervento sull'immobile in argomento dovrà ottenere il preventivo parere di questo Dicastero espresso dalla citata Soprintendenza.

ALLEGATO 6

5-01053 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla sostituzione del lastricato antico di Piazza Cavalli a Piacenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco alla richiesta dell'Onorevole Foti, volta a conoscere quale Amministrazione abbia effettuato la scelta di sostituire il lastricato antico di Piazza Cavalli a Piacenza. A tal proposito, nel rappresentare anzitutto che la Piazza in argomento è sottoposta a tutela, diretta ed indiretta, in virtù delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, preciso che l'architetto Luciano Serchia, funzionario delegato presso la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza, nell'articolo pubblicato il 18 febbraio 2009 da «La Cronaca» faceva riferimento all'Amministrazione Comunale di Piacenza, unico Ente proprietario di Piazza Cavalli e titolato alla programmazione di interventi su tale immobile.

Per quanto riguarda le varie fasi e gli aspetti tecnici dei predetti lavori di sostituzione del lastricato antico, rappresento che:

su richiesta del Comune di Piacenza, la citata Soprintendenza, previa attenta valutazione del progetto di manutenzione straordinaria della superficie lapidea della Piazza presentato da quell'Amministrazione Comunale, in data 15 febbraio 2008, ha autorizzato i lavori stabilendo che «...per le lastre, che verranno sostituite con nuovo materiale identico a quello in situ, si dovrà provvedere ad invecchia-

mento del materiale attraverso un trattamento superficiale adeguato»;

per rassicurare le associazioni culturali e i cittadini che avevano espresso dubbi e perplessità sull'intervento in argomento, i funzionari della Soprintendenza, oltre a precisare in più occasioni che si trattava di un intervento parziale di sostituzione delle lastre (circa il 10 per cento della superficie totale), hanno provveduto ad effettuare, in accordo con l'Amministrazione comunale, visite didattiche al cantiere per spiegare a tutti gli interessati le procedure seguite nel corso della manutenzione straordinaria del lastricato pavimentale della piazza;

il predetto funzionario della Soprintendenza, ha partecipato ad un Consiglio Comunale e ad un dibattito pubblico, relazionando sull'argomento e descrivendo le fasi dell'intervento.

Posso pertanto affermare che l'intervento in argomento è da ritenere compatibile con i canoni conservativi della disciplina di restauro, assolutamente adeguato sotto il profilo tecnico e scientifico nonché rispettoso delle caratteristiche monumentali e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di tutela diretta ed indiretta emanati dal Ministero per la salvaguardia del luogo.

ALLEGATO 7

5-01135 Zazzera: Nomina dei nuovi componenti del Consiglio superiore dei beni culturali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta dell'onorevole interrogante relativa alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici faccio presente quanto segue.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal professor Salvatore Settis dall'incarico di componente e Presidente del Consiglio superiore, nonché delle dimissioni del professor Cesare De Seta, del professor Andrea Emiliani e della professoressa Andreina Ricci da componenti del Consiglio medesimo, si è proceduto alla sostituzione di tali componenti in seno al Consiglio in tempi rapidi, anche al fine di non compromettere la regolare e piena funzionalità dell'Organo che, tra l'altro, è chiamato ad esprimere pareri sui programmi nazionali e su questioni di particolare rilievo concernenti il patrimonio culturale.

Le nomine sono state effettuate in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 13, comma 4, lettera *b*), e comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, che prevede che il Ministro scelga i componenti del Consiglio tra eminenti personalità del mondo della cultura.

In particolare:

con decreto ministeriale 25 febbraio 2009 è stato nominato componente e Presidente del Consiglio il professor Andrea Carandini, professore ordinario di Archeologia e Storia dell'arte greca e romana

presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »;

con decreto ministeriale 27 febbraio 2009 sono stati nominati componenti del Consiglio la professoressa Elena Francesca Ghedini, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Padova e direttore del Dipartimento di Archeologia, il professor Emanuele Greco, professore ordinario di Archeologia classica presso l'Università di Napoli « L'Orientale » e direttore della Scuola Archeologica italiana di Atene, e il professor Marco Romano, già professore ordinario di Estetica della città presso le Facoltà di Architettura dell'Università di Venezia e dell'Università di Genova.

Si tratta di illustri docenti universitari ed insigni studiosi che vantano prestigiosi *curricula* accademici e specifiche competenze di carattere tecnico-scientifico, rispondenti in pieno all'esigenza di assicurare un qualificato contributo di comprovata ed elevata professionalità.

Per quanto concerne in particolare la professoressa Elena Francesca Ghedini, la studiosa ha ricoperto e ricopre tuttora importanti incarichi nel mondo accademico e svolge fondamentale attività didattica e di formazione alla ricerca, come attestato dal *curriculum* della stessa, di cui, come richiesto dall'onorevole interrogante, si fornisce copia.

ALLEGATO 8

5-01148 Capitano Santolini: Strumenti di finanziamento dell'Istituto dell'enciclopedia italiana G. Treccani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Capitano Santolini con la quale si chiede di conoscere quali misure intenda adottare il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il sostegno finanziario dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.

Evidenzio anzitutto che tale Istituto ha sempre avuto la massima considerazione ed attenzione da parte di questo Dicastero, dimostrata dalla pluriennale presenza dell'Ente nella tabella triennale degli Istituti Culturali sino al 2008, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996.

A tal proposito giova però sottolineare che la Direzione Generale per i Beni librari, articolazione del Ministero competente a svolgere l'attività istruttoria per

l'inserimento, a domanda, nella predetta tabella al fine della concessione del contributo ordinario annuale dello Stato, non ha ricevuto dall'Istituto Treccani la domanda per l'inserimento nella tabella 2009-2011. La citata Direzione Generale ha peraltro contattato per le vie brevi l'Ente, che ha però confermato di non aver provveduto alla presentazione dell'istanza.

Faccio comunque presente che l'Istituto in argomento ha comunque avanzato istanza di contributo annuale per l'anno finanziario 2009 ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge 534/1996, norma che prevede la possibilità per il Ministro di erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella triennale di cui al citato articolo 1.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti di Telespazio SpA (*Svolgimento e conclusione*) 89
Sull'ordine dei lavori 90

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01303 Mariani: provvedimenti urgenti in materia di bonifica dei siti inquinati 90

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 94

5-01304 Scilipoti: iniziative a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini nell'area industriale della Valle del Mela 91

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 96

5-01305 Tommaso Foti: realizzazione di un impianto di biogas nel comune di Alseno 91

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 99

5-01306 Libè: misure a tutela delle condizioni ambientali e igienico-sanitarie dell'area lambita dal fiume Liri 92

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 101

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 92

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 103

RISOLUZIONI:

7-00132 Guido Dussin: definizione di un programma poliennale di interventi per la difesa del suolo (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00040*) 93

ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 104

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti di Telespazio SpA.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Lucio MAGLIOZZI, *direttore generale*, e Marcello MARANESI, *responsabile Linea di Business Osservazione della Terra*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco NUCARA (Misto-Liberal Democratici-Repubblicani), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Alessandro BRATTI (PD) e Domenico SCILIPOTI (IdV) ai quali risponde Lucio MAGLIOZZI, *direttore generale*.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il testo del decreto legislativo n. 30 del 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non contiene l'indicazione di una sostanza, considerata pericolosa, il MTBE (metil terz-butil etere) che, nella versione sottoposta al parere della Commissione, era contenuta nella tabella di cui all'Allegato 3. Chiede, quindi, alla Presidenza di accertare i motivi di tale omissione, ritenendo particolarmente grave tale vicenda, non solo sul piano sostanziale, dato che la mancata inclusione di tale sostanza tra quelle inquinanti rischia di provocare gravi danni all'ambiente e alla salute umana, ma anche in merito ai rapporti tra Parlamento e Governo, dal momento che il testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi dovrebbe essere, poi, modificato dal Governo solo nel senso indicato dalla Commissione, che, in

tal caso, non si è espressa nel senso della soppressione della sostanza in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, prende atto di quanto sollevato dal deputato Bratti, riservandosi, al riguardo, di svolgere gli approfondimenti necessari a chiarire la vicenda.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.15.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica, con riferimento allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno, che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01303 Mariani: provvedimenti urgenti in materia di bonifica dei siti inquinati.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD) prende atto dell'articolata risposta nella quale si rinvennero elementi in parte condivisibili, ad esempio con riferimento alla scarsità delle risorse disponibili per le bonifiche

e ai due criteri utilizzati per la scelta dei primi siti da bonificare – qualifica di siti di interesse nazionale e immediata cantierabilità degli interventi di bonifica. Ritene tuttavia, che se i siti individuati sono effettivamente soltanto i tre siti indicati nell'interrogazione in titolo, allora ci si troverebbe di fronte ad una scelta inaccettabile del Governo. A suo giudizio, infatti, molti altri siti hanno le caratteristiche richiamate, a partire da alcuni siti del Mezzogiorno, e sarebbe davvero grave che gli interventi finanziati fossero riferiti ad un così esiguo numero di siti inquinati. Ritene, inoltre, che il Governo debba fare chiarezza sulla reale volontà di implementare le risorse per gli interventi di bonifica, se davvero si vogliono creare le condizioni per attivare investimenti produttivi troppo spesso bloccati proprio dalla mancata bonifica dei siti industriali inquinati. Ritene, infine, che il rafforzamento delle politiche di bonifica dei siti inquinati risulta tanto più importante e necessaria oggi che, con l'approvazione della nuova disciplina legislativa che consente di risolvere in via transattiva le controversie in materia di danno ambientale e che dunque, è lecito e necessario attendersi un coinvolgimento più serio e impegnativo dei capitali privati negli interventi di bonifica.

5-01304 Scilipoti: iniziative a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini nell'area industriale della Valle del Mela.

Domenico SCILIPOTI (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, illustra l'interrogazione in titolo, rilevando che l'area industriale della Valle del Mela registra un alto tasso di inquinamento dovuto alla concentrazione, in un'area ridotta, di una raffineria, una centrale termoelettrica, un elettrodotto, una centrale di compressione del gas metano, ai quali sembrerebbe aggiungersi un nuovo elettrodotto.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Domenico SCILIPOTI (IdV) ringrazia il sottosegretario per la risposta; ritiene, comunque, necessario che il Governo fornisca risposte concrete alla grave situazione in cui versa l'area oggetto dell'interrogazione, ricordando che su tale vicenda l'Italia è stata sottoposta a procedura d'infrazione dalla Commissione europea proprio in ragione dell'altissimo livello di inquinamento che si registra nella zona. Inoltre, al di là del fatto che molti degli elementi contenuti nella risposta del Governo sono, a suo avviso, incompleti e parziali, ritiene che la gravità dei fenomeni di inquinamento della Valle del Mela sia un dato incontrovertibile, testimoniato, ad esempio, dai dati relativi all'aumento fra il 7 e il 12 per cento dei decessi per patologie degenerative, e che il Governo dovrebbe assumere questo dato di realtà come base per interventi incisivi e urgenti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini di quei territori.

5-01305 Tommaso Foti: realizzazione di un impianto di biogas nel comune di Alseno.

Tommaso FOTI (Pdl), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, nel richiamare un rapporto del 2008 sulla realizzazione dell'impianto oggetto dell'interrogazione, chiede di sapere quali misure siano state adottate in merito, sia a livello nazionale che a livello territoriale.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (Pdl) ribadisce che le attuali problematiche derivano dal fatto che, a suo tempo, gli uffici comunali colpevolmente non hanno tenuto conto delle prescrizioni del piano regolatore generale che non consentiva l'insediamento

produttivo in questione. Nel riconoscere, peraltro, che tale elemento non può che essere riferito alla competenza e alla responsabilità dell'ente locale, ringrazia il rappresentante del Governo per l'ampia relazione fornita, che ricostruisce e chiarisce in modo completo i termini della vicenda oggetto della propria interrogazione.

5-01306 Libè: misure a tutela delle condizioni ambientali e igienico-sanitarie dell'area lambita dal fiume Liri.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna Teresa FORMISANO (UdC), co-firmatario dell'interrogazione in titolo, nel prendere atto della risposta fornita, richiama il Governo alla necessità, da un lato, di mantenere alta l'attenzione ed il monitoraggio sui gravi fenomeni di inquinamento che hanno colpito l'area in questione, dall'altra, di realizzare in tempi rapidi gli interventi necessari a dare risposta alle legittime e giuste richieste che provengono dai territori e dalle popolazioni coinvolte.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 6 aprile 2009.

Alessandro BRATTI (PD) svolge una riflessione critica sulla scelta di inserire in un provvedimento di contenuto estraneo alla materia ambientale una norma di delega per la riforma del codice dell'ambiente, senza che risulta con chiarezza quali materia debbano essere oggetto di un nuovo riordino legislativo. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesimo caso che dimostra, da un lato, la mancanza da parte del Governo di una organica visione delle politiche ambientali, dall'altro, la mancanza di organicità nelle iniziative del Ministro dell'ambiente. Nell'esprimere dunque un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in titolo, si riserva di esprimersi in seguito sulla proposta di parere.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Alessandro BRATTI (PD), alla luce del contenuto della proposta di parere presentata dal relatore, nel confermare il giudizio negativo sul complesso del provvedimento, annuncia il voto di astensione del gruppo del partito democratico.

Domenico SCILIPOTI (IdV) annuncia il voto di astensione del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

7-00132 Guido Dussin: definizione di un programma poliennale di interventi per la difesa del suolo.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00040).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 24 marzo 2009.

Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere un giudizio positivo sul contenuto della risoluzione in esame, propone di riformulare il quartultimo capoverso della premessa, nel senso di espungere dal testo le esemplificazioni indicate fra parentesi.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede che ogni riferimento alla parola «suolo» venga sostituita nel testo della risoluzione

con la parola «territorio» e che tra gli impegni al Governo sia inserito un ulteriore punto relativo al completamento del progetto in corso per la redazione di una carta geologica 1:50.000, che rappresenta uno strumento importante per la prevenzione dei dissesti idrogeologici.

Guido DUSSIN (LNP), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, presenta una nuova versione della risoluzione in titolo che sottopone all'attenzione della Commissione, che tiene di molte delle proposte formulate (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla nuova versione della risoluzione testé presentata dal relatore.

Raffaella MARIANI (PD), dichiara, anche a nome degli altri deputati del gruppo del partito democratico presenti, di sottoscrivere il testo della nuova versione della risoluzione in titolo.

La Commissione approva all'unanimità la nuova formulazione della risoluzione presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01303 Mariani: provvedimenti urgenti in materia di bonifica dei siti inquinati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Mariani ed altri e riguardante il Programma straordinario per il recupero economico e produttivo dei siti industriali inquinati, si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 252-*bis*, ha definito le procedure per l'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e sviluppo economico-produttivo delle aree industriali inquinate.

Al fine di disporre di uno strumento di finanziamento ed attuazione del citato articolo, il CIPE con delibera n. 166 del 21 dicembre 2007, relativa all'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ha previsto la definizione del Programma straordinario per il recupero economico produttivo dei siti industriali inquinati, approvato con successiva delibera n. 61/2008. In particolare, tale Programma – la cui responsabilità è affidata al Ministero dello sviluppo economico d'intesa con lo scrivente Ministero ha previsto uno stanziamento complessivo di 3.009,00 M/euro a valere sulle risorse FAS 2007/2013, per l'attivazione di interventi che perseguono contemporaneamente le finalità di riqualificazione ambientale e di rilancio economico produttivo di territori che ricadono in aree di interesse sia nazionale che regionale.

In merito alla quantificazione delle risorse che il Governo intende stanziare per tale programma a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, a causa della gravissima situazione di crisi economico finanziario a livello mondiale, si è reso

necessario ridefinire le priorità e le modalità di intervento del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), fondo in cui sono allocate le risorse nazionali aggiuntive per la politica regionale unitaria del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 (cfr. articolo 6-*quinquies* decreto-legge n. 112 del 2008 e, successivamente l'articolo 18 del decreto-legge 185 del 2008 c. d. decreto-legge « anticrisi »).

Pertanto, il CIPE, con delibere in corso di formalizzazione adottate nella seduta del 6 marzo 2009, ha completato il riparto e la riprogrammazione dei fondi FAS (già avviata con delibera del 18 dicembre 2008) procedendo alla definitiva assegnazione alle Regioni di un importo di 27.026 milioni di Euro (in aderenza all'accordo stipulato da Stato e Regioni il 12 febbraio 2009) ed alla riattribuzione delle risorse, già destinate ai programmi strategici nazionali, ai seguenti Fondi:

a) Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

b) Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

c) Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 18, comma b-*bis*, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (come modificato dall'articolo 7-*quinquies*, comma 10, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5), con una dotazione da programmare pari a 9.053 milioni di Euro.

Ciò premesso, gli interventi previsti nell'ambito del « Programma straordinario

per il recupero economico e produttivo dei siti industriali inquinati», approvato dal CIPE con la delibera 2 aprile 2008, n. 61, potranno essere finanziati, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle risorse del predetto «Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale», secondo procedure e modalità che saranno indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed oggetto di ulteriore delibera da parte del CIPE.

Per ciò che concerne i rilievi formulati dagli Onorevoli interroganti, si conferma che il Comitato di Sorveglianza e il Comitato Tecnico di Coordinamento, ha individuato 26 siti prioritari all'interno dei complessivi 116 siti segnalati dalle Regioni. Di questi 26, diciotto sono classificati siti di interesse nazionale (SIN).

Si precisa che l'istruttoria è stata condotta tenendo presenti sia le risorse assegnate con delibera CIPE (3.009 milioni di euro), sia le percentuali di attribuzione su base geografica tra Nord e Sud. Tale istruttoria, tuttavia, va considerata come attività di prima fase, tant'è che non tutte le risorse di cui sopra risultano in tale sede attribuite.

In questo contesto, è intendimento di questo Dicastero, alla luce della riassegnazione delle risorse FAS e nel rispetto delle percentuali di attribuzione su base geografica, come sopra indicato, dare priorità

agli interventi nei Siti di Interesse Nazionale che rientrano nella specifica competenza e responsabilità del Ministero, priorità che, peraltro, è indicata specificatamente nel capitolo 5 paragrafo 3 (« Criteri di selezioni delle operazioni») del PSS. Tale sezione del Programma, infatti, nel dettare i criteri di ammissibilità allo stesso per i siti di interesse nazionale e regionale, ribadisce la priorità assegnata ai primi dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2103 e dalla relativa delibera CIPE di attuazione.

Tra i criteri di riferimento si sta valutando altresì l'individuazione dei siti cantierabili, nell'ambito del programma unitario, rappresentato dai 26 siti sopra detti, giacché l'immediata cantierabilità rappresenta la maggiore opportunità per il rilancio economico del settore, in quanto presuppone l'avvenuto perfezionamento del sottostante iter autorizzativo progettuale.

Con riferimento alle risorse che i privati metteranno a disposizione, secondo le previsioni, in base alle istanze regionali ed ai conseguenti esiti istruttori, per i 26 siti prioritari, si ipotizza che esse ammonteranno a circa 10 volte quelle pubbliche, sebbene l'effettivo apporto delle stesse potrà, comunque, essere definito, solo in sede di stipula degli Accordi di Programma giusta articolo 252-*bis* decreto legislativo n. 152 del 2006 più volte citato.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01304 Scilipoti: iniziative a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini nell'area industriale della Valle del Mela.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dagli On.li Scilipoti e Piffari, riguardante le problematiche ambientali nella Valle del Mela e, in particolare, la procedura per l'installazione di una SRB Telecom Italia nella Frazione Olivarella nel Comune di San Filippo del Mela, sulla scorta di quanto comunicato dagli Enti locali interessati alla vicenda, si rappresenta quanto segue.

Prima di entrare nel merito del caso specifico, è opportuno inquadrare a livello normativo il problema dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti per telefonia mobile (ma non solo), con l'indicazione delle competenze.

Il tema della protezione dagli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute è trattato esaurientemente dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36: « Legge quadro sulla proiezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici », che provvede anche a delineare in modo preciso le competenze in materia.

In attuazione della legge, un apposito DPCM dell'8 luglio 2003, recante: « Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la proiezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz », individua i livelli di campo ammissibili. Tali livelli sono stati adottati tenendo conto della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999, che, a sua volta, ha seguito le linee guida della

Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), elaborate sulla base degli studi scientifici internazionali sugli effetti acuti dei campi elettromagnetici sulla salute. Gli effetti a lungo termine non sono stati considerati nelle suddette linee guida in quanto l'ICNIRP a quel tempo ha giudicato i dati disponibili insufficienti allo scopo. Di conseguenza, anche la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea contempla soltanto gli effetti acuti, anche se, in nota alla Raccomandazione, lo stesso Consiglio afferma: « Tuttavia, poiché esistono fattori di sicurezza di circa 50 tra i valori limite per gli effetti acuti e i limiti di base, la presente raccomandazione implicitamente contempla gli eventuali effetti a lungo termine nell'intero intervallo di frequenza ».

Per tener conto anche degli effetti a lungo termine, il suddetto DPCM 8 luglio 2003 adotta, come valore di attenzione, il valore di 6 V/m (coincidente in questo caso con l'obiettivo di qualità), che è 1/10 di quello indicato dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea. Inoltre, a scopo di aggiornamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segue e promuove studi sugli effetti a lungo termine, unitamente all'innovazione tecnologica volta a minimizzare gli effetti sulla salute di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il valore di attenzione determinato dal predetto DPCM, essendo esso stesso, in applicazione del principio di precauzione adottato dall'Unione Europea, una misura

di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, è stato fissato tenendo conto dei risultati degli studi scientifici internazionali in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, ed è attualmente considerato ancora valido.

Va evidenziato che in materia di installazione e/o localizzazione di antenne per telefonia mobile, la competenza è in capo agli Enti Locali. Infatti, l'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 assegna alla competenza regionale:

l'individuazione dei siti in cui collocare gli impianti di telefonia mobile;

le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti di telefonia mobile, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti;

l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento di obiettivi di qualità quali i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della stessa legge 36/2001 «I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

Si fa inoltre presente che l'articolo 14 della legge quadro attribuisce alle amministrazioni provinciali e comunali l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale mediante l'utilizzo delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Tali azioni di controllo e vigilanza hanno anche il compito di verificare, sia preventivamente in sede di autorizzazione, che successivamente all'installazione, il rispetto dei limiti di esposizione e valori di attenzione prescritti da un decreto attuativo della suddetta legge quadro, e cioè dal sopra menzionato DPCM 8 luglio 2003, che riguarda anche i campi generati dalle antenne per telefonia mobile.

Nel caso specifico, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ARPA Sicilia, in conformità al suddetto articolo 14, ha emesso il parere tecnico preventivo ai fini autorizzativi (previsto dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003) in senso favorevole, dando anche la sua disponibilità al Comune per il monitoraggio in continuo ad alta frequenza (sistemi di telecomunicazione) e a bassa frequenza (elettrodotti).

Il Comune di S. Filippo del Mela, dal canto suo, ha comunicato che, in virtù del vigente regolamento comunale, si è opposto all'installazione dell'antenna in un sito considerato «sensibile», ma la sua nota di diniego è stata sospesa dal TAR Sicilia con ordinanza n. 836/08 Reg. Gen. N. 1210/2008 del 18 giugno 2008, su ricorso della Società TowerColl S.p.A., responsabile dell'installazione dell'antenna Telecom.

Ha aggiunto che dal dicembre 2008 i lavori di installazione dell'antenna sono stati momentaneamente sospesi a seguito dei rilievi mossi dallo stesso comune alla Spa TowerCool.

Riguardo ai problemi legati all'inquinamento atmosferico, per quanto comunicato dalla Provincia di Messina, il comprensorio del Mela è monitorato permanentemente attraverso una rete fissa di qualità dell'aria ed è in via di definizione, da parte dell'Autorità Regionale competente, il «Piano di Azione», oggetto di trattazione del Tavolo Tecnico «Gruppo Rete», mentre per la prevenzione delle malattie da inquinamento ambientale nel territorio, il Presidente della Provincia ha nominato un esperto al fine di condurre un'indagine epidemiologica, tuttora in corso, nell'ambito della tutela dell'aria, acqua e suolo.

Riguardo alla bonifica, si rappresenta che il territorio della Valle del Mela è ricompreso nel sito di bonifica di interesse nazionale «Milazzo», istituito con la legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006).

Il sito, perimetrato con decreto ministeriale 11 agosto 2006, coincide con l'area di Sviluppo Industriale di Giammoro ed interessa i comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela, San Pier Niceto

e Monforte San Giorgio, già dichiarati « Area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela » ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Le principali criticità ambientali riscontrate dipendono dalla presenza di attività industriali, di discariche abusive e/o abbandonate e di stabilimenti industriali dismessi realizzati, in parte, con materiali contenenti amianto e gli interventi ad oggi attivati consistono in:

messa in sicurezza d'emergenza dell'area cx Sacelit per la rimozione di materiale contenente amianto all'interno degli stabilimenti e avvio degli interventi di rimozione di materiali contenete amianto interrati in prossimità dell'area dello stabilimento Punto Industria;

approvazione dei Piani di Caratterizzazione delle aree private Raffineria di Milazzo, Eni Divisione R&M, Edipower,

Punto Industria, Termica Milazzo, Duferdofin;

progettazione del Piano di Caratterizzazione dell'area marino-costiera compresa nel perimetro del sito di Milazzo e dei tratti terminali dei torrenti Corriolo, Muto, Mela e Niceto.

Ad ogni buon fine, poiché il Comune, con l'invio degli elementi di sua competenza, ha avanzato la richiesta di un intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il definitivo blocco dell'installazione dell'antenna, si opererà, attraverso l'ISPRA, per approfondire, dal punto di vista tecnico, le argomentazioni ed i rilievi addotti dal Comune, con una nota del 17 febbraio 2009 inviata alla Società TowerColl S.p.A., per offrire un contributo affinché le autorità competenti addivengano ad una soluzione appropriata al contesto ambientale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01305 Tommaso Foti: realizzazione di un impianto di biogas nel comune di Alseno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli On.li Foti e Ghiglia, relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da 1 MegaWatt presso lo stabilimento di Conserve Italia nel Comune di Alseno ed alla conseguente costituzione del Comitato « Difendiamo la nostra salute », nel premettere che la valutazione di impatto ambientale per il tipo di impianto di cui trattasi è di competenza regionale, sulla scorta di quanto comunicato dalle Amministrazioni coinvolte dalla vicenda, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CEE e della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, successivamente integrata e modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, inerente alla « disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale », Legge Regionale tuttora vigente in virtù di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, l'intervento in parola è ascrivibile al n. 26 dell'allegato B.2 della legge regionale n. 9/99, e, quindi, assoggettabile alla procedura di verifica (screening) di competenza provinciale, ai sensi degli articoli 4, 9 e 10 della medesima legge.

A tal riguardo lo svolgimento del procedimento amministrativo si è articolato secondo le modalità di seguito indicate:

lo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Castell'Arquato, per conto della ditta Conserve Italia Scarl, con nota prot. n. 563 del 13 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale

9/99, ha chiesto l'attivazione della procedura di screening per l'intervento di « Realizzazione di un impianto di cogenerazione a Biogas per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di 1.000 kW elettrici in Comune di Castell'Arquato »;

in data 2 aprile 2008 si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi, che ha ravvisato la necessità di acquisire integrazioni;

la suddetta documentazione integrativa, unitamente a quella originariamente presentata (consistente in relazione tecnica, relazione tecnica di progetto, stralcio PRG, stralcio CTR, stralcio di mappa e misura catastale, relazione tecnico-descrittiva e relazione preliminare di prevenzione incendi, planimetria generale, piante e sezioni dei fabbricati e delle attrezzature dell'impianto di cogenerazione a biogas, schema nuovo impianto fognario, nuovo cavidotto a MT, valutazione impatto acustico, sintesi non tecnica, relazione illustrativa, analisi degli impatti, individuazione dell'area di intervento e relazione fotografica, inquadramento cartografico planivolumetrico e prospetti) conteneva tutto quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 9/99 per lo svolgimento della procedura di *screening*, vale a dire:

progetto preliminare;

individuazione e valutazione degli impatti ambientali;

relazione tecnica e di conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;

L'attività istruttoria è stata svolta con l'ausilio dell'apposita Conferenza di Servizi, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, del comune di Castell'Arquato, del comune di Alseno, dell'Arpa sez. di Piacenza, dell'Azienda U.S.L. di Piacenza, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza e del Consorzio Bacini Piacentini di Levante, nelle sedute del 24 ottobre 2008, 3 dicembre 2008, 10 dicembre 2008 e 16 dicembre 2008;

entro il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati all'autorità competente, sono pervenute alla Provincia di Piacenza le osservazioni effettuate dal Comitato « DIFENDIAMO LA NOSTRA SALUTE »;

decorso il predetto termine sono pervenuti, inoltre, ulteriori apporti partecipativi sia da parte del Comitato « DIFENDIAMO LA NOSTRA SALUTE » sia da parte di Italia Nostra sez. di Fiorenzuola d'Arda;

la società Conserve Italia Scarl ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;

la Conferenza di Servizi, nel corso delle riunioni, ha preso in considerazione tutti gli apporti partecipativi pervenuti rispetto ai quali sono state formulate in modo esplicito e/o implicito le considerazioni e le valutazioni che hanno orientato il percorso istruttorio e che sorreggono le conclusioni rassegnate nella seduta del 16 dicembre 2008.

Pur trattandosi di un'opera relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse vegetali) da realizzarsi all'interno di uno stabilimento già esistente, la Giunta Provinciale, con

atto n. 9 del 14 gennaio 2009, avente ad oggetto: Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 Procedura di *screening* relativa alla modifica dello Stabilimento Conserve Italia S.c.a.r.l., sito in località Lusurasco (Comune di Alseno e Castell'Arquato, mediante la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biogas per la produzione di energia elettrica, ha deliberato di assoggettare alla procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9/99 ed in coerenza con le valutazioni conclusive rassegnate dall'apposita Conferenza dei Servizi nella seduta del 16 dicembre 2008, nonché in considerazione delle motivazioni evidenziate nei verbali delle riunioni della Conferenza stessa, l'intervento di « Realizzazione di un impianto di cogenerazione a biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 1.000 KW elettrici » da realizzarsi nel territorio comunale di Castell'Arquato, presso il locale stabilimento della Società Conserve Italia in via Castellana n. 8 della frazione Lusurasco di Alseno.

Infine, si informa che l'Azienda Conserve Italia ha chiesto l'attivazione della procedura di scoping ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9/99, per la definizione dei contenuti del S.I.A.. In relazione a detta richiesta, la Provincia ha convocato, ai sensi della legge n. 241/90, la Conferenza di Servizi che si è tenuta il 23 marzo u.s.. Tale conferenza verrà riconvocata ad avvenuta presentazione, da parte della società, della documentazione prevista dall'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01306 Libè: misure a tutela delle condizioni ambientali e igienico-sanitarie dell'area lambita dal fiume Liri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dagli On.li Libè e Formisano, con la quale si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per salvaguardare dall'inquinamento le aree lambite dal fiume Liri, considerata la confluenza in esso delle acque del fiume Sacco, si rappresenta quanto segue.

Lo stato di emergenza per la valle del fiume Sacco è stato dichiarato con DPCM 19 maggio 2005 ed è stato prorogato, con successivi decreti, fino al 31 ottobre 2009. Tale area è stata inserita con L. 248/05, tra i Siti di Interesse Nazionale da bonificare di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con DPCM 10 giugno 2005, n. 3441, sono stati previsti interventi urgenti finalizzati al superamento della fase dell'emergenza nel territorio dei comuni di Colferro, Segni e Gavignano, della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone.

In tali aree, di competenza esclusiva del Presidente della Regione Lazio, Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nella Valle del Sacco, sono già stati attivati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione.

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 2008, inoltre, è stata approvata la perimetrazione provvisoria dell'intero sito e sono state affidate all'ARPA Lazio le attività di sub-perimetrazione.

Secondo quanto previsto dal Piano regionale di tutela delle acque per la Provincia di Frosinone, al fine di verificare lo stato di salute dei corsi d'acqua ed informare le autorità competenti in caso di accertamenti anomali, l'ARPA Lazio effettua mensilmente dodici monitoraggi dei corsi idrici in punti fissi individuati dallo stesso Piano. Tre dei punti di monitoraggio sono stati individuati lungo l'asta del fiume Liri, precisamente nei comuni di Sora, S. Giorgio a Liri e Pontecorvo. Ulteriori campionamenti vengono, poi, effettuati su pozzi privati, segnalati dalla Provincia di Frosinone ed in uso alla popolazione dell'area compresa tra i comuni di Paliano, Anagni e Ferentino.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nella Valle del Sacco, sono state avviate, inoltre, verifiche analitiche di prodotti ortofrutticoli con la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Frosinone, nonché una campagna straordinaria di campionamenti che hanno interessato le aree ripariali del fiume Sacco, con prelievo di sedimenti e campionamenti di terreni adiacenti, ai fini dell'accertamento della presenza del lindano. I comuni oggetto dell'indagine sono stati quelli di Morolo, Supino, Frosinone, Ceccano, Castro dei Volsci e Falvaterra, interessati dal passaggio del fiume Sacco.

Tali indagini analitiche hanno evidenziato valori sopra la norma per il suddetto isomero in tutti i punti georeferenziati sui suddetti comuni.

In base a tali prime evidenze, già peraltro segnalate ai Sindaci dei comuni interessati per l'adozione dei provvedimenti di competenza, l'Arpa ha comunicato l'intenzione di estendere la campagna di monitoraggio delle aree ripariali anche al punto di confluenza del Sacco con il lago San Giovanni Incarico ed oltre.

Si segnala, infine, che nella parte più a sud del fiume Liri, in provincia di Latina,

la sezione locale di Arpa, ad oggi, non ha riscontrato tracce di HCH nelle sabbie del bacino Liri-Garigliano.

Una volta concluse le indagini da parte dell'ARPA e sottoposta la subperimetrazione all'approvazione della Conferenza dei servizi, sarà possibile focalizzare l'attenzione sulle situazioni più critiche adottando gli interventi all'uopo più opportuni.

ALLEGATO 5

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1441-bis/B, recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia preferita una riformulazione del terzo comma dell'articolo 12 nel senso di prevedere forme di consultazione delle Camere analoghe a quelle previste dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, secondo la quale il Governo è tenuto a ritrasmettere alle Camere, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, i testi degli schemi di decreti legislativi, ai fini del parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti da esprimere entro venti giorni dall'assegnazione.

ALLEGATO 6

7-00132 Guido Dussin: definizione di un programma poliennale di interventi per la difesa del suolo.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

premesso che:

la consistente accentuazione di eventi meteo climatici, per molti aspetti anomali, aggrava costantemente la vulnerabilità del territorio del nostro Paese;

nell'ambito dei rischi geologici che caratterizzano il nostro Paese, uno di quelli che comporta un maggior impatto socio-economico è il rischio geologico-idraulico. Con questo termine si fa riferimento al rischio derivante dal verificarsi di eventi meteorici estremi che inducono a tipologie di dissesto tra loro strettamente interconnesse, quali frane ed esondazioni;

le dimensioni del fenomeno vengono rese chiaramente da una panoramica di alcuni degli eventi che hanno interessato l'area italiana: 5.400 alluvioni e 11.000 frane negli ultimi 80 anni, 70.000 persone coinvolte e 30.000 miliardi di danni negli ultimi 20 anni;

le recenti piogge autunno-invernali, che hanno colpito con singolare intensità quasi tutti i territori, determinando allagamenti, frane e danni diffusi alle infrastrutture insediative e produttive oltre a disagi notevolissimi per la popolazione, hanno imposto ancora una volta l'assunzione di provvedimenti di emergenza da parte del Governo, con conseguente destinazione di risorse finanziarie per alleviare le conseguenze dei danni;

la pericolosità e i danni diffusi si manifestano, peraltro, anche a seguito di eventi non particolarmente intensi ma lo-

calizzati in aree fortemente urbanizzate e vulnerabili le cui cause sono, fra l'altro, da imputare alla inadeguatezza del reticolo idraulico urbano e secondario nonché ad uno sviluppo urbanistico impetuoso che, unitamente alla contrazione complessiva del presidio agricolo, aumentano consistentemente il rischio idraulico;

di recente, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, insieme agli Enti istituzionalmente competenti, hanno condotto un'analisi conoscitiva delle condizioni di rischio su tutto il territorio nazionale con lo scopo di giungere ad una sua mitigazione attraverso una politica congiunta di previsione e prevenzione;

tale studio ha portato all'individuazione e perimetrazione dei comuni con diverso « livello di attenzione per il rischio idrogeologico » (molto elevato, elevato, medio, basso, non classificabile);

l'aggiornamento effettuato nel gennaio del 2003 mostrava che 5.581 comuni italiani (68,9 per cento del totale) ricadevano in aree classificate a potenziale rischio idrogeologico più alto. Di questi, il 21,1 per cento dei comuni aveva nel proprio territorio di competenza aree franabili, il 15,8 per cento aree alluvionabili e il 32,0 per cento aree a dissesto misto (aree franabili e aree alluvionabili);

oggi, almeno il 60 per cento dei Comuni italiani è a rischio idrogeologico molto elevato;

la superficie nazionale, classificata a potenziale rischio idrogeologico più alto,

è pari a 21.551,3 chilometri quadrati (7,1 per cento del totale nazionale) suddivisa in 13.760 chilometri quadrati di aree franabili e 7.791 chilometri quadrati di aree alluvionabili; le aree a potenziale rischio di valanga ammontano a 1.544 chilometri quadrati, accorpate a quelle di frana;

nel quadro dei fattori che concorrono a definire la pericolosità di una area rispetto ad eventi di dissesto idrogeologico, l'attività antropica ha un ruolo determinante;

spesso l'incidenza umana modifica le dinamiche naturali, incrinando i delicati equilibri di un territorio ad alta fragilità e quindi inducendo nuovi fattori di rischio oppure incrementando la pericolosità di fenomeni di dissesto già presenti;

sarebbe in tal senso necessario intervenire tramite pertinenti mezzi di informazione e di sensibilizzazione, rivolti sia alle autorità competenti in materia di gestione del territorio, sia alla collettività, affinché entrambe le categorie assumano comportamenti e decisioni sull'uso del territorio maggiormente diretti alla salvaguardia degli equilibri naturali e a vietare interventi che possano mettere a rischio la sicurezza delle aree interessate, ciò soprattutto inibendo le iniziative che possono calarsi in aree sensibili o sottoposte a tutela;

i costi delle emergenze sono notevoli e possono essere ridotti solo se si interviene in via preventiva attraverso una costante manutenzione;

nel territorio del nostro Paese gli scenari di pericolosità e di criticità territoriale impongono scelte specifiche di politica territoriale indirizzate alla prevenzione;

la prevenzione dovrebbe basarsi su uno sforzo di ricerca e di studio per dotarsi di adeguati strumenti conoscitivi, sia per il controllo dei fenomeni sia e soprattutto per gli interventi di salvaguardia;

nella consapevolezza che le risorse finanziarie sono limitate e quindi bisogna scegliere, tra i diversi settori di intervento, quelli ai quali va riconosciuta priorità, non può non ritenersi che in tale ambito rientri la difesa e conservazione del territorio in quanto la sicurezza territoriale è indispensabile alla vita delle popolazioni ed agli insediamenti produttivi;

la sicurezza territoriale peraltro va perseguita attraverso una saggia politica di prevenzione per la quale sono necessarie ma non sufficienti le imposizioni di vincoli e limitazioni di uso. L'efficacia di tali regole è subordinata a una costante azione di manutenzione delle opere, degli impianti, delle reti, dei collettori e dei corsi d'acqua naturali che assicurano lo scolo delle acque attraverso un'adeguata regolazione idraulica, oltreché alle più rilevanti opere di difesa idrogeologica;

particolare attenzione ai problemi della sicurezza idraulica del territorio è stata dedicata dal Parlamento europeo che ha approvato un'importante Direttiva relativa alla valutazione e la gestione dei rischi di alluvione nonché una proposta di direttiva per la conservazione del territorio;

la riduzione del rischio idraulico quale fondamentale strumento di prevenzione è costantemente affermato in tali direttive secondo le quali occorre predisporre i piani di rischio di alluvione incentrati sulla prevenzione, protezione e preparazione. È ormai universalmente riconosciuto che la protezione e conservazione del territorio richiedono costante manutenzione;

si pone con urgenza un duplice problema: evitare che la grave situazione di degrado territoriale peggiori ulteriormente e ridurre il grado di rischio idrogeologico esistente. Tali finalità possono perseguirsi solo attraverso un idoneo programma di azioni di manutenzione del territorio sul quale la popolazione vive, opera e produce;

un organico programma di manutenzione (adeguamento ed ammodernamento)

mento di canali, impianti idrovori, sistemazioni idrauliche, canali collettori, vasche di laminazione, consolidamento, eccetera) dovrebbe avere una durata poliennale e coinvolgere nella realizzazione i soggetti competenti già individuati dalla legislazione vigente;

da una indagine sulle esigenze manutentorie è emerso che occorre un programma poliennale di interventi che, nell'attuale situazione della finanza pubblica, potrebbe essere finanziato attraverso limiti di impegno di durata quindicennale;

l'importo globale dovrebbe consentire investimenti per almeno 5.000 milioni di euro per le azioni di maggiore urgenza;

per la definizione del suddetto programma, da affidarsi ai competenti organi di distretto, sarebbe necessario prevedere che le proposte, nel rispetto del principio di sussidiarietà, provengano dal territorio ossia dai soggetti istituzionali specificamente competenti, previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per la realizzazione della difesa del territorio (Comuni, Province, Consorzi di bonifica e Comunità montane) e siano riferite ad ambiti territoriali definiti idraulicamente;

la previsione e l'esecuzione di un ampio programma nazionale di interventi relativi alla manutenzione del territorio per prevenire i danni da dissesti idrogeologici potrebbe rappresentare uno strumento fondamentale per concorrere a contenere l'attuale situazione di crisi economica, favorendo investimenti in tutti i settori che si interfacciano con le opere idrauliche e con gli interventi di bonifica;

l'azione concertata dello Stato con le altre istituzioni competenti finalizzata alla realizzazione dell'auspicato programma di manutenzione andrebbe ad aggiungersi all'imprescindibile agire ordinario delle Amministrazioni regionali e locali e potrebbe arrecare un concreto contributo alla complessiva azione pubblica in un settore di fondamentale importanza per garantire la tutela degli in-

teressi delle nostre popolazioni, nonché per salvaguardare la loro generale sicurezza,

impegna il Governo:

ad intraprendere le occorrenti iniziative, anche di natura normativa volte a promuovere, sostenere ed attuare un organico programma di interventi diretti principalmente alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla manutenzione del territorio ed in tale ambito ad individuare confacenti risorse economiche, in particolare effettuando una ricognizione con finalizzazione convergente di quelle esistenti ma allocate in maniera non coordinata tra differenti regie, oppure valutando l'opportunità di autorizzare ulteriori risorse attraverso cui i soggetti competenti ai sensi della normativa vigente in materia di difesa del territorio e tutela dell'ambiente, segnatamente il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra cui i Comuni, le Province, i Consorzi di bonifica e le Comunità montane, possano provvedere all'adeguamento ed all'ammodernamento delle strutture deputate alla funzione di regimazione delle acque quali canali, impianti idrovori, sistemazioni, idrauliche, canali collettori, vasche di laminazione, sistemi di consolidamento, ed altre opere con analoghe finalità;

a sostenere e incentivare le seguenti linee di intervento, anche ai fini dell'incremento dell'occupazione nelle aree di montagna e nei piccoli comuni caratterizzati da significativi fenomeni di dissesto e da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, da attuare prevalentemente da parte dei comuni, adottando politiche che promuovono le pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del territorio da parte dei cittadini locali che sono più a contatto con il territorio e hanno una maggiore sensibilità nel comprendere le necessità e le relative emergenze:

interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e degli alvei

dei corsi d'acqua, per conservare in efficienza gli interventi e mantenere sufficienti sezioni di deflusso ivi compreso il trattamento della vegetazione in alveo attuato in modo da contemperare le esigenze di sicurezza idraulica con quelle di carattere ecologico, paesaggistico e ambientale;

presidio, recupero e mantenimento della funzionalità idraulica del reticolo idrografico minore ivi compresi gli impluvi di carattere effimero;

interventi mirati alla riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua con particolare riferimento alla ricostruzione morfologica e alla rinaturalizzazione di tratti degradati;

interventi sul sistema alveo-versante volti al controllo del trasporto solido e del materiale legnoso fluitato con particolare riferimento ai bacini soggetti a fenomeni torrentizi;

rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali comprese le cure culturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco;

miglioramento delle caratteristiche di efficienza idrologica dei suoli nel territorio montano e collinare, in particolare favorendo, secondo corrette pratiche selvicolturali, il recupero e l'evoluzione verso forme equilibrate dei popolamenti forestali;

ad adottare, infine, le opportune iniziative ai fini di un efficace coordinamento dell'attività di programmazione che consenta di utilizzare al meglio le risorse e razionalizzare la spesa, evitando la sovrapposizione di piani e programmi definiti in sedi differenti.

(8-00040) « Guido Dussin, Mariani, Bratti, Zamparutti ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 2349 Consiglio regionale del Veneto</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore riferiti al testo base</i>)	137

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	110

SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

(*Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 2349 Consiglio regionale del Veneto*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 7 aprile 2009.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che, in data 8 aprile 2009, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2349, di iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, recante disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale. Dal momento che la proposta di legge tratta materia analoga a quella del testo unificato in esame ne propone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione approva la proposta di abbinamento.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che sono state presentate 93 proposte emen-

dativo al testo unificato in esame (*vedi allegato 1*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, presenta alcune proposte emendative, di cui illustra brevemente il contenuto (*vedi allegato 2*). In particolare, fa presente che l'emendamento 1.2 sopprime la disposizione che prevede che gli autoveicoli debbano essere equipaggiati con sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità; a tale proposito osserva che la soppressione non dipende dal fatto che non si condivida l'utilità di installare tali sistemi, ma dipende da considerazioni di opportunità; l'obbligo, infatti, si applicherebbe soltanto agli autoveicoli prodotti in Italia e determinerebbe uno svantaggio competitivo per le case produttrici italiane. Rileva che la previsione comporterebbe inoltre che tutti gli autoveicoli in circolazione dovrebbero essere dotati di tali sistemi, con un onere considerevole a carico dei proprietari.

Quanto all'emendamento 5.5, sottolinea che costituisce una formulazione tecnica più precisa dei limiti di potenza degli autoveicoli che possono essere guidati nei primi tre anni dal conseguimento della patente.

In ordine all'emendamento 6.5, evidenzia che la lettera *a*) precisa che l'autorizzazione per esercitarsi alla guida può essere rilasciata soltanto dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni e che tale prova deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e non può essere ripetuta, entro tale termine, più di due volte; la lettera *b*) estende la sanzione della sospensione dei corsi di formazione per insegnanti e istruttori delle autoscuole nel caso in cui si ripetano, entro l'arco del triennio, situazioni di irregolarità nella tenuta dei corsi e di carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico, per le quali è prevista tale sanzione.

Fa presente che l'emendamento 7.2 introduce una disposizione di rigore in materia di perdita dei punti, in quanto

prevede che l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica si applichi non solo nel caso di perdita totale del punteggio, ma anche quando il titolare della patente abbia commesso almeno tre violazioni non contestuali, che comportino la perdita di punteggio di almeno 5 punti ciascuna, entro 12 mesi dalla prima violazione.

Sottolinea che l'articolo aggiuntivo 8.02 è volto a sanare un'incongruenza determinata dal decreto legge n. 117 del 2007, che ha previsto sanzioni penali nel caso di guida senza patente, mentre è rimasta la previsione di sanzioni amministrative per i cittadini di Stati extracomunitari che, trascorso più di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, guidino con la patente del proprio Stato non più in corso di validità. Osserva che con l'articolo aggiuntivo in esame si prevede che anche in tali casi si applichino le sanzioni penali, precisando che le sanzioni amministrative si riferiscono alla guida con un titolo abilitativo non valido.

Quanto all'emendamento 13.12, evidenzia che esso prevede che venga raddoppiato il periodo di sospensione della patente nel caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, se il veicolo non è di proprietà del conducente. In questo caso, infatti, non può applicarsi la confisca del veicolo. Sottolinea che l'emendamento è introdotto anche al fine di allineare le previsioni in merito agli articoli 186 e 187 del testo unificato con quelle recate dal disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera.

In ordine all'emendamento 14.6, evidenzia che prevede la destinazione dell'1 per cento dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza dello Stato ad attività di ricerca e sperimentazione nel settore degli strumenti e dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Fa presente che l'emendamento 17.7 semplifica i termini di sospensione prov-

visoria della patente che può essere disposta dal prefetto nel caso di ipotesi di reato connesse a violazioni del codice della strada che determinino lesioni personali o diano luogo a omicidio colposo.

Quanto all'emendamento 22.2, sottolinea che esso prevede che, con direttive del Ministro, possa essere introdotta in via sperimentale non soltanto la scatola nera, ma anche il casco protettivo elettronico.

In ultimo, evidenzia che l'articolo aggiuntivo 27.01 sana un'incongruenza relativa alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva comunitaria sulla formazione degli autotrasportatori; in tale decreto, infatti, è stato previsto che, dopo 18 anni, il corso di formazione accelerata abiliti alla guida di veicoli per il trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida C, entro certe limitazioni di massa, ma non è stata inserita la previsione che dopo 21 anni il corso medesimo abiliti alla guida di tutti i veicoli di quella categoria.

Silvia VELO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore per le ore 10 della giornata di domani, mercoledì 22 aprile. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 aprile 2009 il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni I e II, sul disegno di legge AC 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, già approvato dal Senato, che reca alcuni articoli diretti a modificare il quadro normativo in materia di sicurezza stradale (articoli 54, 55, 56 e 57). Rileva che molte di tali modifiche incidono anche su norme del codice della strada che formano oggetto delle disposizioni recate dal testo unificato in materia di sicurezza stradale, adottato come testo base il 31 marzo scorso dalla IX Commissione. Considera quindi che, al momento dell'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, si renderà necessario predisporre i conseguenti interventi di coordinamento sul citato testo unificato.

Passando all'illustrazione degli articoli di interesse della Commissione, rileva che l'articolo 54, al comma 1, reca modifiche

all'articolo 128 del codice della strada, in materia di revisione della patente di guida, prevedendo, in particolare, che la revisione della patente venga sempre disposta per il conducente coinvolto in un incidente stradale, cui sia stata contestata una violazione alla quale il codice ricollega la sanzione accessoria della sospensione della patente, nonché per il conducente minore di 18 anni che sia autore materiale di una violazione da cui consegue la sospensione della patente ovvero la decurtazione di 5 punti dalla patente. Osserva inoltre che l'articolo 54 prevede modifiche anche al regime sanzionatorio di cui al comma 2 dello stesso articolo 128, disponendo la sospensione della patente per quanti non si sottopongano agli accertamenti richiesti per la revisione della patente; viene contestualmente aggravata la sanzione amministrativa per chi circola durante il periodo di sospensione.

Ricorda che il comma 2 dell'articolo 54 interviene sull'articolo 186 del codice, riguardante la disciplina della guida sotto l'influenza dell'alcool, in particolare modificando il comma 2, lettera c), che prevede le sanzioni per i conducenti il cui tasso alcolemico sia risultato superiore a 1,5 grammi per litro. Oltre all'arresto – da tre mesi a un anno – e all'ammenda – da euro 1.500 a euro 6.000 – il comma prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; il comma 2 inserisce un raddoppio della durata di tale sospensione della patente nel caso in cui il veicolo con il quale è stata commesso il reato appartenga a persona estranea al reato stesso.

Fa presente che il comma 3 dell'articolo 54 modifica l'articolo 187, comma 1, in materia di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, al fine di estendere anche a tale fattispecie l'applicazione del raddoppio della durata della sospensione della patente, disposto dal comma precedente.

Quanto al comma 4, rileva che interviene sull'articolo 193 del codice della strada per stabilire che se un veicolo circola con documenti assicurativi falsi o

contraffatti intestati al conducente, ed è dunque sprovvisto di copertura assicurativa, deve essere sempre disposta la confisca amministrativa del mezzo, ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada.

In ultimo fa presente che il comma 5 dell'articolo 54, ripartito in tre lettere, novella l'articolo 208 del codice della strada, introducendo nuove destinazioni per le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice. In particolare la lettera a) del comma in esame, attraverso una novella al comma 2 dell'articolo 208, destina a ulteriori finalità parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie devoluti allo Stato, assegnandone al Ministero dell'interno: una quota del 7,5 per cento del totale annuo per l'acquisto di mezzi della Polizia stradale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri impiegati nei servizi di polizia stradale, con l'obiettivo di potenziare i controlli sulla sicurezza della circolazione stradale; una quota del 2,5 per cento del totale annuo per la copertura delle spese relative agli accertamenti, volti a verificare se il conducente di un veicolo si trovi alla guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada) o in stato di alterazione per uso di stupefacenti (articolo 187), eseguiti da soggetti pubblici su richiesta della polizia.

Ricorda inoltre che la lettera b) del medesimo comma 5 interviene sul comma 4 dell'articolo 208, prevedendo che le delibere delle giunte degli enti territoriali relative alla ripartizione dei proventi loro spettanti siano trasmesse, insieme ad una relazione sull'impiego delle risorse, anche al Ministero dell'interno, oltre che a quello delle infrastrutture e dei trasporti come attualmente previsto; sono inoltre assoggettati a tali obblighi anche i comuni con meno di 10.000 abitanti, al momento esclusi mentre la lettera c), novellando il comma 4-bis dell'articolo 208, introduce nuove destinazioni dei proventi delle sanzioni devoluti alle regioni, province e comuni che le rispettive giunte abbiano riservato al miglioramento della circolazione sulle strade: tali risorse possono

essere utilizzate anche per potenziare i servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i servizi notturni e di prevenzione delle violazioni per guida in stato di ebbrezza e di alterazione per uso di stupefacenti, e per l'acquisto di mezzi dei corpi di polizia provinciale e municipale.

Rileva che il comma 6 introduce nel codice della strada un nuovo articolo 208-*bis*, relativo alla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati. I veicoli sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale ai seguenti soggetti: agli organi di polizia che ne facciano richiesta: tali organi potranno impiegare i veicoli, oltre che per esigenze di polizia giudiziaria, anche per attività di polizia volte, prioritariamente, a garantire la sicurezza della circolazione stradale; ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; se di tali veicoli viene disposta la confisca, gli stessi saranno assegnati — previa richiesta — agli organi o agli enti che ne hanno avuto l'uso. In mancanza della richiesta, i veicoli saranno posti in vendita ovvero, se la vendita dovesse apparire antieconomica, saranno ceduti a titolo gratuito o distrutti.

Evidenzia che il comma 7 integra il comma 3-*bis* dell'articolo 219 del codice della strada, disponendo che, qualora la patente venga revocata per guida in stato di ebbrezza o alterazione in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, non sia possibile ottenere una patente nuova prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento del fatto.

Sottolinea che il comma 8 introduce, nel corpo del codice della strada, un nuovo articolo 219-*bis* al fine di disciplinare ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e che tale articolo, al comma 1, stabilisce che, qualora venga disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per violazione commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida, le sanzioni amministrative accessorie si ap-

plichino sul certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219 e che, in caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni, si applichino le sanzioni amministrative di cui ai medesimi articoli. Il comma 2 prevede che, nell'ipotesi in cui sono stabilite le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, se il conducente sia munito di patente le medesime sanzioni si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non sia richiesta la patente di guida.

Segnala infine che il comma 9 introduce nel codice della strada un nuovo articolo 224-*ter*, che delinea il procedimento di applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa e del fermo del veicolo in presenza di un illecito penale.

Fa presente che l'articolo 55, introdotto dal Senato, interviene sul testo unico degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), al fine di prolungare fino a tre anni (in luogo dell'attuale anno) il termine di possibile sospensione della patente di guida o di ogni altro titolo di abilitazione alla guida in caso di illecita detenzione di stupefacenti e prolungare fino a quattro anni (in luogo degli attuali due) la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita detenzione di stupefacenti ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica.

Sottolinea che l'articolo 56 apporta modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida. In particolare il comma 1, lettera *a*), sostituisce integralmente l'articolo 120 del codice della strada, che contiene l'indicazione dei requisiti morali necessari per ottenere il rilascio della patente. Il nuovo articolo 120 estende il proprio ambito di applicazione, oltre che alle patenti di guida, anche al certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Osserva che il comma 1 del nuovo articolo 120 impedisce il conseguimento di tali titoli, ai

seguenti soggetti: delinquenti abituali, professionali o per tendenza; persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali; persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, ovvero l'allontanamento da un comune con foglio di via obbligatorio; persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante « Disposizioni contro la mafia »; persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; soggetti destinatari del divieto di conseguire la patente, per un periodo compreso tra un mese e un anno, previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sanzione amministrativa per gli illeciti disciplinati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica. Evidenzia che sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

Ricorda che il comma 2 stabilisce che l'intervento, in data successiva al conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, delle condizioni soggettive di cui al comma 1, comporta la revoca di tali titoli da parte del prefetto. La revoca non può essere disposta decorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati nel comma 1. Il soggetto al quale è stata revocata la patente non può conseguire una nuova prima che siano trascorsi tre anni dal provvedimento di revoca.

Sottolinea che il comma 4 del nuovo articolo 120, analogamente a quanto previsto dal comma 3 del testo vigente, consente la presentazione di ricorso al Ministro dell'interno contro i provvedimenti di diniego e di revoca dei titoli abilitativi alla guida.

Fa presente che il comma 5 demanda a un decreto dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti la fissazione delle modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Tale collegamento dovrà consentire la trasmissione delle informazioni necessarie per impedire il rilascio o effettuare la revoca dei titoli abilitativi alla guida, come previsto dai commi 1 e 2.

Segnala che il comma 6, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro chiunque rilascia titoli abilitativi alla guida a soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o prima che sia trascorso il termine di tre anni da un provvedimento di revoca, come previsto dal comma 3.

Quanto al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 56 in esame sottolinea che esso reca una novella l'articolo 117, comma 2-*bis*, del codice della strada, relativo alle limitazioni alla guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. Ricorda che il vigente comma 2-*bis* stabilisce che la guida di questi autoveicoli non è consentita ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio della patente, ma che tale divieto non è ancora operante in quanto la decorrenza della norma è stata più volte prorogata: da ultimo, al 1° gennaio 2010 (con l'articolo 24 del decreto-legge n. 207/2008).

Osserva che la successiva lettera *b*) del comma 1 aggiunge un periodo al comma 2-*bis*, con il quale si dispone che il divieto di guidare i sopra indicati autoveicoli ha una durata di tre anni dal rilascio della patente di guida nei confronti delle persone che sono state sottoposte alla sanzione amministrativa – di cui al già citato articolo 75, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica

n. 309 del 1990 – consistente nel divieto di conseguire la patente per un periodo compreso tra un mese e un anno.

Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 56 reca una disposizione transitoria che prevede che il decreto interministeriale per l'adeguamento del collegamento telematico tra i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al nuovo comma 5 del nuovo articolo 120 del codice della strada, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e che fino alla data della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dall'articolo 120, comma 2, nel testo attualmente vigente.

In ordine all'articolo 57, rileva che il comma 1 reca modifiche alla disciplina del Fondo contro l'incidentalità notturna, istituito dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 117 del 2007. Viene in primo luogo abrogato il comma 2 dell'articolo in questione, con il quale si prevede che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141 (Velocità), 142, commi 8 e 9 (Limiti di velocità), 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del codice della strada sia punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.

Ricorda che viene inoltre modificato il comma 3 dell'articolo 6-bis, specificando puntualmente la destinazione delle risorse ascritte al Fondo, con particolare riferimento all'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte – attraverso campagne di sensibilizzazione e formazione degli utenti della strada – da Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato nonché per il finanziamento di analisi cliniche, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Osserva che il comma 3 dell'articolo 6-bis, nel testo vigente, si limita a disporre che le risorse del Fondo debbano essere utilizzate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.

Evidenzia, infine, che viene disposta l'abrogazione del comma 4 dello stesso articolo 6-bis, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emani il regolamento per l'attuazione del citato articolo 6-bis.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 57 reca novelle a diversi articoli del codice della strada. In particolare, la lettera a) novella l'articolo 186 del codice relativo alla guida sotto l'influenza di alcool. Aggiungendo alcuni commi alla disposizione (commi da 2-sexies a 2-octies), il comma 2 in esame prevede una circostanza aggravante del reato (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà) quando la guida in stato di ebbrezza è commessa di notte, dopo le 22 e prima delle 7 del mattino; dispone che in caso di concorso di circostanze, prima debba essere applicata la suddetta aggravante e, sulla pena risultante, possano poi essere calcolate eventuali attenuanti; in caso di applicazione della suddetta circostanza aggravante, il disegno di legge prevede che il 20 per cento dell'ammenda riscossa dallo Stato vada ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.

Ricorda inoltre che, intervenendo sul comma 5 dell'articolo 186, la disposizione in commento sopprime il riferimento all'uso delle risorse dei fondi del piano nazionale della sicurezza stradale per le attività di accertamento del tasso alcolemico. Rileva che la novella appare finalizzata al coordinamento con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 57, in ordine alla finalità delle risorse del fondo contro l'incidentalità notturna (in particolare, finanziamento di analisi cliniche di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto alla guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto sostanze stupefacenti).

Osserva che la lettera b) apporta modifiche analoghe alle precedenti all'articolo

187 del codice della strada, in tema di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mentre la lettera *c*) interviene sull'articolo 195 del codice della strada relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, inserendovi il comma *2-bis*. Fa presente che tale disposizione prevede che laddove una serie di illeciti siano commessi nelle ore notturne (dalle 22 alle 7), la sanzione amministrativa pecuniaria debba essere maggiorata di un terzo. Se la violazione è accertata da un funzionario, ufficiale o agente dello Stato, l'incremento della sanzione amministrativa è destinato ad alimentare il fondo contro l'incidentalità notturna.

In ultimo evidenza che la lettera *d*) interviene sull'articolo 208 del codice della strada (già modificato dal precedente articolo 54), inserendo un comma *2-bis*, il quale prevede che gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall'articolo 195 per l'ipotesi di violazione notturna di alcune disposizioni sulla circolazione stradale, siano versati in un apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna con provvedimento del Ministero dell'economia, in base alle rilevazioni del Ministero dell'interno.

In conclusione ribadisce l'auspicio che il Parlamento e il Governo possano lavorare concordemente sul tema assai rilevante della sicurezza stradale.

Silvia VELO, *presidente*, evidenzia l'opportunità di predisporre un raffronto preciso tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza

pubblica e il testo unificato approvato dalla Commissione.

Silvano MOFFA, *relatore*, osserva che è già stata effettuata, in sede di comitato ristretto, un'attività di coordinamento delle disposizioni e che a tale finalità rispondono anche alcuni emendamenti da lui presentati nella seduta odierna.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), condivide l'opportunità di un raffronto puntuale tra le norme del disegno di legge presentato dal Governo e quelle recate dal testo unificato.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) osserva che il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica avrà presumibilmente un percorso più rapido e che ciò potrebbe determinare del difficoltà nell'esame del testo unificato, in particolare in ordine all'approvazione del testo da parte dell'Assemblea. Per questo segnala l'opportunità del ricorso alla sede legislativa.

Silvano MOFFA (PdL) condivide quanto detto dal collega Misiti e auspica che l'approvazione del provvedimento avvenga in sede legislativa, anche in ragione del lavoro approfondito compiuto dalla Commissione.

Silvia VELO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
 (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto)

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
 RIFERITI AL TESTO BASE
 (v. seduta del 31 marzo 2009)**

ART. 1.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 237 e all'appendice VIII del regolamento sono integrate nel senso di prevedere l'obbligo che gli pneumatici montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza ».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 3 *con le seguenti:* di cui ai commi 4 e 4-bis.

1. 1. Garofalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di pubblicità sulle strade).

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E)

ed F) » sono inserite le seguenti: « e nel caso di strade statali che attraversano i territori di montagna, »;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Limitatamente alle strade statali che attraversano territori di montagna, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, l'ente proprietario della strada ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e senza ostacolare la visibilità dei segnali entro lo spazio di avvistamento ».

1. 01. Nicco.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale

ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani; ».

1. 02. Lovelli, Velo.

ART. 2.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede ad un aggiornamento dell'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, con riferimento agli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa ».

2. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono poi porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Chi, senza giustificato motivo, non osserva le disposizioni stabilite nel comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 264 del 1991 ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalla seguente: « ritirando in ogni caso », mentre le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

*** 2. 01.** Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991,

n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono poi porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Chi, senza giustificato motivo, non osserva le disposizioni stabilite nel comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 264 del 1991 ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalla seguente: « ritirando in ogni caso », mentre le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

* 2. 02. Compagnon, Drago, Ciccanti.

ART. 3.

Al comma 4, sopprimere le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma.

3. 2. Antonino Foti.

All'articolo 3, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 e tenuto conto dei requisiti tecnici già previsti dall'Appendice XIII, articolo 260 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, n. 492 del 1992, viene introdotta la definizione di vita utile della targa, nonché la sua periodica sostituzione in occasione delle revisioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e Appendice IX, articolo 238 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche.

3. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Integrazione alle disposizioni amministrative del Codice della Strada).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

ART. 94-bis.

(Sicurezza e certezza giuridiche della circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisi-

che e non, oppure tra diritti di proprietà e godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.

2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.633,00.

3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti.

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

d-bis) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1.

* **3. 01.** Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Integrazione alle disposizioni amministrative del Codice della Strada).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

ART. 94-bis.

(Sicurezza e certezza giuridiche della circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94,

nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche e non, oppure tra diritti di proprietà e godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.

2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.633,00.

3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti.

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

d-bis) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1.

* **3. 02.** Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica all'articolo 97 del decreto legislativo 285 del 1992).

1. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del

1992 le parole da: « che » a: « regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « nonché consentite, con modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ».

**** 3. 03.** Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica all'articolo 97 del decreto legislativo 285 del 1992).

1. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: « che » a: « regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « nonché consentite, con modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ».

**** 3. 04.** Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 97 è aggiunto il seguente comma: « 11-bis. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe da ciclomotori ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale »;

b) all'articolo 126-bis dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista diminuzione di punti, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accer-

tatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

c) all'articolo 203 è aggiunto in fine il seguente comma: « 4. La presentazione del ricorso al Prefetto sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali »;

d) all'articolo 204-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. La presentazione del ricorso al Giudice di Pace sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali »;

e) il comma 9 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è sostituito dal seguente: « 9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8-bis si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205 »;

f) all'articolo 126-bis alla tabella dei punteggi è premessa la seguente voce: articolo 97, comma 11-bis punti 10.

3. 05. Compagnon.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di macchine agricole).

1. Al comma 8, dell'articolo 104, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per cinque anni se lo stato della macchina agricola rimane invariato ».

3. 06. Brugger, Zeller.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

Al comma 1-bis, dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere in fine il seguente periodo: « I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45 km orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505 cc e limite di velocità max 100 km orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa ».

4. 01. Compagnon, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame finale sono tenuti a frequentare un'ulteriore lezione teorica di un'ora, volta ad acquisire elementari

conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, nonché a superare una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

4. 02. Vannucci.

ART. 5.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5. 2. Compagnon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 55 kw/t con le seguenti: superiore a 70 kw/t.

5. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 55 kw/t con le seguenti: superiore a 60 kw/t.

5. 4. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'accertamento dei requisiti

psico-fisici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-*bis* e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli Uffici delle Direzioni Generali Territoriali del dipartimento per i trasporti terrestri e per il Trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, »;

b) al comma 4 l'alinea è sostituito dal seguente: « l'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi provinciali ovvero le Province autonome di Trento e Bolzano, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi: »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione competente ovvero le Province autonome di Trento e Bolzano.

d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima applicazione e le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure all'atto della scadenza della patente di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, anche espletate dalle Commissioni mediche locali ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite le modalità di comunicazione degli esiti dei ricorsi espletati ai sensi dell'articolo 119, comma 5 del predetto decreto, le modalità di previa verifica del versamento degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida e la responsabilità in solido del sanitario che effettua la visita nell'ipotesi di omesso versamento.

Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono abrogate ».

5. 01. Montagnoli.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi alla guida devono frequentare un corso di guida sicura della durata minima di quattro ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, prima di sostenere l'esame per la patente di guida per qualsiasi categoria di veicoli. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi presso i Centri di Guida Sicura ».

6. 1. Brugger, Zeller.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-*bis*, con il seguente:*

« 5-*bis*. L'aspirante al conseguimento delle patenti di guida di Categoria A B C D E deve effettuare un corso di formazione teorico obbligatorio di almeno 20 ore per le categoria A e B e di 50 ore per le restanti categorie presso l'autoscuola. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni della durata pari a 20 ore in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma ».

6. 2. Misiti.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

6. 3. Misiti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Il regolamento previsto dal comma 13 dell'articolo 123 del decreto legislativo n.285 del 1992, e successive modificazioni, deve essere emanato entro e non oltre tre mesi dall'approvazione della presente legge ».

6. 4. Misiti.

ART. 7.

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) ART. 188 Comma 4 - 2.

7. 1. Montagnoli.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: al competente Ufficio provinciale della motorizzazione civile;

b) al capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: il Dipartimento competente dispone con le seguenti: L'Ufficio

provinciale competente annota il provvedimento nell'archivio nazionale conducenti e dispone entro cinque giorni;

c) al capoverso 1-ter, dopo le parole: informativi e statistici aggiungere le seguenti: che annota la comunicazione nell'archivio nazionale conducenti;

d) ai capoversi 1-quater e 1-quinquies, dopo le parole: della patente di guida inserire le seguenti: da notificare secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 218 del codice della strada.

8. 1. Misiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: coinvolto in un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.

8. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno stato membro della Comunità europea, entro trenta giorni dal momento dell'acquisizione della residenza in Italia provvedono, per una equa e regolare applicazione della disciplina della patente a punti di cui all'articolo 126-bis, a far registrare la patente posseduta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. L'operazione, a carico dei titolari stessi, è esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I titolari di patenti di guida, in corso di validità, rilasciata da paesi non comunitari, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, devono ottenere

entro un anno la patente di guida italiana. Tale patente può essere conseguita senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, a condizioni di reciprocità e fatto salvo quanto stabilito da accordi internazionali, previa frequenza a carico degli interessati, per ragioni di sicurezza stradale, di un corso di aggiornamento della durata di otto ore sulle disposizioni e condizioni di circolazione italiane, disciplinato con provvedimento del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. La patente sostituita è restituita da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente all'autorità dello Stato estero che l'ha rilasciata ».

c) il comma 4 è soppresso.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 lettera b) è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. 01. Montagnoli.

ART. 9.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da tre a sei mesi *con le seguenti:* da uno a tre mesi.

9. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: autostrade *e aggiungere le seguenti:* al di fuori dei centri abitati.

9. 2. Montagnoli.

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: e sulle strade extraurbane principali e secondarie non comunali.

9. 5. Lovelli, Fiorio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, sopprimere le parole: e secondarie non comunali.

9. 4. Velo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: extraurbane principali *sopprimere le parole:* e secondarie.

9. 3. Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992:

a) sopprimere il comma 7-bis.

b) al comma 8, sopprimere le parole: « Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis. »

9. 01. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 78 a euro 311 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38 a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli ».

9. 02. Garofalo.

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **10. 1.** Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **10. 2.** Garofalo.

All'articolo 10 al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 le parole: « i ciclomotori a due ruote e i motocicli » sono soppresse;

10. 3. Cavallaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quadro dopo le parole: che circola nelle gallerie aggiungere le seguenti: fuori dai centri abitati.

10. 4. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo per i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli di dotarsi di segnale mobile di pericolo, in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, si applicano a velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis.

10. 5. Garofalo.

ART. 11.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: A decorrere dalla data di cui al periodo precedente sono vietati la commercializzazione e l'utilizzo dei caschi protettivi omologati in conformità al regolamento ECE/ONU n. 22/05, relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, come modificato dalla serie 03 di emendamenti, e l'utilizzo di quelli approvati ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 18 marzo 1986, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986.

11. 1. Garofalo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche agli articoli 172 e 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali;

2. All'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « al trasporto di persone in conto terzi » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene am-

bientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali ».

11. 01. Velo, Lovelli.

ART. 12.

All'articolo 12, comma 3, capoverso ART. 178, prima del comma 1, anteporre il seguente:

01. I veicoli adibiti ai servizi di igiene ambientale di cui alla lettera h), paragrafo 1, dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/06 sono dispensati dall'obbligo della dotazione e dell'uso dei cronotachigrafo.

12. 1. Velo, Lovelli.

ART. 13.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: « ammenda » con la seguente: « sanzione amministrativa ».

13. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), le parole da: con la sentenza di condanna *fino a:* persona estranea al reato *sono soppresse.*

13. 2. Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: Se il conducente in stato di ebbrezza *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 2, lettere b) e c).

13. 5. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: provoca un incidente stradale *aggiungere le se-*

guenti: con danno grave alle persone *e al secondo periodo, dopo le parole:* provochi un incidente stradale *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

Conseguentemente al comma 2, capoverso ART. 186-bis, al comma 2, dopo le parole: provochi un incidente *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

13. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

13. 3. Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 1, sopprimere le lettere b), c), d).

13. 7. Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: tasso alcolemico superiore a 0 (zero) *con le seguenti:* tasso alcolemico superiore a 0,2.

13. 10. Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, sopprimere il comma 3.

13. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, sopprimere il comma 7.

13. 6. Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 7, sostituire le parole: tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro *con le seguenti:* tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

13. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: Con la sentenza di condanna ovvero fino a: estranea al reato.

13. 11. Compagnon.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche).

1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.

2. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il « guidatore designato », il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

3. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole: « L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto ».

4. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

5. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.

7. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

8. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

9. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.

10. Al comma 187 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: « Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza ».

11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti

adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 del presente articolo.

13. 02. Montagnoli, Pini.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino alle parole: «una rilevazione del tasso alcolemico».

13. 04. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sopprimere le parole da: «interrompere» a: «notte e».

* **13. 03.** Montagnoli, Pini.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sopprimere le parole da: «interrompere» a: «notte e».

* **13. 01.** Compagnon.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso c-bis):

1) sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «alla metà»;

2) aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle barriere, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale»;

b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle barriere, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale».

14. 1. Garofalo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, aggiungere la lettera:

c-bis) per le finalità di cui al comma 6.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettera c-bis).

14. 3. Lovelli, Velo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, lettera c), sostituire le parole: polizia locale con le seguenti: polizia comunale e provinciale.

14. 2. Iapicca.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità di cui al comma 4.

14. 4. Velo, Lovelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

ART. 139-bis.

(Patente di servizio per autisti di rappresentanza).

1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di cui all'articolo 126-bis.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di cui al comma 1, nonché il modello e le modalità per il rilascio.

14. 5. Compagnon.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 4. Compagnon.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole: I veicoli confiscati con le seguenti: I veicoli oggetto di sequestro amministrativo per i quali il verbale è divenuto titolo esecutivo oppure confiscati.

15. 1. Montagnoli.

Al comma 1, capoverso 3-ter, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,

n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera a), del comma 1 del medesimo articolo 10.

15. 2. Tullo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A tal fine l'organo che ha accertato l'infrazione emette intimazione al ritiro all'avente titolo. Decorsi inutilmente 30 giorni, il veicolo è demolito e rottamato previo pagamento delle eventuali spese forfetarie, comprensive di quelle di custodia, in misura non superiore a 100 euro.

Qualora non sia possibile rintracciare l'avente titolo, i 30 giorni decorrono dall'entrata in vigore della legge.

1-ter. I veicoli oggetto di sanzioni accessorie di rimozione, fermo amministrativo o sequestro amministrativo ai fini della confisca, decorsi trenta giorni dalla data in cui il verbale di infrazione è divenuto titolo esecutivo sono confiscati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 213 comma tre, la confisca si perfeziona dopo il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione con la quale l'organo verbalizzante invia comunicazione inerente la definizione del titolo esecutivo. La medesima procedura si applica per i veicoli non ritirati a seguito del fermo applicato con le procedure previste dall'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per i veicoli già in custodia al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'organo verbalizzante effettua le comunicazioni di definizione del titolo esecutivo alla Prefettura entro novanta giorni dall'entrata in vigore e la confisca si perfeziona dopo il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione anzidetta. In tale ipotesi le eventuali spese di custodia sono liquidate in maniera forfettaria, in misura non superiore ad euro 100,00 per veicolo.

15. 3. Montagnoli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifica all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992).

L'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

ART. 218. — *(Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato).* — 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione e al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che annota il provvedimento sull'archivio nazionale conducenti entro 5 giorni. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché, al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e trasmessa al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che l'annota, entro 5 giorni, sull'archivio nazionale patenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni,

il titolare della patente può ottenere la restituzione da parte della prefettura.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione dall'interrogazione sull'archivio nazionale conducenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti constatata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte, si applica altresì il comma 2. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile che l'annota, entro 5 giorni, sull'archivio nazionale conducenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

4. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, la violazione, viene comunicata entro 5 giorni al Prefetto e al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che, entro 5 giorni, l'annota sull'archivio nazionale conducenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente, disposta contestualmente all'annotazione dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

15. 01. Misiti.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso ART. 218-bis, al comma 2, sostituire le parole: per un

periodo non inferiore a un mese *con le seguenti*: per un periodo non inferiore a sei mesi.

16. 1. Zeller, Brugger.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di tre anni.

17. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b) capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di due anni.

17. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

17. 4. Compagnon.

Al comma 3, capoverso articolo 223, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione e al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è immediatamente comunicato al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che lo annota sull'archivio nazionale dei conducenti en-

tro cinque giorni. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. Copia dell'ordinanza è trasmessa al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, che la annota sull'archivio nazionale dei conducenti entro cinque giorni.

17. 6. Misiti.

Al comma 3, capoverso articolo 223, comma 1, primo periodo, dopo le parole: commessa violazione aggiungere le seguenti: e al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

17. 5. Montagnoli.

ART. 18.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: « i Ministri delle infrastrutture » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della

promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono ».

18. 1. Cavallaro.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di leale collaborazione di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a rendere scorrevole il traffico;

b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto dalla medesima utenza o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela e il controllo sull'uso della strada;

c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

d) la rilevazione degli incidenti stradali;

e) la scorta per la sicurezza della circolazione »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata a criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità e urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione a cessare il com-

portamento non consentito o all'utilizzazione degli altri strumenti di regolazione a disposizione dei predetti organi ».

18. 01. Iapicca.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Dopo la lettera f), comma 3, dell'articolo 12 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

f-bis) ai dipendenti comunali, di cui al comma 132 dell'articolo 17, legge 127 del 1997.

18. 03. Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: « da euro 36 a euro 148 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 250 a euro 500 ».

2. Al comma 3 del medesimo articolo le parole: « da euro 22 a euro 88 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 250 a euro 500 ».

18. 04. Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte infine le parole:

« Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico, storico,

culturale, enogastronomico, naturalistico e di pubblico interesse di dimensione massima mt 4x2, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

18. 06. Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

Al comma 4 dell'articolo 188 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, sostituire le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 285 a euro 500.

18. 05. Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Con decreto del Ministro dei Trasporti è istituito un registro al quale sono iscritte sia le associazioni di amatori di veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 sia altre associazioni i cui criteri di iscrizione sono individuati nel medesimo decreto.

2. I veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 effettuano la revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 285 del 1992 ogni tre anni.

18. 02. Montagnoli.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: della segnaletica, aggiungere le seguenti: anche attraverso il ricorso ad attenuatori d'urto, a dispositivi anti-taglio e anti-trauma da applicare sulle barriere metalliche di sicurezza stradale, nonché a dissuasori di

sosta ed altri manufatti per la regolamentazione e la sicurezza della circolazione stradale, realizzati con granuli di gomma provenienti da pneumatici usati, così favorendo il processo di smaltimento e recupero di detti materiali.

19. 1. Lovelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: della segnaletica inserire le seguenti: e delle barriere;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta e danneggiata, alla sostituzione delle barriere non omologate o danneggiate, alla sistemazione, ripristino e miglioramento del manto stradale;

c) al comma 2 sostituire le parole: dei successivi contratti di programma e convenzioni con le seguenti: delle successive convenzioni »;

d) al comma 3 sopprimere le parole: « dei contratti di programma e ».

19. 2. Garofalo.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis (*Disposizioni in materia di rallentatori di velocità*). — 1. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 179 del regolamento sono integrate nel senso di escludere il divieto dell'impiego di dossi artificiali, nel caso in cui si tratti di strade che presentano elevati livelli di incidentabilità. Le strade di cui al periodo precedente sono individuate con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare successivamente con cadenza almeno triennale.

2. Il Governo adotta le modifiche al regolamento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. 01. Iapicca.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.

3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.

* **21. 01.** Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.

3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.

* **21. 02.** Velo, Lovelli.

ART. 22.

Al comma 1 sostituire le parole: la localizzazione e il percorso con le seguenti: la tipologia del percorso del veicolo, la velocità media e puntuale.

22. 1. Iapicca.

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) inserire le seguenti: e dell'Automobile club d'Italia (ACI).

25. 1. Antonino Foti.

ART. 28.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 7. È fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale ».

28. 01. Compagnon.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada solo mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.

29. 1. Lovelli, Velo.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico urbano).

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-bis. *(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale).* — 1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono con-

ferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliari dei traffico".

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;

d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il

sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lett. *b*).

5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera *b*), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata, alle aree di sosta o parcheggi in concessione e alle altre strade con aree di sosta vietata, limitata o regolamentata, ancorché non a pagamento, per le violazioni previste al comma 2, lettere *a*) e *b*).

6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia muni-

cipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio ».

2. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

29. 01. Velo, Lovelli.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto)

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
DEL RELATORE RIFERITI AL TESTO BASE
(v. seduta del 31 marzo 2009)**

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1. 2. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di potenza assoluta non superiore a 70 kw/t con le seguenti: di un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.

5. 5. Il Relatore.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

b) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera: c) per un ulteriore periodo da sei a

dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

6. 5. Il Relatore.

ART. 7.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che abbia commesso almeno tre violazioni non contestuali, che comportino la perdita di punteggio di almeno 5 punti ciascuna, entro 12 mesi dalla prima violazione. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, » »

7. 2. Il Relatore.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: « ART. 8-bis (Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea). 1. All'articolo 136 del

decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 ».

8. 02. Il Relatore.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo inserire il seguente: « Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata »

b) al comma 3, lettera a), dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata »

13. 12. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente lettera: c-sexies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore degli strumenti e dispositivi volti a

contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

14. 6. Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 3, capoverso Art. 223, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: fino ad un massimo di tre mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: fino ad un massimo di tre anni.

17. 7. Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: di protezione dei dati personali, inserire le seguenti: l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Introduzione del casco elettronico e della « scatola nera » ».

22. 2. Il Relatore.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente: « ART. 27-bis (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni). 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2-bis »;

b) all'articolo 19, comma 2-bis), lettera b), le parole: « lettere b), d) ed e), » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b), b-bis), d) ed e) ».

27. 01. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	139
---	-----

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	140
--	-----

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese» (« <i>Small Business Act</i> »). Doc. XII, n. 194 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio</i>)	141
---	-----

ALLEGATO (<i>Testo della risoluzione n. 7-00144</i>)	144
--	-----

ERRATA CORRIGE	143
----------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 12.10.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 aprile scorso.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 aprile il relatore Torazzi ha illustrato il provvedimento in esame; ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 15,00 della giornata odierna. Ribadisce le più stringenti disposizioni in materia di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, avvertendo che sono ammissibili esclusivamente le proposte emendative attinenti a materie già comprese nel testo del disegno di legge, le proposte finalizzate a recepire, anche mediante delega legislativa, direttive comunitarie non ancora attuate e quelle proposte volte a modificare o abrogare disposizioni vigenti attuative di direttive comunitarie soltanto nel caso in cui si riferiscano a norme oggetto di una procedura di infrazione o comunque di atti preliminari che la prefigurino. Chiede

quindi se qualche collega voglia intervenire nella discussione preliminare.

Andrea LULLI (PD) richiama i contenuti dell'articolo 38 che reca principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della cosiddetta direttiva Bolkestein (2006/123/CE), meritevoli a suo avviso di adeguato approfondimento, soprattutto in relazione agli effetti che possono esplicare sui servizi nel mercato interno. Sottolinea che sarà necessario garantire condizioni di effettiva reciprocità su scala europea e un livello minimo dei diritti del lavoro. È certamente d'accordo sul fatto che non si debba ostacolare la circolazione del lavoro e l'offerta di servizi all'interno dell'Unione europea, ritiene tuttavia necessario mettere in campo tutte le iniziative volte a favorire criteri di reciprocità tra Stati membri, provvedendo anche ad un monitoraggio sulla corretta applicazione della direttiva al fine di evitare situazioni discriminatorie tra lavoratori di diversi Paesi europei. Osserva inoltre che queste misure hanno un riflesso diretto sui principi di legalità economica, lamentando che le recenti scelte in materia di tracciabilità dei pagamenti (innalzamento del tetto da 5 mila a 12.500 euro per i trasferimenti in contante e per gli assegni non trasferibili) possono favorire l'uso illecito del denaro.

Con riferimento all'articolo 20, recante disposizioni in materia di tutela dei consumatori e modifiche al codice del consumo, riterrebbe utile conoscere la posizione del Governo sull'azione collettiva risarcitoria che rappresenta uno degli strumenti più importanti di tutela dei consumatori.

Enzo RAISI (Pdl), nell'esprimere come capogruppo un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge comunitaria in esame, manifesta tuttavia preoccupazione sulle regole previste per le aziende di primaria importanza nella realtà produttiva italiana. Osserva che in Europa vi è una sostanziale divisione di interessi tra nord, in cui prevalgono le attività finanziarie e commerciali, e sud, in cui sono più diffuse le imprese produttive. Concorda

con il deputato Lulli sulla necessità di controlli e sulla previsione di regole di reciprocità nell'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, esprimendo preoccupazione per il fatto che in sede europea le regole spesso sono definite da burocrati che, pur garantendo un'azione di continuità, non sempre riescono a cogliere i cambiamenti intervenuti nel contesto economico e sociale. Auspica quindi una valutazione attenta da parte del Governo sulla materia anche attraverso la consultazione delle categorie interessate.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 12.25.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo scorso.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica ai colleghi che il relatore, la collega Polidori, ha informato la Presidenza dell'impossibilità ad intervenire nella seduta odierna. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.30.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 12.35.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »).

Doc. XII, n. 194.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile scorso.

Andrea GIBELLI, presidente, ricorda che il relatore ha presentato la risoluzione n. 7-00144 (*vedi allegato*) che è stata messa in distribuzione. Nell'ultima seduta si erano iscritti a parlare i colleghi Vico, Monai e Lulli; dà quindi la parola al collega Vico.

Ludovico VICO (PD) osserva preliminarmente che la risoluzione in esame offre l'opportunità di fare alcune riflessioni che richiamano anche tematiche emerse in recenti audizioni svolte presso la X Commissione, all'interno dell'indagine conoscitiva in corso sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero in relazione alla crisi dell'economia internazionale. Sottolinea che la struttura produttiva in Italia registra circa 4,2 milioni di imprese (il 95 per cento del totale) con meno di 10 addetti, le quali occupano 7,8 milioni di addetti (circa il 47 per cento del totale). Le dimensioni medie sono, di conseguenza, tra le più piccole d'Europa. Quando si consideri l'industria in senso stretto (costruzioni, commercio, alberghi e ristoranti, servizi alle imprese), il confronto con le recenti dinamiche di medio periodo con-

ferma una tendenza divergente del modello di sviluppo delle imprese italiane nei confronti del contesto europeo, caratterizzata da una maggiore intensificazione del fattore lavoro e da un conseguente indebolimento dei profili di produttività. Il fatturato per addetto nelle microimprese è pari a 96 mila euro, nelle piccole e medie imprese a 203 mila euro, nelle grandi imprese a 263 mila euro. Il costo medio del lavoro è di 21 mila euro nelle microimprese, di 30 mila euro nelle piccole e medie imprese, di 38 mila euro nelle grandi imprese. Ritiene che in Italia vi siano troppe imprese specializzate e poche reti di imprese e distretti produttivi. Sottolinea che le reti di imprese rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, particolarmente destinate alle PMI che intendono aumentare la loro massa critica avere maggiore forza sul mercato senza doversi fondere o unire sotto il controllo di un unico soggetto. Al riguardo, ricorda che il programma Industria 2015 prevede che il Governo può adottare decreti per definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese idonee a costituire una rete in forma di gruppo paritetico o gerarchico. Sottolinea altresì che l'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 5 del 2009, detta disposizioni in materia di contratto di rete di due o più imprese, e che il collegato alla manovra di finanza pubblica attualmente all'esame del Senato (S. 1195), all'articolo 1, reca disposizioni in materia di distretti produttivi e reti di imprese. Ricorda che il suo gruppo, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 5 del 2009, ha proposto la sospensione del tetto alla deducibilità degli interessi passivi, trattandosi di una misura che colpisce prevalentemente le PMI che, nell'attuale situazione di crisi economica, vedono ridotti i redditi operativi e incrementati gli oneri finanziari. Ritiene pertanto utile elevare la percentuale di deducibilità degli interessi passivi al 50 per cento del reddito operativo lordo per il biennio 2009-2010. Osservato che la crisi investe tutte le imprese europee, riterrebbe opportuna una compensazione tra

debiti e crediti fiscali e contributivi passando dal limite di 516 mila euro ad un milione di euro, misura che rappresenterebbe un reale vantaggio per le imprese evitando loro di ricorrere al fondo di garanzia. Sottolinea, infine, che la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della quarta direttiva europea sulle società (78/660/CEE) che darebbe agli Stati membri la possibilità di esonerare le piccole aziende da una serie di adempimenti contabili previsti per tutte le imprese, soprattutto quelle di grandi dimensioni. A livello comunitario, la semplificazione potrebbe riguardare 5 milioni di imprese. La misura è contenuta nel piano per la ripresa economica e dovrà essere approvata dal Parlamento europeo; spetterà poi agli Stati membri stabilire nello specifico le esenzioni per le imprese residenti. In linea di massima, ciascuna microimpresa potrebbe realizzare risparmi fino a 1.500 euro all'anno.

Carlo MONAI (IdV) illustra alcune proposte di integrazione alla risoluzione presentata dal relatore.

Alla lettera *a*), propone di aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « È necessario, altresì, sostenere la modernizzazione dei processi produttivi e l'innovazione dei prodotti, attraverso una più ampia e diffusa utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica, anche attraverso forme di collaborazione permanenti tra università, enti di ricerca e imprese; ».

Alla lettera *c*), propone di aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « , garantendo la possibilità che vengano comunque certificati i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, a garanzia degli istituti di credito per l'ottenimento di anticipazioni; ».

Alla lettera *g*), propone di aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « nella ricerca e innovazione, nonché nella realizzazione di progetti per la produzione di nuovi prodotti con un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente; ». Dopo la lettera *g*), propone di aggiungere la seguente lettera: « *g-bis*) « l'esigenza di incoraggiare e sostenere le PMI — anche

con opportuni meccanismi premianti — ai fini dell'adeguamento e del rispetto degli obiettivi posti dall'Unione europea in tema di clima ed energia ». Ciò è in linea con il punto IX) indicato dalla stessa comunicazione dell'Unione europea che riguarda la necessità che « le nuove sfide ambientali siano trasformate in opportunità per le PMI ».

Dopo la lettera *h*), propone infine di aggiungere la seguente lettera: « *h-bis*) « alla revisione, in sede europea, del Codice doganale comunitario, al fine di garantire maggiore trasparenza e rendere più stringenti le disposizioni in materia di acquisizione del marchio di origine del prodotto, prevedendo che il marchio di origine venga concesso solo se gran parte dei costi di lavorazione e almeno il settanta per cento delle fasi di produzione del manufatto sia avvenuto nel Paese utilizzatore del suddetto marchio; ».

Andrea LULLI (PD) riterrebbe utile una riflessione sulle politiche locali di sviluppo della piccola e media impresa, ipotizzando al riguardo una legislazione specifica volta al sostegno delle PMI. Con riferimento alla possibilità di istituire un'Agenzia presso la Presidenza del Consiglio per le micro e piccole imprese, riterrebbe preferibile l'istituzione di una Commissione bicamerale con il compito di monitorare, in particolare, la legislazione sulle PMI, al fine di rappresentare un punto privilegiato di riflessione sulla materia. L'Agenzia, a suo avviso, rischia di sovrapporsi ad altri organi ed istituti e la sua attività potrebbe quindi rivelarsi scarsamente incisiva.

Raffaello VIGNALI (PdL) *relatore*, ringrazia anzitutto tutti i colleghi intervenuti per l'interessante ed ampio dibattito che si è sviluppato; rileva che in pratica ogni intervento ha stimolato alcune riflessioni che intende trasfondere nella risoluzione che la Commissione andrà ad approvare. Ciò vale per le osservazioni dei colleghi testa e Vico (sulle reti di impresa, così come sull'internazionalizzazione e sugli insegnamenti da impartire nelle scuole) come per quelle espresse dal collega Monai,

sulle quali esprime apprezzamento e condivisione, osservando comunque che, rispetto alla necessità di revisione della normativa doganale riterrebbe più opportuno non prevedere precisi vincoli per l'acquisizione del marchio di origine. Esprime infine profonda condivisione per l'intervento del collega Lulli, sia per quanto concerne l'esigenza di politiche locali per le PMI, sia per la notazione relativa alla opportunità dell'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare votata al monitoraggio e all'analisi della normativa sulle PMI nonché alla formulazione di adeguate proposte finalizzate a diminuire gli oneri di carattere burocratico che gravano sulle piccole imprese. A tale proposito rileva che la comunicazione sullo *Small business* potrebbe diventare una direttiva, vincolando in tal modo maggiormente i Paesi membri dell'Unione: in tale ottica, un organismo parlamentare dedicato diverrebbe estremamente opportuno; non ritiene peraltro che la sede attuale sia la più adeguata per concretizzare tale progetto.

Conclude informando la Commissione che intende riformulare la propria risoluzione per introdurre le modifiche menzionate e potere così, in una prossima seduta, passare alla votazione di un atto di indirizzo al Governo della X Commissione pienamente condiviso.

Andrea LULLI (PD), suggerisce al collega Vignali, nel recepimento della osser-

vazione del collega Monai relativa alla revisione della normativa doganale, di non limitare l'osservazione al Codice doganale europeo, poiché esistono istanze che esulano da tale contesto (ad es. il WTO).

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, ringrazia il collega del contributo e precisa che intende riferirsi più genericamente a sedi internazionali.

Il sottosegretario allo sviluppo Paolo ROMANI esprime piena condivisione per la risoluzione formulata dal relatore e altresì per le modifiche che si appresta ad apporvi, riservandosi ovviamente di valutarle in sede di votazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 164 dell'8 aprile 2009, a pagina 149, seconda colonna, quarta riga, sostituire le parole: « 14.40. » con le seguenti « 15.40 »; conseguentemente a pagina 149, seconda colonna, decima riga, sostituire le parole « 14.40 alle 14.50. » con le seguenti « 15.40 alle 15.50 ».

ALLEGATO

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese » (« *Small Business Act* ») (Doc. XII, n. 194).

TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 7-00144

La X Commissione,

premessi che:

la comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno scorso, « Una corsia preferenziale per la piccola impresa », meglio nota come *Small Business Act*, riveste la massima importanza per le politiche di sostegno alle piccole e medie imprese le quali, oltre a rappresentare la parte prevalente delle imprese attive in Europa, garantiscono l'occupazione a 65 milioni di persone e producono oltre la metà del PIL dell'Unione europea;

la comunicazione riveste particolare interesse per il nostro Paese, considerato che il fenomeno delle piccole e medie imprese è particolarmente diffuso in Italia, costituendo la vera ossatura del tessuto produttivo nazionale;

la comunicazione merita apprezzamento anche per la sua tempestività, considerato che l'attuale congiuntura, contrassegnata dal peggioramento della crisi economica e finanziaria, può comportare difficoltà particolarmente gravi per le imprese di più limitata dimensione, maggiormente esposte al rischio di una contrazione del credito e degli ordinativi per la riduzione della domanda;

le piccole e medie imprese italiane hanno dimostrato una grande capacità di adattamento all'evoluzione dei mercati internazionali, attraverso la flessibilità che le contraddistingue, la ricerca di moduli organizzativi originali, a partire dalla costituzione di distretti, e la capacità di farsi

promotrici di tecniche e processi innovativi. Più significativi progressi potrebbero essere conseguiti in presenza di politiche attive di sostegno alla ricerca e all'innovazione e di penetrazione nei mercati stranieri;

lo *Small Business Act* si propone di ricondurre ad una logica coerente ed organica i vari interventi a favore delle PMI;

la comunicazione risponde, inoltre, al criterio della sussidiarietà che implica il ricorso all'intervento delle istituzioni europee soltanto quando il livello nazionale non risulta adeguato o sufficiente allo scopo. Sulla base di questo criterio, vengono, infatti, distinti i compiti spettanti agli Stati membri da quelli che invece investono direttamente la competenza dell'Unione europea;

le indicazioni contenute nella comunicazione, per quanto concerne i compiti che vengono affidati alla competenza degli Stati membri, offrono al nostro legislatore l'occasione per aggiornare, ove necessario, la disciplina vigente, particolarmente frastagliata e spesso anche contraddittoria, in particolare per i dieci principi fondamentali intorno ai quali vengono organizzate le iniziative da adottare, che possono essere così sintetizzati:

I) dar vita ad un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;

II) far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ot-

tengano rapidamente una seconda possibilità;

III) formulare regole conformi al principio « Pensare anzitutto in piccolo »;

IV) rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;

V) adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;

VI) agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;

VII) aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal Mercato unico;

VIII) promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;

IX) permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;

X) incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficiano della crescita dei mercati;

infine, in data 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una ulteriore risoluzione sullo « Small Business Act » per l'Europa in cui, nel rammaricarsi della natura non giuridicamente vincolante tale atto, afferma di nuovo esplicitamente la necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale e regionale e si esorta il Consiglio e la Commissione europea a garantire la loro corretta applicazione,

impegna il Governo:

a) contribuire fattivamente, a livello europeo, alla traduzione in puntuali proposte, anche legislative, delle indicazioni contenute nella comunicazione;

ad assumere, sul piano interno, tutte le iniziative necessarie per conseguire concretamente gli obiettivi demandati dalla comunicazione stessa alla responsabilità degli Stati membri, con particolare riguardo a:

a) l'esigenza di migliorare il raccordo tra sistema dell'istruzione e sistema delle imprese, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici e universitari, con particolare riferimento alla creazione d'impresa, e la collaborazione tra università e imprese per la valorizzazione in termini di innovazione del patrimonio di conoscenza presente nelle università italiane;

b) il proseguimento deciso del percorso della semplificazione amministrativa (impresa in un giorno), in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'avvio di nuove imprese giovanili e femminili;

c) le misure atte a garantire la continuità del credito alle PMI, anche attraverso il supporto ai confidi, e il saldo dei pagamenti e dei rimborsi da parte della pubblica amministrazione e dello Stato entro trenta giorni, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie per mettere in rete imprese, banche e pubblica amministrazione;

d) la revisione della normativa in materia di fallimento e delle procedure concorsuali per le PMI, al fine di garantire la riduzione ad un anno della durata temporale dei procedimenti affinché imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;

e) l'introduzione, ove possibile, di quote riservate alle PMI negli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, nonché la facilitazione della disponibilità, da parte delle piccole e medie imprese, di informazioni per quanto concerne gli appalti da parte di amministrazioni pubbliche, attraverso tutti gli strumenti utili ad

aumentare la trasparenza, ivi compresa l'istituzione di appositi portali elettronici;

f) l'introduzione di forme fortemente semplificate ed automatiche per l'accesso delle PMI ai sistemi di incentivi pubblici, soprattutto attraverso la leva fiscale;

g) l'introduzione di un sistema fiscale premiante le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano;

h) l'introduzione di misure atte a garantire, attraverso l'introduzione di un criterio automatico, il recupero di crediti

liquidi, certi ed esigibili vantati nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa o ad altri enti pubblici;

i) a valutare la possibilità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'Agenzia per le micro e piccole imprese con il compito di elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di 50 dipendenti e di predisporre un rapporto annuale sulla micro e piccola impresa da trasmettere al Parlamento.

(7-00144)

« Vignali ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle problematiche concernenti il trattamento pensionistico in favore dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

Audizioni di rappresentanti dell'Autorità portuale di Genova e di rappresentanti dell'INPS . 147

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli 147

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 147

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 aprile 2009.

Audizioni sulle problematiche concernenti il trattamento pensionistico in favore dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

Audizioni di rappresentanti dell'Autorità portuale di Genova e di rappresentanti dell'INPS.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.10 alle 12.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 aprile 2009.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, segnala che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Per tali ragioni, avverte che nella seduta odierna si svolgerà il dibattito di carattere generale sul provvedimento, mentre la de-

liberazione della Commissione sarà rinviata alle ore 9 di domani, in attesa di verificare l'eventuale approvazione, da parte delle stesse Commissioni di merito, di proposte emendative di specifico interesse nelle materie di competenza.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 1441-*bis-B*, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile: si tratta di un provvedimento « collegato » alla manovra di bilancio, già approvato in prima lettura dalla Camera e poi ampiamente modificato ed integrato dal Senato; infatti, il testo giunto alla Camera risulta arricchito di ulteriori 32 articoli, mentre altri interventi di modifica, più o meno incisivi, hanno riguardato 26 articoli del testo già approvato dalla Camera stessa.

Osserva che l'importanza del disegno di legge è evidente: esso, infatti, pone in essere una serie di misure di particolare rilievo per dare attuazione alla complessiva manovra di finanza pubblica definita dal Governo e dal Parlamento alla fine dell'anno scorso, consentendo in tal modo di tradurre in interventi concreti gli indirizzi e le « cifre » dell'ultima legge finanziaria. Rileva, d'altra parte, che il « collegato » all'esame della Commissione non costituisce l'unico « tassello » del complessivo intervento predisposto dall'Esecutivo e dalla maggioranza per rilanciare diversi settori funzionali del Paese. Accanto ad esso, infatti, ritiene che vadano ricordati: la legge di delegazione che intende riformare il pubblico impiego, ormai approvata dalle Camere e in fase di attuazione da parte del Governo; la riforma in senso federalista del sistema fiscale, vicina alla definitiva approvazione da parte del Senato; gli altri disegni di legge « collegati » attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, tra i quali si distinguono il cosiddetto « collegato lavoro » e il cosiddetto « collegato energia » (già approvati dalla Camera). Sottolinea pertanto che, con l'esame di questo provvedimento, la

Camera può ora portare a conclusione un'ulteriore fase del proprio lavoro di costruzione dell'impalcatura ordinamentale destinata a reggere il programma economico-finanziario della corrente legislatura. Considerato, infatti, che l'esame del disegno di legge si è avviato sin dal settembre 2008 e che – dopo un lungo e approfondito iter – i due rami del Parlamento sono giunti alla definizione di un testo sufficientemente meditato, giudica ormai necessarie soltanto alcune modifiche e integrazioni al provvedimento, che siano in grado di consentire la sua rapida approvazione in via definitiva.

Rileva che, nel caso di specie, il provvedimento è finalizzato alla semplificazione e allo snellimento procedurale, oltre che all'individuazione di misure per l'incremento della competitività e per la definizione di norme in materia di impiego, soprattutto nel settore pubblico; in particolare, il disegno di legge è diventato noto agli addetti ai lavori in quanto diretto a semplificare il processo civile. Al riguardo – nel ritenere auspicabile una riforma complessiva della giustizia civile, che consenta di rivedere in linea generale il funzionamento del sistema – osserva che appare comunque evidente che il provvedimento si basa su una precisa logica di fondo, vale a dire quella di semplificare il rito processuale civile, garantendo tempi più celeri per giungere alla decisione: non si tratta, cioè, di una riforma sistematica del codice di rito, ma di una serie di interventi mirati, sui quali non giudica utile dividersi sulla base di riserve ideologiche, ma – al contrario – ritiene importante confrontarsi, per giungere alla più adeguata soluzione dei problemi esistenti.

Alla luce delle considerazioni testé svolte e preso atto del contenuto complessivo del testo, preannuncia quindi l'intenzione di concentrarsi rapidamente sulle disposizioni che possono rivestire un interesse specifico per la XI Commissione. In tal senso, nell'accorpore in modo sintetico le misure citate, segnala i seguenti argomenti: interventi sulla valutazione dei dirigenti e sulla retribuzione di risultato

(articolo 7); priorità a progetti con Paesi terzi per il «rimpatrio volontario» di stranieri con permesso di soggiorno, che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica (comma 4 dell'articolo 13); autorizzazione al Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, per l'assunzione di personale operaio a tempo determinato (articolo 20); obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti e di rendere allo stesso modo pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza (articolo 21, comma 1); operatività dei limiti agli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni ai pubblici dipendenti e modalità di conferimento di incarichi che superino il tetto di retribuzione (articolo 21, commi 2 e 3); modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (articolo 22); delega al Governo per il riassetto normativo, il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (articolo 24); autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa per la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati per la prosecuzione delle attività convenzionali, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria (articolo 28); inclusione degli uffici all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri nel novero di enti ed organizzazioni cui si applicano le vigenti norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 2); modifica della normativa concernente gli incentivi per l'applicazione, da parte delle aziende, di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro (articolo 38); immissione (mediante espletamento di procedure selettive) nella fascia retributiva

F1 della terza area funzionale del personale non dirigenziale del ruolo speciale della Protezione civile (articolo 41); disciplina della funzione giurisdizionale della Corte dei conti e modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, laddove si dispone il trasferimento della competenza in materia di procedimenti cautelari dal collegio al giudice unico (articolo 43); disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che pongono il limite del valore della prestazione per la liquidazione delle spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali (articolo 53, comma 6); disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (articolo 72).

Con riferimento agli interventi richiamati, segnala che molti di essi si muovono secondo uno spirito di semplificazione normativa e procedimentale e che – nella quasi totalità dei casi – essi sono diretti a risolvere significativi problemi esistenti, non soltanto a livello occupazionale, ma anche ordinamentale. A titolo esemplificativo, si sofferma sulle novità introdotte all'articolo 38 del disegno di legge in esame, che – per quanto attiene alle forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro – prevede che i progetti di flessibilità oraria dei lavoratori siano riferibili al *part-time* reversibile, alla flessibilità di orario anche su turni e sedi diverse, all'orario concentrato, « con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati ». Intende, inoltre, rilevare che la norma fa riferimento anche a specifici programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale, o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, nonché a progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi per le esigenze di conciliazione dei lavoratori; viene poi attribuita priorità in caso di disabilità ovvero di

minori fino a 12 anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità. A suo giudizio, si tratta – in questo come in altri casi – di interventi di assoluto interesse, sui quali auspica che il confronto parlamentare sappia porre in evidenza non soltanto le possibili criticità, ma anche e soprattutto gli aspetti positivi, in un’ottica di reale utilità per i cittadini, gli utenti e gli stessi lavoratori.

Ricordato, infine, che le Commissioni di merito stanno ancora esaminando il provvedimento e potrebbero apportare ulteriori modifiche e integrazioni rispetto al testo del Senato, ritiene che – pur in attesa della conclusione dell’esame degli emendamenti – vi siano comunque le condizioni per un orientamento positivo della Commissione, riservandosi conseguentemente di proporre l’espressione di un parere favorevole sul disegno di legge testé illustrato.

Giuseppe BERRETTA (PD), dopo aver ricordato le rilevanti modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’esame presso il Senato, fa notare che esso incide in modo profondo soprattutto sulle materie della giustizia civile e amministrativa. Passando, quindi, ad esaminare gli articoli del provvedimento, si sofferma innanzitutto sull’articolo 26, che reca disposizioni volte a trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A, segnalando che la tematica oggetto di tale articolo non è stata adeguatamente sviluppata dal relatore nel suo intervento introduttivo, sebbene il testo preveda che questo intervento sia teoricamente destinato alla soluzione di problemi occupazionali. Al riguardo, si domanda quali possano essere i veri motivi che sono alla base della scelta di pubblicizzare una società che svolge una funzione specifica e circoscritta, legata alle attività di conservazione del patrimonio culturale, atteso che ciò comporterà un

aggravio di oneri non certo irrilevante per lo Stato.

Pur premettendo che l’articolo 30, in materia di tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici, non rientra in modo diretto nella competenza della Commissione, rileva che esso reca disposizioni « in controtendenza » rispetto ad alcune norme contenute nella legge di delegazione in materia di pubblico impiego – la legge n. 15 del 2009 – di recente approvata dal Parlamento: fa infatti notare che, mentre con quest’ultima si è introdotto l’istituto della *class action* al fine di attribuire ai cittadini la possibilità di agire in giudizio nei confronti della pubblica amministrazione, con il provvedimento in esame sembra che il Governo miri a favorire una risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di pubblici servizi.

Analizzando poi il contenuto dell’articolo 42, che reca disposizioni volte ad integrare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ritiene sbagliata la scelta di incrementare il numero di magistrati non togati eleggibili dal Parlamento. In proposito, nel paventare il rischio di sottoporre eccessivamente all’influenza della politica il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e la stessa autorità giurisdizionale nel suo complesso, osserva che in tale materia appare più opportuna l’introduzione di controlli e bilanciamenti che assicurino l’indipendenza della magistratura, già costretta a subire costantemente pesanti pressioni di natura politica. Ritiene, invece, più condivisibile l’intervento disposto all’articolo 43, laddove si prevedono alcune modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, tese ad operare una semplificazione ed un’accelerazione di tale processo, attraverso l’ampliamento delle competenze del giudice unico.

Esprime, quindi, rammarico per il tenore dell’articolo 44, recante norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato, che sembrerebbe teso ad assicurare ad avvocati o procuratori dello Stato la possibilità di svolgere incarichi di natura arbitrale. Al riguardo, osserva che, in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazio-

zazione delle risorse umane nel campo della pubblica amministrazione, sarebbe più opportuno disincentivare tali forme di incarichi extralavorativi, che esulano dall'attività istituzionale dell'avvocatura dello Stato, anche al fine di garantire una migliore qualità dei servizi ai cittadini. Fa poi notare che non appaiono chiare le norme che disciplinano le modalità di funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrari, istituito dal comma 3 dello stesso articolo 44.

Dopo aver osservato che l'articolo 45 reca una delega assolutamente generica al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, priva dei necessari criteri e principi direttivi, rileva che l'Esecutivo, invece di attuare una più vasta riforma della giustizia amministrativa e bandire concorsi per la copertura dei posti attualmente vacanti nel corpo della magistratura, tende ad attribuire ai magistrati (e alla loro presunta incapacità) la responsabilità delle lungaggini dei processi e dei vari disservizi nel campo della giustizia. Esprime poi perplessità sull'articolo 46, laddove si attribuisce al giudice di pace la competenza per le cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, prevedendo l'inapplicabilità a tali cause della disciplina del processo del lavoro: a suo giudizio, infatti, si tratta di una scelta poco chiara, soprattutto perché non si specifica se tali processi si svolgeranno a titolo gratuito o meno. Accoglie, invece, positivamente le modifiche apportate dal Senato al libro secondo del codice di procedura civile, laddove, all'articolo 47, comma 8, si condiziona l'ammissibilità della testimonianza in forma scritta all'accordo delle parti, tenuto conto della na-

tura della causa e di ogni altra circostanza: tale previsione, in particolare, risulterà utile per i procedimenti in materia di lavoro.

Esprime, infine, profonde perplessità sull'articolo 50, in materia di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, nella parte in cui non amplia l'ambito di applicazione della normativa alle controversie di lavoro subordinato, pubblico e privato, e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: ritiene infatti che, in tal modo, si privino i lavoratori della possibilità di agire in giudizio per l'ottemperanza all'obbligo di reintegro da parte del datore di lavoro.

Maria Grazia GATTI (PD), atteso che il relatore ha ipotizzato che le Commissioni di merito possano approvare ulteriori modifiche al testo del provvedimento, si domanda quali siano i tempi a disposizione della XI Commissione per valutare – oltre che il contenuto del provvedimento come esposto dallo stesso relatore – anche la portata delle eventuali modificazioni apportate.

Stefano SAGLIA, *presidente*, fa presente che la Commissione sarà nuovamente convocata nella giornata di domani per affrontare le eventuali modifiche al testo che dovessero interessare materie di propria competenza: pertanto, qualora tali modifiche non abbiano un rilievo particolare, l'esame in sede consultiva potrebbe concludersi direttamente nella seduta che sarà fissata per domattina.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	152
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	154
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	153
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155
AVVERTENZA	153

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.35.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che non stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria 2008.

Lucio BARANI (PdL) ritiene che sarebbe utile inserire, nella relazione sulla

legge comunitaria 2008, una osservazione sull'opportunità di sostituire la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 31, prevedendo che, al comma 5 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 219 del 2006, le parole « farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali » siano sostituite dalle seguenti: « , i cui requisiti, anche ai fini di garantire la sicurezza, sono definiti dall'AIFA nell'ambito dei criteri e delle linee guida di cui al comma 2 ».

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, accogliendo il suggerimento del collega Barani e tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara di condividere la proposta dell'onorevole Barani, recepita dal relatore, sottolineando la necessità di garantire che la pubblicità presso gli operatori sanitari sia svolta secondo modalità tali da non compromettere la sicurezza dei cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione del relatore e nomina il deputato Fucci quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.
Testo unificato C. 141 Ascierto e abb.*

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 2320 Governo, approvato dal Senato: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 »;

valutati favorevolmente gli interventi normativi contenuti nel disegno di legge comunitaria relativi gli aspetti di competenza della Commissione;

considerata l'esigenza, con riferimento all'articolo 21, di valutare con attenzione se ed in quale misura l'abrogazione del divieto di colorazione delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia possa comportare il

rischio di danni per la salute, in particolare per effetto della incontrollata diffusione di tali bevande;

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la XIV Commissione l'opportunità di sostituire all'articolo 31, comma 1, la lettera *d*) con la seguente:

d) al comma 5 dell'articolo 119, le parole: « farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali » sono sostituite dalle seguenti: « , i cui requisiti, anche ai fini di garantire la sicurezza, sono definiti dall'AIFA nell'ambito dei criteri e delle linee guida di cui al comma 2 ».

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminata per la parte di propria competenza la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1);

considerato che il contenuto della relazione, essendo questa giunta all'esame della Camera ben oltre l'anno di presentazione, è obsoleto e non è pertanto suscettibile di un esame di merito;

rilevato peraltro che la relazione in esame reca, con riferimento alla sanità e alle politiche sociali, un resoconto delle attività svolte nel 2007, ma non indica sistematicamente e organicamente gli orientamenti che il Governo avrebbe inteso seguire nel 2008 in tali settori;

sottolineata l'esigenza che le prossime relazioni annuali, in coerenza con l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005: siano trasmesse tempestivamente alle Camere, esponano in modo espresso e sintetico gli orientamenti che il Governo intende assumere per il futuro in ciascun ambito di attività dell'Unione europea e diano conto degli interventi adottati dal Governo per dare seguito agli indirizzi definiti dalle Camere sui singoli atti o progetti di atti dell'Unione europea, in particolare nell'ambito di documenti finali adottati ai sensi dell'articolo 127 del regolamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 156

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 157

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 160

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima 159

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 11.15.

**Sull'andamento dei prezzi
nel settore agroalimentare.**

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 2 aprile, a conclusione delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'andamento

dei prezzi nel settore agroalimentare, il deputato Gottardo, sulla base dell'incarico conferitogli, ha presentato uno schema di documento conclusivo nel quale, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera, si dà conto dei risultati acquisiti nel corso dell'indagine. Lo schema è stato pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta. Ricorda inoltre che nella seduta del 7 aprile scorso il collega Gottardo è ulteriormente intervenuto.

Intervengono quindi, sullo schema di documento conclusivo, i deputati Mario PEPE (PD) e Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Paolo RUSSO, *presidente*.

Dopo un intervento del deputato Isidoro GOTTARDO, intervengono altresì i deputati Giovanna NEGRO (LNP), Paolo RUSSO, *presidente*, Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Viviana BECCALOSSO (PdL) e Angelo ZUCCHI (PD).

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: *Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 11.50.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame congiunto degli argomenti all'ordine del giorno è iniziato lo scorso 6 aprile, con la relazione introduttiva del relatore Gottardo.

Susanna CENNI (PD) manifesta apprezzamento per gran parte del disegno di legge comunitaria, che ha tra l'altro all'articolo 11, eliminato un'anomalia, risalente al 1932, contenuta nella legge quadro sulle denominazioni di origine dei vini, relativamente alla zona del Chianti « classico ».

Esprime però un giudizio fortemente negativo in merito all'articolo 16, in materia di esercizio dell'attività venatoria, e

soprattutto sulle modifiche introdotte dal Senato. Richiamando in proposito le affermazioni del Capo dello Stato sulla necessità di procedimenti legislativi nei quali non siano introdotti elementi estranei al loro contenuto proprio, osserva che mentre il disegno di legge, nel testo inizialmente presentato dal Governo, si limitava ad intervenire sulle disposizioni della legge n. 157 del 1992 oggetto di procedure di infrazione in sede comunitaria, gli emendamenti approvati dal Senato – e soprattutto quello che ha inserito il comma 3 – di fatto ampliano a dismisura la stagione della caccia, ponendosi addirittura in netta controtendenza rispetto alla necessità di adeguamento alle direttive comunitarie. Si tratta di una « furbizia » passata nella disattenzione generale, la cui portata non è stata adeguatamente evidenziata neppure dalla documentazione predisposta dagli uffici. Inoltre, ricorda che presso l'altro ramo del Parlamento è in corso l'esame di progetti di legge di modifica della legge n. 157 del 1992, secondo linee di indirizzo che fanno temere che si possa rompere l'equilibrio faticosamente raggiunto negli anni tra le diverse posizioni, con la conseguenza nefasta di ridare spazio ad opposti fondamentalismi.

Invita pertanto la Commissione e il Governo ad accogliere le proposte emendative recate allo stesso articolo 16, il cui esito influirà sulla sua posizione complessiva sul disegno di legge.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel condividere i rilievi mossi dall'onorevole Cenni riguardo alle modifiche dell'articolo 16 introdotte al Senato, fa presente che ancora una volta l'azione dell'Italia, non sa se per dolo o per colpa, continua a caratterizzarsi per l'illegalità, in quanto nel disegno di legge comunitaria, invece che ottemperare agli obblighi comunitari, si introducono disposizioni che rendono sempre più concreta la possibilità di innescare una procedura di infrazione, eventualità che andrebbe evitata in ogni modo.

Rammenta, infine, che l'Italia, oltre al triste primato delle condanne da parte della Corte di Strasburgo a causa del

mancato rispetto dei diritti umani in materia di amministrazione della giustizia, detiene anche un primato in materia di procedure di infrazione.

Giuseppe RUVOLO (UdC) si associa alle considerazioni delle colleghe Cenni e Zamparutti, osservando che sono effettivamente passate sinora inosservate le gravi modifiche dal Senato all'articolo 16 del disegno di legge comunitaria. Pertanto, constatando un generale orientamento a favore della loro eliminazione, dichiara che sottoscriverà i relativi emendamenti.

Quanto poi all'articolo 21, relativo alle bevande al gusto di agrumi e alla soppressione di un limite minimo di vero succo di agrumi nelle stesse, manifesta apprezzamento per recenti dichiarazioni del ministro Zaia, favorevoli alla soppressione dell'articolo in questione, e invita il Governo a manifestare con esattezza in questa sede il proprio orientamento.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che il disegno di legge comunitaria non meriterebbe rilievi critici, se non fosse per le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 16, in materia di estensione temporale della stagione venatoria, e all'articolo 21, relativo al limite del 12 per cento di contenuto minimo di agrumi nelle bevande di fantasia. In proposito, muove rilievi critici, in primo luogo di metodo, trattandosi di modifiche alla legge comunitaria, che giudica sede impropria, e in secondo luogo di merito, rispetto al contenuto delle medesime. Ritiene infatti che, in entrambi i casi, le norme in vigore siano il frutto di equilibri politici da non alterare.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 16, il fatto che si sia voluto procedere alla sua modifica per via di un emendamento al Senato, rende evidente l'esistenza di un tentativo di mettere nuovamente in discussione assetti che egli non ritiene debbano essere alterati, paventando conseguenze negative per tutti gli attori in campo, oltre che il rafforzamento delle posizioni estremiste. Si è trattato quindi di una forzatura, che doveva essere evitata, tanto più che presso lo stesso Senato è in

corso l'esame di progetti di modifica della legge n. 157 del 1992, secondo un'iter trasparente, benché con risultati discutibili nel merito. Auspica quindi che la Commissione Agricoltura – che costituisce la sede propria per affrontare l'argomento – rinunci a modificare la legge n. 157 in questa sede e apra una discussione serena sui temi rilevanti, come i danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, nel concordare con le affermazioni rese dall'onorevole Zucchi, fa presente altresì l'indoneità della legge comunitaria ad affrontare i temi posti dall'articolo 16. In ogni caso, sottolinea la necessità di normative di salvaguardia della fauna selvatica, patrimonio che supera i confini regionali, nonché quella di impegnarsi per evitare di fomentare deleteri estremismi circa l'esercizio dell'attività venatoria.

Dopo aver segnalato l'onerosità, dal punto di vista finanziario, delle proposte emendative riferite all'articolo 46, che recano modifiche al decreto legislativo n. 194 del 2008, sulle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, sulle quali invita il Governo a pronunciarsi in via preliminare.

Prende inoltre atto della sensibilità manifestata dai gruppi in merito all'articolo 21, questione che richiederebbe un serio approfondimento e che in ogni caso impegna la Commissione a salvaguardare il principio per il quale le bevande che si richiamano ad un succo di frutta ne debbono effettivamente contenere almeno una parte.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO ritiene che, oltre ad evitare di suscitare opposti estremismi in materia di caccia, occorrerebbe anche evitare il dogmatismo normativo di chi ritiene che esistano norme intoccabili, specialmente se si fa riferimento a quelle recate dalla legge n. 157 del 1992, in merito alla quale lo stesso onorevole Zucchi si è dichiarato disponibile a procedere ad un approfondimento, non escludendo la possibilità di procedere a modifiche. Rammenta inoltre

che sul tema dell'esercizio dell'attività venatoria, nella passata legislatura il Governo fu costretto a ritirare un decreto-legge sul quale non erano state raggiunte posizioni sufficientemente condivise. Si tratta infatti di un tema sempre complesso e delicato per il legislatore.

Quanto al testo in esame, osserva che le modifiche apportate alla normativa in materia di esercizio dell'attività venatoria possono ritenersi in linea con la normativa comunitaria, poiché non eliminano la possibilità per le regioni di decidere e la giustiziabilità dei relativi provvedimenti.

Infine, preannuncia l'espressione di un orientamento favorevole rispetto agli emendamenti soppressivi dell'articolo 21, relativi al contenuto minimo di succo di agrumi nelle bevande di fantasia.

Susanna CENNI (PD) chiede al Sottosegretario di precisare se il Governo è orientato in senso favorevole al mantenimento del testo approvato dal Senato.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO conferma che tale è l'orientamento del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara chiuso l'esame preliminare congiunto ed avverte che si procederà ora prima all'esame del disegno di legge comunitaria, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale.

Comunica quindi che sono stati presentati 26 proposte emendative al disegno di legge comunitaria (*vedi allegato*). Al riguardo, avverte che, in considerazione dei particolari poteri decisionali riconosciuti alle Commissioni di settore nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria, possono ritenersi ricevibili presso le singole Commissioni solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica delle stesse. Da questo punto di vista, i seguenti articoli

aggiuntivi – riconducibili alla materia della sanità veterinaria – appaiono di competenza non della Commissione Agricoltura, ma della Commissione Affari sociali:

Contenuto 14.01, che abroga il divieto di commercializzazione dei suini nelle stalle di sosta;

Ruvolo 46.05, Zucchi 46.06, Oliverio 46.01, Ruvolo 46.02, Brandolini 46.03, Ruvolo 46.04, Ruvolo 46.07 e Zucchi 46.08, che recano modifiche al decreto legislativo n. 194 del 2008, relativo alla disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del regolamento (CE) n.882/2004, con particolare riferimento alle tariffe applicabili agli imprenditori agricoli.

Invita pertanto i deputati proponenti a ripresentare eventualmente tali proposte emendative nelle successive fasi dell'*iter*, pur rilevando che le stesse suscitano dubbi quanto alla loro riferibilità al contenuto proprio della legge comunitaria, come definito dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 aprile 2009.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.50.

ALLEGATO

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2007/66/CE aggiungere la seguente: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

1. 1. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2008/87/CE aggiungere la seguente: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

1. 2. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune di mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di vini a denominazione d'origine vitivinicola, ivi compresa la legge 10 febbraio 1992, n. 164, secondo le procedure previ-

ste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;

b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale vini;

c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione ed imitazione;

d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;

e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;

f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia ed applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

13. 3. Fogliato, Callegari, Negro, Ranieri.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° settembre 1998 con le seguenti: 1° gennaio 1999.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 31 agosto 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

13. 1. Ruvolo.

Al comma 1, sostituire le parole: di 6.000 euro/ha con le seguenti: che equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

13. 2. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Abolizione del divieto di commercializzazione dei suini alle stalle di sosta).

1. Anche in considerazione dei contenuti della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 giugno 2008, è abrogata ogni disposizione che impone alle stalle di sosta la diretta ed esclusiva destinazione al macello dei suini introdotti nelle stesse.

14. 01. Contento.

ART. 16.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del capoverso.

* **16. 1.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del capoverso.

* **16. 2.** Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente: « L'esercizio venatorio è, comunque, vietato durante il periodo della rinidifica-

zione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione ».

**** 16. 3.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente: « L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

**** 16. 4.** Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.

***** 16. 5.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Sopprimere il comma 3.

***** 16. 6.** Cenni, Oliverio, Gozi, Zucchi, Farinone, Mariani, Realacci, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.

***** 16. 7.** Zamparutti.

ART. 21.

Sopprimerlo.

*** 21. 1.** Fogliato, Callegari, Negro, Raineri.

Sopprimerlo.

*** 21. 2.** Catanoso.

Sopprimerlo.

*** 21. 3.** Ruvolo.

Sopprimerlo.

*** 21. 4.** Palumbo.

Sopprimerlo.

*** 21. 5.** Oliverio, Gozi, Livia Turco, Zucchi, Farinone, Burtone, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole: « nella misura del 50 per cento mentre la restante parte è a carico della fiscalità generale ».

**** 46. 05.** Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole: « nella misura del 50 per cento mentre la restante parte è a carico della fiscalità generale ».

**** 46. 06.** Zucchi, Oliverio, Brandolini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora i prodotti immessi al consumo siano costituiti o derivati dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati ».

***** 46. 01.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora i prodotti immessi al consumo siano costituiti o derivati dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati ».

***** 46. 02.** Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora siano immessi sul mercato prodotti costituiti dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati. Nel caso in cui gli stessi soggetti di cui al presente comma immettano sul mercato prodotti derivati dalla loro materia prima, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Nell'ipotesi che detti operatori utilizzino

più unità produttive, l'onere tariffario deve essere calcolato in modo forfetario ».

* **46. 03.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora siano immessi sul mercato prodotti costituiti dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati. Nel caso in cui gli stessi soggetti di cui al presente comma immettano sul mercato

prodotti derivati dalla loro materia prima, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Nell'ipotesi che detti operatori utilizzino più unità produttive, l'onere tariffario deve essere calcolato in modo forfetario ».

* **46. 04.** Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. La sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è soppressa.

** **46. 07.** Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. La sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è soppressa.

** **46. 08.** Zucchi, Brandolini, Oliverio, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.	
Audizione di rappresentanti di Confartigianato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM(2008)428 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	166
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	167

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.
(*Svolgimento e conclusione*).

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dario VISCONTI, *Delegato per l'Europa di Confartigianato*, e Stefania MULTARI, *Direttore delle relazioni istituzionali di Confartigianato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, Sandro GOZI (PD) e Enrico FARINONE (PD).

Dario VISCONTI, *Delegato per l'Europa di Confartigianato*, e Stefania MULTARI, *Direttore delle relazioni istituzionali di*

Confartigianato, replicano ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI COMUNITARI

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM(2008)428 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione. — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2009.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*). Evidenzia come si tratta di un parere che esprime un giudizio nettamente critico rispetto all'accordo politico raggiunto sulla proposta di direttiva dal Consiglio Ecofin del 10 marzo 2009. In base a tale accordo, infatti, non solo si limita la possibilità di applicare una aliquota IVA ridotta ad alcune categorie di beni e servizi, sebbene contemplate nella proposta originaria, ma si introducono diverse nuove deroghe a favore di singoli Stati membri. Si tratta di un accordo che il Governo italiano ha dovuto sottoscrivere — essendo prevista l'approvazione all'una-

nimità — al fine di garantire comunque l'inclusione a regime di alcuni servizi tra le categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquota ridotta.

Enrico FARINONE (PD) osserva che la proposta di parere formulata dal relatore testimonia le difficoltà incontrate dal Governo, che il gruppo del PD stigmatizza. Ancora una volta non si offrono, a suo avviso, adeguate risposte al sistema delle piccole e medie imprese. Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) si dichiara tutt'altro che soddisfatto per il comportamento tenuto dal Governo in sede di Consiglio Ecofin; proprio il fatto che fosse previsto un voto all'unanimità poteva consentire all'Italia — come è avvenuto per altri paesi — di ottenere qualcosa di più, e non qualcosa di meno. Esprime quindi perplessità sulla base giuridica della proposta di direttiva, nonché sulla conformità della stessa al principio di sussidiarietà, poiché interviene in un ambito che sarebbe assai meglio regolato, almeno in alcuni settori, a livello nazionale. Per tali settori non esiste alcun profilo di tutela della concorrenza che giustifichi, a suo avviso, l'armonizzazione forzata dell'imposizione IVA. Osserva pertanto che sarebbe opportuno mettere in discussione, più che la proposta di direttiva, l'impostazione della normativa vigente in materia di IVA, che appare contraria a quello spirito di tutela delle piccole e medie imprese, che pure la Commissione afferma di voler perseguire, e che non lascia margini di discrezionalità ai singoli Stati membri.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea la specificità della struttura dell'imprenditoria italiana, costituita in misura preponderante da piccole e medie imprese.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, osserva che l'IVA costituisce una risorsa propria nel bilancio comunitario e che senza una adeguata armonizzazione si rischiano forti

squilibri; ricorda peraltro che, nella XIV legislatura, quando si approvarono le misure di condono dell'IVA, l'Italia si espose ad una procedura di infrazione.

Richiamando la posizione contraria assunta dal collega Farinone e tenuto conto del tenore della proposta di parere formulata, osserva infine come sarebbe stata politicamente opportuna, a suo avviso, un'ampia convergenza da parte di tutti i gruppi su tale atto, per dare maggiore forza alle posizioni assunte dalla XIV Commissione, soprattutto quando si pongono in rapporto dialettico con le istituzioni comunitarie.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) precisa che, al di là delle posizioni assunte dal Parlamento, vi sono ormai margini di modifica molto limitati della proposta di direttiva in esame. Osserva quindi che, sebbene l'IVA rappresenti una risorsa propria del bilancio UE, ciò non toglie che l'applicazione dell'IVA ridotta chiami in causa l'autorità dei singoli Stati membri, tanto è vero che si vota poi all'unanimità. Auspica comunque che possa svolgersi un confronto con altri Stati membri ai fini di una verifica della conformità della normativa vigente in materia di IVA con il principio di sussidiarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato nella seduta del 5 febbraio 2009 e che si compone di 66 articoli che introducono disposizioni dirette ad assicurare un complessivo rafforzamento della sicurezza pubblica, intervenendo in molteplici ambiti e segnatamente in materia di ordinamento penale, di legislazione antimafia, di immigrazione e asilo, di ordine pubblico, di sicurezza urbana e controllo del territorio, di tutela dei soggetti deboli.

L'articolo 1 novella il codice penale, in particolare al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'aggravante di clandestinità ai soli cittadini extracomunitari e agli apolidi, di reintrodurre il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e di prevedere l'operatività dell'ipotesi aggravata del reato di associazione per delinquere anche nel caso di associazione diretta a commettere il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (ove ricorrano determinate aggravanti). Infine, vengono modificate le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale mediante l'inserimento di alcune previsioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza relative all'espulsione dello straniero extracomunitario e dell'apolide e all'allontanamento dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 2 è finalizzato a rafforzare i poteri del Procuratore nazionale antimafia in ordine ai procedimenti di prevenzione antimafia.

L'articolo 3 mira ad ampliare la tutela penale prevista dall'ordinamento a favore dei disabili, prevedendo che l'aumento di pena (da un terzo alla metà) prevista dall'articolo 36, comma 1, della L. 104/1992 nei casi in cui l'offeso dal reato sia una persona portatrice di handicap si estenda anche ai delitti non colposi contro il patrimonio.

L'articolo 4 introduce nuovi e più stringenti requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano e per concessione.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina del riconoscimento dello status di rifugiato, modificando le procedure per il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento al fine di assicurare alcune prerogative al Ministero dell'interno (obbligo di notifica, possibilità di stare in giudizio).

L'articolo 6 prevede che lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia debba esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno.

Gli articoli 7 e 8 modificano il codice penale, intervenendo, rispettivamente, sulle norme relative al reato di danneggiamento e a quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Tali previsioni sono rafforzate dagli articoli 9 e 10 che prevedono sanzioni amministrative per chi insozza le pubbliche vie e per chi getta rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta.

L'articolo 11 estende l'applicabilità delle aggravanti previste dall'articolo 112 del codice penale (per le ipotesi di concorso di persone nel reato) alle persone maggiorenni che concorrono nella fattispecie criminosa con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.

L'articolo 12 prevede che i sindaci e i prefetti, in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, disporre la chiusura dell'esercizio. Gli stessi poteri sono esercitabili ove l'esercente non adempia gli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti.

Gli articoli da 13 a 18 apportano diverse modifiche al codice penale, al fine tra l'altro di prevedere il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio, di introdurre aggravanti specifiche per i delitti di atti osceni e di violenza sessuale e di inasprire l'apparato sanzionatorio per i delitti di furto, di rapina, di truffa e di sequestro di persona commesso in danno di un minore. L'articolo 19 interviene, invece, sulle ag-

gravanti per il reato di porto illegale di armi e per il reato di porto di armi o di altri oggetti atti ad offendere.

L'articolo 20 affida a un regolamento del Ministro dell'interno la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum* (olio di peperoncino) che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

L'articolo 21 introduce la nuova contravvenzione dell'Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (non applicabile allo straniero respinto al valico di frontiera), che l'articolo 22 devolve alla competenza del giudice di pace. Lo stesso articolo 22 contempla, altresì, un nuovo modello di procedimento davanti al giudice di pace, prevedendo l'applicazione da parte del medesimo della sanzione sostitutiva dell'espulsione nei casi previsti dalla legge.

Gli articoli da 23 a 40 recano numerose disposizioni volte, tra l'altro, ad implementare le misure di prevenzione antimafia (potenziando, tra l'altro, le competenze del prefetto, del questore e della DIA), a contrastare le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, a rendere più stringente la normativa in materia di confisca (con particolare riferimento ai beni appartenenti a organizzazioni criminali), ad escludere l'attribuzione dei benefici destinati ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata a soggetti che presentino legami con la medesima criminalità, a prevenire i reati di terrorismo e a rafforzare il regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 41, riproducendo alcune disposizioni del D.L. 11/2009 in corso di conversione, interviene con diverse misure in relazione ai delitti di violenza sessuale.

L'articolo 42 subordina l'iscrizione e le variazioni anagrafiche alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Vengono ridefiniti altresì i re-

quisiti dell'alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare.

L'articolo 43 obbliga gli agenti in attività finanziarie che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) ad acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo, gli agenti sono tenuti ad una segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'articolo 44 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 231/2007, relative, in particolare, all'attività dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia.

L'articolo 45 reca numerose modifiche al Testo unico sull'immigrazione. In particolare, si sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo da fissarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si introducono, inoltre, modifiche alla disciplina della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di commissione di particolari reati, prescrivendo altresì la pena della reclusione da 1 a 6 anni per l'utilizzo di documenti di ingresso e soggiorno falsificati. Le nuove disposizioni prevedono anche l'obbligo di esibire la carta e il permesso di soggiorno in relazione agli atti dello stato civile o relativi all'accesso a pubblici servizi, mentre escludono tale adempimento per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al SSN. Si prevede, altresì, che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la cui attuale disciplina recepisce la direttiva 2003/109/CE, sia subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Si opera, inoltre, una definizione, nel complesso più restrittiva, dei reati connessi all'inottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato di cui all'articolo 14 del citato Testo unico. Viene quindi istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri,

cui vengono assegnati la metà del gettito del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le stesse finalità. Si evidenzia, al riguardo, che con la decisione n. 575/2007 è stato istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Il medesimo articolo 45 estende agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario la possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, oppure di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si semplificano quindi gli adempimenti amministrativi per i lavoratori c.d. «fuori quota» (quali dirigenti, tecnici, professori universitari e personale specializzato) e si modifica la normativa sul ricongiungimento del familiare, prevedendo tra l'altro che il nulla osta al ricongiungimento sia rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. Con riferimento al rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età, si stabilisce che i predetti soggetti per averne diritto debbano essere affidati ad una famiglia ovvero sottoposti a tutela. Infine, in materia di assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al SSN, si abroga la disposizione secondo la quale l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non comporta la sua segnalazione all'autorità.

L'articolo 46 autorizza i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L'articolo 47, novellando il testo unico sull'immigrazione, prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l'obbligo per lo straniero di stipulare un «accordo di integrazione», articolato su crediti, la cui disciplina è rimessa ad un apposito regolamento. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero.

Gli articoli 48 e 49 intervengono sulla disciplina del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione, in particolare ridisegnando le condotte, modificando le pene, intervenendo sulle aggravanti e rimodulando la durata delle indagini preliminari (portata a due anni ove ricorrano determinate modalità).

L'articolo 50 introduce l'obbligo per le persone senza fissa dimora che chiedono l'iscrizione nel comune ove hanno stabilito il proprio domicilio di fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio. Lo stesso articolo istituisce presso il Ministero dell'interno il registro nazionale delle persone senza fissa dimora. L'articolo 51 modifica, invece, il Regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223/1989) in materia di cancellazione anagrafica dello straniero.

L'articolo 52 prevede che gli enti locali possano avvalersi di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

L'articolo 53 stabilisce che le disposizioni relative al rimpatrio assistito siano estese anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti sul territorio nazionale che esercitano la prostituzione. Tale procedura deve essere applicata nell'interesse del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

L'articolo 54 novella in più punti il codice della strada con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la revisione obbligatoria della patente, la guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, la confisca amministrativa del veicolo (nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti), la destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati, il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida.

L'articolo 55 interviene sul Testo unico sugli stupefacenti per prolungare il ter-

mine di possibile sospensione della patente di guida nonché la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita detenzione di stupefacenti.

L'articolo 56 apporta modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida.

L'articolo 57 modifica la disciplina del Fondo contro l'incidentalità notturna, prevedendo l'aggravante della guida notturna per i reati di guida sotto l'influenza di alcool e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

L'articolo 58 introduce una nuova attenuante per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazione per delinquere finalizzata a commettere uno dei predetti delitti, qualora il colpevole si adoperi per evitare che l'attività criminosa sia portata ad ulteriori conseguenze.

L'articolo 59, intervenendo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, commina sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli stessi enti in relazione ai delitti di criminalità organizzata.

L'articolo 60 attribuisce al Ministro dell'interno il potere di emettere un decreto che, allo scopo di interrompere l'attività di apologia di reato o istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi a mezzo internet, impone ai provider l'obbligo di utilizzare appositi strumenti di filtraggio.

L'articolo 61 reca disposizioni in merito ai programmi innovativi in ambito urbano « Contratti di quartiere II » e al programma di edilizia residenziale destinato a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'articolo 62 modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, introducendo in particolare l'incandidabilità temporanea dei responsabili dello scioglimento e alcune misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti

dell'ente locale, allo scopo di contrastare il manifestarsi di fenomeni di collegamento di questi ultimi con la criminalità mafiosa.

L'articolo 63 destina parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada all'assistenza e previdenza del personale, oltre che dei Corpi già previsti, anche della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 64 introduce una nuova circostanza aggravante dei delitti di lesioni e omicidio preterintenzionale, se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite, e stabilisce che le aggravanti previste da tale disposizione si applicano anche al delitto di mutilazioni genitali femminili.

L'articolo 65 rivaluta l'entità delle pene pecuniarie previste da alcune disposizioni del codice penale e della L. 689/1981 e reca una delega per l'adeguamento complessivo delle sanzioni penali pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie frutto di depenalizzazioni.

L'articolo 66 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Per quanto concerne i lavori in corso a livello comunitario nelle materie oggetto del disegno di legge, segnala, con riferimento all'articolo 4, che il Consiglio giustizia e affari interni del 27 ottobre 2008 ha individuato nei matrimoni fittizi con cittadini di Paesi terzi una delle forme di abuso del diritto alla libera circolazione delle persone nel territorio dell'Unione europea, come garantito dalla direttiva 2004/38/CE, sollecitando gli Stati membri a contrastare tali fenomeni.

Relativamente all'articolo 5, merita ricordare il « Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea » (COM(2008) 360) presentato dalla Commissione europea il 17 giugno 2008 con il quale si prevedono interventi volti ad armonizzare la definizione, a livello UE, degli standard di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo. In questo quadro si inserisce la proposta di regolamento (COM(2009)66) relativa alla creazione di un Ufficio europeo in materia d'asilo volto a fornire sostegno agli Stati

membri nella cooperazione pratica in materia d'asilo e protezione internazionale.

Con riguardo all'articolo 14, segnala che nella raccomandazione al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, del 3 febbraio 2009, il Parlamento europeo, tra l'altro, chiede che si consideri circostanza aggravante il compimento di reati ai danni di minori in un contesto familiare, educativo o professionale e di volontariato.

In ordine all'articolo 18, evidenzia che la risoluzione del Parlamento europeo « Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori » sollecita interventi che affrontino il problema della sottrazione internazionale dei minori e introducano misure adeguate per la ricerca dei bambini scomparsi o sequestrati.

Per quanto riguarda le disposizioni di contrasto all'immigrazione clandestina di cui all'articolo 21, ricorda che le più recenti iniziative dell'UE prevedono, da un lato, l'introduzione di sanzioni per i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio dell'UE e, dall'altro, il rafforzamento della cooperazione nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione, anche tramite il potenziamento degli strumenti esistenti, a partire da Frontex.

Relativamente all'articolo 38, segnala che il Consiglio giustizia e affari interni dell'8 luglio 2008 nelle sue conclusioni ha sottolineato la necessità di un rafforzamento della cooperazione nel contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento terroristici. Si ricorda inoltre che il 27 gennaio 2009 il Consiglio ha provveduto alla revisione della lista di persone, gruppi ed entità cui si applicano misure restrittive per combattere il terrorismo, aggiornando l'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC, nonché alla revisione della lista prevista dal regolamento (CE) n. 2580/2001 nella quale sono indicate persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive specifiche (congelamento di capitali e attività finanziarie).

Per quanto attiene all'articolo 42, il miglioramento della collaborazione tra le

Unità di indagine finanziaria è auspicato nella Strategia riveduta per la lotta al finanziamento del terrorismo, adottata dal Consiglio il 24 luglio 2008.

Per quanto riguarda la disciplina dell'immigrazione di cui all'articolo 45, segnala che è attualmente all'esame delle istituzioni europee una proposta di direttiva (COM(2007)638), che istituisce una procedura per la richiesta di permesso unico di residenza e lavoro e stabilisce un insieme comune di diritti per i lavoratori dei paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. Quanto all'entità dei contributi per il rilascio del permesso di soggiorno nei diversi Stati membri, alle condizioni di integrazione e ai requisiti in materia di alloggio, oggetto di uno studio comparativo della legislazione degli Stati membri dell'UE in materia di immigrazione legale, la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare (COM(2008)610) presentata dalla Commissione europea nell'ottobre 2008, rileva, tra l'altro, che in tutti gli Stati membri, fuorché Italia e Portogallo, i richiedenti devono pagare dei diritti.

Due procedure di infrazione risultano poi aperte nei confronti dell'Italia in materia di immigrazione: la procedura n. 2006/2075, per mancato rispetto del regolamento (CE) 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi

terzi (parere motivato del 6 maggio 2008), e la procedura n. 2006/2126 relativa alla non conformità con il diritto comunitario dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/1998 che impone a chi ospita uno straniero o apolide l'obbligo di dichiararne la presenza entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza (parere motivato 27 novembre 2008).

Relativamente alle modifiche al codice della strada di cui all'articolo 54 segnala che è attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione una proposta di direttiva intesa ad agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (COM(2008)151), con particolare riferimento alle infrazioni connesse all'eccesso di velocità e alla guida in stato di ebbrezza.

Infine, con riferimento all'articolo 60, ricorda che l'individuazione di metodi e tecniche per il contrasto ai contenuti illegali su internet che esaltino la violenza, il terrorismo, il razzismo e la xenofobia è uno dei temi affrontati nella comunicazione della Commissione europea «Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità» (COM(2007)267).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)428 def).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte (COM(2008)428);

tenuto conto dell'accordo politico raggiunto sulla proposta dal Consiglio Eco-fin del 10 marzo 2009;

considerato che:

la proposta – che rientra tra le misure collegate all'Atto europeo per le piccole imprese – mira a mettere a regime la facoltà degli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro, già assoggettabili in via transitoria ad aliquota ridotta fino al 2010, nonché ad ulteriori categorie di servizi prestati localmente;

in particolare, si prevede l'inclusione a regime tra le categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquota ridotta, dei servizi di ristorazione e *catering*, esclusa la fornitura di bevande alcoliche, dei servizi prestati localmente, inclusi i servizi ad alta intensità di lavoro;

si estende, inoltre, e si razionalizza la facoltà per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte nel settore dell'edilizia abitativa e si operano, in relazione a categorie già assoggettate ad aliquota ridotta, adeguamenti tecnici e miglioramenti nella formulazione e si eliminano incongruenze nel trattamento di beni e servizi simili;

l'iniziativa presenta una particolare importanza in quanto consentirebbe l'ap-

plicazione di aliquote ridotte IVA su numerose tipologie di servizi prestati essenzialmente dalle piccole e medie imprese europee e riavvia un ambizioso progetto di riordino complessivo delle aliquote ridotte IVA, a fronte dell'incoerenza e della frammentazione della disciplina vigente;

la proposta eliminerebbe l'incertezza giuridica ed economica degli operatori economici in merito al futuro delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro;

tenuto conto che:

il Consiglio Eco-fin del 10 marzo 2009 ha raggiunto un accordo politico sulla proposta che consente agli Stati membri di applicare a titolo permanente aliquote ridotte IVA solo per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro, i servizi di ristorazione e i libri su qualsiasi supporto fisico anche non cartaceo;

l'accordo politico nega espressamente la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte a tutte le altre categorie di beni e servizi contemplate nella proposta originaria;

il compromesso raggiunto dal Consiglio appare non coerente con l'obiettivo, enunciato nel Piano di ripresa economica europea, di estendere l'applicabilità di aliquote ridotte IVA ai servizi prestati essenzialmente dalle piccole e medie imprese europee per favorire la ripresa della crescita e dell'occupazione;

l'accordo politico è altresì in evidente contrasto con gli obiettivi stabiliti dall'Atto

europeo per le piccole imprese e non appare favorevole all'Italia, in considerazione dell'elevato numero di piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale;

non è altresì condivisibile la rinuncia al tentativo di operare una razionalizzazione delle aliquote ridotte IVA e l'introduzione di nuove deroghe a favore di singoli Stati membri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la

necessità che il Governo promuova tempestivamente nelle competenti sedi decisionali dell'UE iniziative volte ad estendere la facoltà degli Stati membri di applicare aliquote ridotte IVA quanto meno ai servizi ad alta densità di manodopera ovvero prestati localmente contemplati nella proposta di direttiva originaria della Commissione;

2) provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo promuova tempestivamente nelle competenti sedi decisionali dell'UE iniziative volte ad eliminare le deroghe previste a favore di singoli Stati membri in relazione all'applicazione di aliquote ridotte, esenzioni o altri aspetti specifici della disciplina IVA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	175
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 ed abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>) .	175
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	180
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353 (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	181
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione della Camera).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	177
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i>	182
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	183

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Anna Margherita Miotto, in sostituzione del deputato Lorenzo Ria.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 ed abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Antonio Fosson, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante la disciplina delle terapie del dolore e delle cure palliative, intendendosi con tale termine la cura per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. Rileva che l'articolo 1 indica quale finalità della legge la tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative ed alle terapie del dolore mentre l'articolo 2 ha una funzione definitoria; l'articolo 3 finanzia la prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative; l'articolo 4 prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione da parte Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative.

Evidenzia che l'articolo 5 reca l'istituzione della rete di cure palliative; l'articolo 6 disciplina la composizione dell'*équipe* multiprofessionale specializzata in cure palliative; l'articolo 7 delinea le condizioni per l'accesso ai servizi assistenziali della rete di cure palliative e gli articoli 8 e 9 definiscono i requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali e domiciliari. Riferisce che gli articoli 10 e 11 dettano le misure di sostegno per la prosecuzione del progetto « Ospedale senza dolore » e definiscono i criteri per la realizzazione del coordinamento delle misure previste; l'articolo 12 prevede l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica; l'articolo 13 disciplina la formazione e l'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore; l'articolo 14 istituisce l'Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e le terapie del dolore; l'articolo 15 reca la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore ed infine l'articolo 16 prevede la relazione annuale al Parlamento. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3 prevede che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, degli interventi per la realizzazione di strutture per le cure palliative. In ordine all'articolo 5, osserva che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce la rete nazionale delle cure palliative, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province. Fa notare che l'articolo 11 dispone che con decreto del Ministro del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per realizzare il coordinamento della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore. Si sofferma quindi sull'articolo 13, che prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e in terapia del dolore e che nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina, la Commissione nazionale per la formazione continua prevede l'aggiornamento periodico obbligatorio del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore.

Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

C. 2353.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Paolo Tancredi, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, teso a provvedere al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, strumento attraverso cui vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza al verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità. Rileva che a seguito del riordino operato con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la dotazione del Fondo è suddivisa

in due distinti capitoli, l'uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato « Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi », l'altro iscritto nella tabella del dicastero dell'economia, denominato « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori ». Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce in 110 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi; il comma 2 prevede che le disponibilità del capitolo di bilancio su cui è gestito il Fondo possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi mentre il comma 3 reca la copertura dell'onere di 110 milioni di euro nel 2009 derivante dal finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. Riferisce quindi che il comma 4 provvede a reintegrare di 90,1 milioni di euro per il 2011 la dotazione del Fondo « conti dormienti » attraverso una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la proposta prevede il rifinanziamento del Fondo sul quale vengono erogati agli imprenditori agricoli i contributi statali sui premi assicurativi, senza intervenire sulle norme che disciplinano la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo, quale in particolare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che prescrive che l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione della Camera).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riferisce che il disegno di legge comunitaria 2008, come modificato nel corso dell'esame al Senato, consta di quarantasei articoli, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi. Segnala che la Commissione ha reso parere alla 14^a Commissione del Senato in data 4 novembre 2008 sul testo che, esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2007, interviene in diversi settori, delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi e modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Sottolinea che il Capo I reca le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione delle direttive, riportate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse; il Capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie; il Capo III dà attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e il Capo IV reca la delega al Governo per l'attuazione di tre decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In ordine agli specifici profili di

competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive comprese negli allegati attraverso decreti legislativi, prevedendo i termini e le relative modalità procedurali; in particolare il comma 6 prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede, in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. Rileva che il comma 7 del medesimo articolo prevede l'obbligo del Ministro per le politiche europee di trasmettere alle Camere un'informativa semestrale sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo « modalità di individuazione » da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. In relazione all'articolo 2, evidenzia che la norma detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe finalizzate all'attuazione delle direttive comunitarie; in particolare, criteri connessi all'univocità dei processi decisionali, quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni, sono contenuti nella lettera g), che richiama espressamente il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Sottolinea che l'articolo 7 reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Fa notare che l'articolo 9 stabilisce che nell'esercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il Governo, nella predisposizione del decreto legislativo, è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza Stato-regioni. Si sofferma quindi sull'articolo 10, che prevede alcuni adempimenti e l'indicazione di ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Osserva che il Governo, nel predisporre il decreto legislativo di attuazione della direttiva, deve acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni; prevedere adeguati poteri di coordinamento e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria; introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, all'accreditamento dei laboratori, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli. Evidenzia che l'articolo 13 reca disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo mentre l'articolo 16 modifica la legge n. 157 del 1992 sulla caccia, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio; si prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome si adoperino per assicurare un livello della fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi. Riferisce che l'articolo 37 prevede che i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari debbano essere accreditati da organismi di accreditamento riconosciuti e

operanti ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011; si rinvia inoltre ad apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità operative di iscrizione e cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché di effettuazione delle verifiche ispettive. Illustra quindi l'articolo 38, che provvede a dettare principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l'articolo 40, che disciplina i profili fondamentali, obiettivi, natura giuridica e compiti, dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in attuazione del regolamento (CE) n.1082/2006, qualificati come enti pubblici, aventi l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale e senza fini di lucro: possono essere costituiti da Stati membri, regioni e province autonome, enti locali, organismi di diritto pubblico.

Illustra quindi la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, avente ad oggetto gli sviluppi del processo d'integrazione europea ed in particolare la riforma dei Trattati; le prospettive economiche ed il tema della crescita e della

competitività; le attività relative alla cosiddetta fase ascendente, la partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione Europea, e alla cosiddetta fase discendente, concernente l'attuazione del diritto comunitario; lo stato relativo al recepimento dell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, alle procedure di infrazione e al ruolo del Parlamento e delle Regioni nel processo normativo comunitario. Riferisce quindi sui profili della Relazione afferenti agli sviluppi del mercato interno e delle politiche comuni previste dal Trattato CE ed all'evoluzione in materia di politiche sociali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (*vedi allegato 3*); formula altresì una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*vedi allegato 4*).

Davide CAPARINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (Testo unificato C. 624 e abb.).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 624 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;

considerato che il testo in esame, sancendo la fissazione di *standard* e principi afferenti all'accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative, contempla norme relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, nonché specifiche disposizioni riconducibili alla competenza concorrente in materia di tutela della salute e di formazione professionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13 del testo, che la disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore sia definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e le autonomie territoriali in relazione alla campagna di comunicazione sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative di cui all'articolo 4.

ALLEGATO 2

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (C. 2353).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, la proposta di legge C. 2353, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

considerato che il testo in esame reca norme tese al finanziamento per il 2009

degli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza al verificarsi di calamità naturali e non apporta modifiche alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che regolano la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del predetto Fondo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, su cui la Commissione ha reso parere alla 14ª «sup» e alla «reset» Commissione del Senato in data 4 novembre 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più effettiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;

b) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare, in relazione all'articolo 1 del disegno di legge, comma 6, relativo all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, ove si prevede che, in ordine alle

competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che riconosce un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza, che di tale previsione sia data attuazione nei soli casi in cui siano stati adottati tutti i possibili strumenti volti a garantire il più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie territoriali nella fase di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario;

c) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e l'efficacia che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle «modalità di individuazione» delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome, e di precisare altresì che tale informativa sia trasmessa, tra i soggetti destinatari, anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ALLEGATO 4

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia rafforzata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà e differenziazione, promuovendo iniziative e adottando misure tese ad estendere la presenza ed il ruolo, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e locali;

b) siano promosse iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
Comunicazioni del presidente	184
Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (<i>Seguito e conclusione esame</i>)	184
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	187
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti al testo esaminati in Commissione</i>)	190
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009 (<i>Esame e rinvio</i>)	185
ALLEGATO 3 (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	191
Convocazione della Commissione	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009 (<i>Testo approvato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella seduta del 15 aprile 2009 e modificato dal medesimo organismo nella seduta del 21 aprile 2009</i>)	186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Sergio ZAVOLI.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito alle 12.25 e ha sospeso i propri lavori alle 12.50.

La seduta comincia alle 12.55.

(*La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente.*)

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE comunica che in data 15 aprile 2009 l'Ufficio di Presidenza in-

tegrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato una delibera contenente disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

La Commissione ne prende atto.

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

(*Seguito e conclusione esame.*)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

La relatrice, deputata SANTELLI (*PdL*), illustra le proposte emendative da lei presentate ed esprime successivamente parere favorevole agli emendamenti presentati dal deputato Beltrandi, ad eccezione dell'1.3, che invita a ritirare.

Il senatore MORRI (*PD*) propone di modificare gli emendamenti 1.2 e 2.1, suggerendo di fare riferimento all'Ufficio di Presidenza anziché ai soli Vice Presidenti.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) propone di modificare l'emendamento 1.6 nel senso di quantificare il tempo entro il quale la RAI deve fornire risposte.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira l'emendamento 1.3 ed accoglie i suggerimenti di modifica agli emendamenti 1.2 e 2.1.

La relatrice, deputata SANTELLI (*PdL*), modifica il proprio emendamento 1.6 prevedendo la dizione: « senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore ».

Si procede quindi con le votazioni.

Risultano approvati gli emendamenti 1.2 (Nuovo testo), 1.4, identico all'1.1, 1.5 e 1.6 (Nuovo testo), nonché l'articolo 1 nel testo modificato.

Vengono poi approvati l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), l'articolo 2 nel testo modificato e l'articolo 3.

Viene infine approvata la risoluzione nel suo complesso, nel testo emendato.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

(Esame e rinvio).

Dopo breve dibattito, la Commissione concorda di procedere nella seduta odierna all'illustrazione del testo proposto dal relatore e alla discussione generale, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, onde poter procedere nella successiva seduta, da convocare per le ore 14, alla conclusione dell'esame della delibera.

Il relatore, senatore PROCACCI (*PD*), procede a una dettagliata illustrazione della delibera in titolo, evidenziando che la comunicazione regolamentata si svolgerà a livello regionale. Più in generale auspica che la Rai garantisca un'informazione obiettiva e imparziale, anche se il nuovo assetto dell'azienda rischia di essere improntato a criteri di appartenenza politica piuttosto che di professionalità.

Il deputato LAINATI (*PdL*) fa presente che la lottizzazione temuta ora dal senatore Procacci in realtà si è già verificata nella scorsa legislatura.

Il PRESIDENTE, garantendo che continuerà ad assicurare il proprio impegno a favore di un'informazione obiettiva, dichiara conclusa la discussione e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Convocazione della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 22 aprile 2009, alle 14.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Sergio ZAVOLI.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi, dopo la sospensione, dalle 14.10 alle 14.30, ha

approvato le seguenti modifiche alla delibera:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

(Testo approvato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella seduta del 15 aprile 2009 e modificato dal medesimo organismo nella seduta del 21 aprile 2009).

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza

da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica; ».

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale; ».

ALLEGATO 1

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
(Delibera approvata nella seduta del 21 aprile 2009).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;

b) visto il Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;

c) visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio successivo;

d) visti gli articoli 17 e 18 del proprio regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti, nonché gli articoli 6 e 7, relativi alle potestà del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

e) tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

f) viste le proprie precedenti deliberazioni del 2 aprile 1998, come modificata dalla deliberazione del 29 settembre successivo, relativa all'esito delle segnalazioni effettuate nei confronti dell'attività della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, nonché del 25 ottobre 2005 e del 24 luglio 2007, relative allo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione, e tenuto conto della relativa esperienza applicativa; tenuto altresì conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 27 giugno 2007,

conviene

di stabilire i seguenti criteri organizzativi per l'esercizio delle proprie potestà di vigilanza, e per quanto occorre,

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico).

1. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, esamina le segnalazioni ed i quesiti relativi all'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico che provengono da deputati o senatori in

carica non facenti parte della Commissione e, sentiti di regola i rappresentanti dei Gruppi, ed in ogni caso il rappresentante del Gruppo al quale appartiene il presentatore del quesito, individua le questioni per le quali chiedere alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico una risposta scritta consistente nella comunicazione di documenti, dati o informazioni. Nell'individuare le relative questioni, il Presidente apprezza il rilievo di ciascuna in rapporto alle problematiche generali del servizio radiotelevisivo pubblico e tiene in specifico conto la posizione delle minoranze e delle opposizioni.

2. Le segnalazioni e i quesiti individuati ai sensi del comma 1 e quelli proposti da componenti la Commissione sono senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, inoltrati alla Rai ai fini della risposta scritta, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3. La Rai dovrà sempre rispondere entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.

3. I quesiti e le segnalazioni di cui al presente articolo, nonché le relative risposte, non sono oggetto di pubblicazione, salvo il caso, che riveste carattere di eccezionalità, nel quale il Presidente ritenga di darne conto alla Commissione in sede plenaria: in tale ipotesi essi, ovvero un loro sunto, sono soggetti alle forme di resocontazione previste dai regolamenti parlamentari o dalla prassi abituale.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può sempre consultare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, anche nella composizione ristretta ai vice presidenti ed ai segretari.

ART. 2.

(Quesiti a risposta immediata in Commissione).

1. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre che un quesito specifico, il quale rivesta rilievo significativo anche in relazione alla consistenza ed all'attualità dei temi ed alla necessità di assicurarne la tempestiva trattazione, sia oggetto, anziché di risposta

scritta, di risposta orale immediata in Commissione, con le modalità del presente articolo.

2. Possono essere svolti con la procedura della risposta immediata solo i quesiti:

a) che siano stati presentati dal rappresentante di un Gruppo in Commissione, ovvero da un componente la Commissione che si avvalga del tramite del relativo rappresentante;

b) per i quali il presentatore non si opponga all'attivazione della procedura a risposta immediata;

c) che siano stati presentati entro le 48 ore antecedenti l'ora stabilita per la seduta della Commissione, salvo che la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, riconoscendo l'urgenza del caso, rinunci a detto termine;

d) che siano riferiti ad una questione unica, oggetto di un quesito — o solo eccezionalmente più d'uno — formulato in maniera puntuale e concisa.

3. Il presentatore di un quesito, il quale ritenga che esso possa o debba essere svolto con la procedura della risposta immediata, può chiedere che della relativa questione sia investito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. Lo svolgimento di quesiti a risposta immediata ha luogo nella sede della Commissione plenaria, di norma ogni due settimane nella giornata di giovedì. In ciascuna seduta è di regola svolto un quesito per ciascun Gruppo. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito sia svolto, con la risposta della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche in assenza del presentatore. Qualora un quesito previsto non sia svolto, l'Ufficio di Presidenza decide se esso debba essere rinviato ad una seduta successiva oppure essere oggetto di risposta scritta.

5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio radio-

televisivo pubblico rispondono, di regola, il Presidente o il Direttore generale. Il Presidente della Commissione può tuttavia consentire che rispondano altri dirigenti della società o componenti il Consiglio d'amministrazione, anche in considerazione dei contenuti del quesito stesso.

6. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non oltre due minuti. Il rappresentante della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico vi dà quindi risposta per non oltre quattro minuti; il presentatore, o altro componente del medesimo Gruppo, può replicare per non oltre due minuti. (Non è prevista in questa sede l'apertura di un dibattito sulle risposte fornite dal rappresentante della società concessionaria).

7. I quesiti svolti con la procedura della risposta immediata sono pubblicati nei resoconti parlamentari, nei quali si dà conto anche della risposta.

ART. 3.

(Disposizioni comuni e finali).

1. Non possono essere oggetto delle procedure di cui alla presente delibera le segnalazioni ed i quesiti che non rivestano forma scritta, o che concernano questioni estranee al servizio radiotelevisivo pubblico, o che comunque non rientrino nelle

competenze di legge della Commissione, ovvero che siano basate su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti.

2. Il Presidente può individuare le modalità più idonee a garantire che l'ufficio di presidenza assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile: in particolare può interloquire coi componenti anche per via telefonica o informatica.

3. Il Presidente della Commissione informa comunque l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni. Dà altresì conto all'ufficio di presidenza, nonché ai parlamentari in carica in relazione ai quesiti di cui siano i presentatori, delle risposte pervenute.

4. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

5. Dalla data di approvazione della presente delibera cessano di trovare applicazione le delibere approvate dalla Commissione il 2 aprile 1998, come modificata dalla delibera del 29 settembre successivo, il 25 ottobre 2005, che era stata oggetto di espresso recepimento il 27 giugno 2007, e il 24 luglio 2007.

ALLEGATO 2

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

EMENDAMENTI AL TESTO ESAMINATI IN COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente della Commissione inserire le seguenti: , sentiti i Vicepresidenti,.

1. 2. Beltrandi.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente della Commissione inserire le seguenti: , sentito l'Ufficio di Presidenza,.

1. 2. (Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 1, dopo le parole: deputati o senatori in carica, sopprimere la parola: , anche.

1. 4. La Relatrice.

Al comma 1, dopo le parole: in carica sopprimere la parola: , anche.

1. 1. Beltrandi.

Al comma 2, dopo le parole: Le segnalazioni e i quesiti, inserire le altre: individuati ai sensi del comma 1 e quelli.

1. 5. La Relatrice.

Al comma 2, sostituire le parole: senz'altro con le altre: senza ritardo.

1. 6. La Relatrice.

Al comma 2, sostituire le parole: senz'altro con le altre: senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore,.

1. 6. (Nuovo testo) La Relatrice.

Il comma 2, sostituire il numero: 15 con il seguente: 7.

1. 3. Beltrandi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente della Commissione inserire le seguenti: , sentiti i Vicepresidenti,.

2. 1. Beltrandi.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente della Commissione inserire le seguenti: , sentito l'Ufficio di Presidenza,.

2. 1. (Nuovo testo) Beltrandi.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione »:

premessò

che sono stati indette per i giorni 6 e 7 giugno 2009 consultazioni elettorali amministrative

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo appro-

vati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » e successive modificazioni;

e) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2009, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

h) visto lo Statuto della Regione siciliana;

n) vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante « Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

o) vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante « Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale »;

s) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione po-

litica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

t) consultata l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa del 2009 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Te-

stata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-televisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente provvedimento;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'articolo 5, purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).

1. Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.

2. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali, o nei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.

3. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici:

a) alle forze politiche che abbiano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale o regionale degli elettori chiamati alla consultazione, rispettivamente per le trasmissioni programmate a diffusione nazionale e per quelle programmate a diffusione regionale;

b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

c) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è comunque ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito

della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedenti le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

ART. 4.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

6. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 5.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 6.

(Programmi dell'Accesso).

1. I programmi regionali dell'accesso nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale sono sospesi fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

ART. 7.

(Trasmissioni per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e

delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Almeno dal quinto giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

ART. 9.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali di cui al presente provvedimento la RAI organizza e trasmette, sulle reti delle Regioni interessate alla consultazione elettorale, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di soggetti politici diversi e

raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3 la ripartizione dei relativi spazi ha luogo secondo i criteri stabiliti all'articolo 3, rispettivamente ai commi 3 e 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 la ripartizione degli spazi avviene su base paritaria tra i candidati aventi diritto, nella forma del confronto diretto tra quelli concorrenti alla medesima carica.

6. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

ART. 10.

(Trasmissioni per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 12.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	198
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti (<i>Esame e rinvio</i>)	198
Esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica (<i>Esame e rinvio</i>)	198
Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini	199

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Sui lavori del Comitato.

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti.

(Esame e rinvio).

Il senatore ESPOSITO illustra alcuni degli schemi di regolamenti all'ordine del giorno per il parere di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

Intervengono il presidente RUTELLI — che formula osservazioni sull'insieme dei regolamenti — il senatore CAFORIO ed i

deputati BRIGUGLIO, COTA, FIANO e ROSATO.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica.

(Esame e rinvio).

Il presidente RUTELLI illustra lo schema di relazione al Parlamento predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alla tratta di esseri umani ed alle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle 14.

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

**Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole
Franco Frattini.**

Il Comitato procede all'audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco FRATTINI, il quale svolge una comunicazione concernente il sequestro

del rimorchiatore *Buccaneer* nel Golfo di Aden e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai senatori CAFORIO ed ESPOSITO, e dai deputati BRIGUGLIO, FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
RISOLUZIONI:	
Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati (Doc. XXIV-bis, n. 1) (Seguito dell'esame e approvazione)	200
ALLEGATO (Testo approvato)	203
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Audizione del presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica, Maria Pia Baccari Vari (Svolgimento e conclusione)	202

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.30 alle 12.30.

RISOLUZIONI

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del
presidente Alessandra MUSSOLINI. — In-
terviene il sottosegretario di Stato al lavoro,
la salute e le politiche sociali, Eugenia
Maria Roccella.

La seduta comincia alle 12.30.

**Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri
non accompagnati (Doc. XXIV-bis, n. 1).**

(Seguito dell'esame e approvazione).

La Commissione prosegue l'esame della
risoluzione in titolo rinviato nella seduta
di martedì 24 marzo scorso.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente e
relatore*, presenta una riformulazione del
testo della risoluzione, di cui la Com-
missione ha iniziato l'esame nella seduta
del 24 marzo scorso (*vedi allegato*). Pre-
cisa che tale riformulazione è il frutto di
un lavoro di approfondita mediazione fra
il testo originario, elaborato dalla Presi-
dente della Commissione, e alcune signi-
ficative indicazioni di merito provenienti
dai gruppi dell'opposizione. Ricorda in-
cidentalmente che alcune di queste indi-
cazioni sono state formalizzate in pro-
poste emendative, che la Commissione ha
iniziato ad esaminare nella seduta del 24
marzo scorso.

Aggiunge poi che la predetta riformu-
lazione tiene conto di un articolato con-
fronto con i rappresentanti dei gruppi
dell'opposizione, che ha avuto luogo nella
riunione dell'Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, testé
svoltasi, nonché delle indicazioni sul testo
pervenute dal Governo, anche per le vie
brevi.

Conclude perciò affermando che il te-
sto attuale sintetizza molto efficacemente,

in nome del superiore interesse del minore, la convergenza di maggioranza e opposizione su una materia così delicata e importante come quella della tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Passa infine ad illustrare nel dettaglio la riformulazione in questione.

Eugenia Maria ROCCELLA, *sottosegretario di Stato al lavoro, la salute e le politiche sociali*, esprime una valutazione largamente positiva sul testo della risoluzione, nella riformulazione testé illustrata dalla presidente. In particolare, manifesta soddisfazione per l'avvenuta convergenza delle posizioni della maggioranza e dell'opposizione in Commissione sui singoli punti della risoluzione in titolo, rispetto ai quali esprime la massima condivisione da parte del Governo.

Precisa inoltre che il Governo italiano conferma in questa sede una tradizionale linea di accoglienza ed integrazione dei minori stranieri sul territorio del nostro Paese, che punta a bilanciare un alto grado di garanzia dei diritti della persona e, nel contempo, il concreto esercizio di tali diritti da parte dei minori stranieri, attraverso l'attuazione di un'effettiva opera di accoglienza da parte dello Stato italiano.

Riconoscendo la delicatezza e la rilevanza del problema, assicura che il Governo intende così scongiurare ogni possibile rischio per la sicurezza dei minori stranieri non accompagnati dal momento dell'arrivo sul nostro territorio.

Luciana SBARBATI (PD) si congratula con la presidente per il proficuo lavoro volto ad integrare le proposte dei gruppi dell'opposizione nel testo della risoluzione sui minori stranieri non accompagnati presentato dalla maggioranza.

Sottolineando l'importanza di non dare adito a divisioni ideologiche su una materia così delicata come la tutela dei minori, auspica che il testo che la Commissione approverà in questa sede contribuisca a condizionare fortemente e decisamente il Governo in ogni eventuale in-

tervento normativo che influisca sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo PD sulla risoluzione in titolo.

Irene ADERENTI (LNP) valuta positivamente i contenuti della riformulazione presentata dalla presidente, frutto di un proficuo e positivo confronto tra tutti i gruppi della Commissione.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo LNP sulla risoluzione in titolo.

Giuliana CARLINO (IdV) si associa alle valutazioni positive testé espresse dalle altre parlamentari, esprimendo soddisfazione per il lavoro approfondito e condiviso che ha dato luogo alla riformulazione della risoluzione in esame.

Preannuncia il voto favorevole del gruppo IdV sulla risoluzione in titolo.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, esprime soddisfazione per il contributo fattivo di tutti i gruppi politici della Commissione che ha condotto all'elaborazione del testo in esame.

Preannuncia conclusivamente l'intenzione di alcuni deputati e senatori, membri della Commissione, di presentare autonomamente presso le rispettive Assemblee una mozione dai contenuti analoghi alla risoluzione in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione nel testo riformulato.

La seduta termina alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Alessandra MUSSOLINI. — Interviene la presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica, Maria Pia Baccari Vari.

La seduta comincia alle 12.45.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica, Maria Pia Baccari Vari.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Pia BACCARI VARI, *presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Risoluzione sui minori stranieri non accompagnati.
Doc. XXIV-bis, n. 1.**

TESTO APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premessi che:

ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, la Commissione formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia di infanzia e di adolescenza in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176;

tale Convenzione, ai sensi della quale (articolo 1) sono definiti « bambini » gli individui di età inferiore ai 18 anni, rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tra cui il diritto alla vita (articolo 6), il diritto alla salute e a godere delle prestazioni sanitarie (articolo 24), il diritto ad esprimere la propria opinione (articolo 12) e ad essere informati (articolo 13), il diritto al nome, tramite registrazione anagrafica, nonché alla nazionalità (articolo 17), il diritto all'istruzione (articoli 28 e 29), il diritto al gioco (articolo 31) ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso (articolo 34);

alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si accompagnano due Protocolli opzionali che l'Italia ha ratificato con la legge 11 marzo 2002, n.46, concernenti

rispettivamente la tratta dei bambini, lo sfruttamento a fini di prostituzione e pedopornografia ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;

la Convenzione sui diritti dell'infanzia, negli articoli 22, 30, 32, 34, 35, 36, 38 e 39, prevede una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di bambini e adolescenti in considerazione della loro maggiore vulnerabilità: si tratta dei minori in situazioni di emergenza, come i minori rifugiati e i minori impiegati nei conflitti armati; dei minori in condizione di sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile; dei minori oggetto di abuso e sfruttamento sessuale; dei minori vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento; infine dei bambini e adolescenti appartenenti a minoranze etniche o popolazioni indigene;

nel quadro dell'attività della Commissione infanzia è stata deliberata lo scorso 23 ottobre un'indagine conoscitiva volta ad approfondire la condizione dei minori stranieri non accompagnati, ovvero dei minori immigrati nel territorio italiano ed ivi presenti in assenza di familiari;

tale indagine è volta in particolare a ricostruire il percorso di questi minori, una volta che abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati, dopo essere stati identificati come minori e pertanto esclusi dalla procedura di espulsione dal territorio italiano;

con riferimento anche a questo tema la Commissione infanzia ha audito, fra gli altri soggetti: il Ministro dell'Interno, il Ministro degli Affari esteri, il

Prefetto di Agrigento, il Presidente del Comitato per i minori stranieri non accompagnati, il delegato dell'ANCI alle politiche migratorie, l'Assessore della regione Sicilia con delega alla famiglia, politiche sociali e autonomie locali, nonché rappresentanti dell'UNICEF e dell'associazione *Save the Children*;

secondo i dati forniti dal Comitato per i minori stranieri non accompagnati, i minori stranieri non accompagnati censiti al 31 dicembre 2007 erano in totale 7.548, di cui oltre il 74,6 per cento sprovvisto di documenti di identità; dalla ripartizione per nazionalità di appartenenza di tali minori, emerge che le prime tre nazionalità registrate costituiscono oltre il 50 per cento delle segnalazioni: Marocco 19,8 per cento, Albania 17,2 per cento e Palestina 14 per cento; seguono l'Egitto 10,7 per cento; l'Afghanistan 7,1 per cento, l'Iraq 6 per cento, la Serbia e il Montenegro 3,2 per cento;

nell'audizione presso la Commissione Infanzia del 26 novembre 2008, il prefetto di Agrigento ha affermato che i minori stranieri non accompagnati in Italia rappresentano un fenomeno nuovo, che è andato sensibilmente crescendo negli ultimi anni, passando dai 789 minori del 2006 a 1450 nel 2007; in base ai dati forniti dalle autorità di Pubblica sicurezza, per l'anno 2008 il numero dei minori stranieri non accompagnati ammontava, nel mese di novembre, già a 1712;

nell'ambito della stessa indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, la Commissione Infanzia ha svolto una missione al Centro di identificazione ed espulsione degli immigrati a Lampedusa, allo scopo di verificare le condizioni di prima accoglienza dei minori ivi ospitati;

le risultanze delle citate audizioni e della missione svolta, nonché i ripetuti contatti intercorsi fra la Commissione e gli organismi umanitari operanti nel settore dell'accoglienza agli immigrati, hanno concordemente evidenziato una situazione di grave allarme sociale;

infatti, una larga parte dei minori che vengono rilasciati dai centri di prima accoglienza affrontano un destino incerto, allontanandosi in molti casi senza lasciare traccia dalle comunità alloggio che li ospitano ed esponendosi così a pericoli di sfruttamento da parte della criminalità organizzata o a gravi rischi per la loro stessa incolumità;

a tale proposito, secondo le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Interno, alcuni riscontri incrociati fra i dati dell'immigrazione clandestina dei minori e segnalazioni relative ad un possibile traffico di organi internazionale gettano un'ombra inquietante sulla scomparsa di numerosi minori stranieri;

risulta altresì che molte giovani donne arrivino nel nostro Paese in stato di gravidanza, anche a seguito delle ripetute violenze subite durante il viaggio verso l'Italia, e siano spesso costrette ad abbandonare il figlio nel centro di accoglienza dove sono ospitate;

in alcuni casi, l'allontanamento dei minori dalle comunità ospitanti è conseguenza di un ricongiungimento con parenti o conoscenti sul territorio nazionale; in altri casi, l'allontanamento dei minori è principalmente da ricondurre alla insufficienza delle risorse finanziarie poste a disposizione degli enti locali su cui insistono i centri di prima accoglienza; ai Comuni sono infatti, nella grande maggioranza dei casi, affidati i minori con il provvedimento di tutela del magistrato, che segue alla prima accoglienza finanziata dal Ministero dell'Interno;

per finanziare le comunità alloggio in cui vengono ospitati i minori stranieri, infatti, i comuni dei territori limitrofi alle aree di sbarco degli immigrati clandestini subiscono un carico finanziario talvolta insostenibile rispetto alle loro limitate dimensioni, che conduce spesso al dissesto finanziario dell'ente locale;

il fenomeno descritto presenta altresì preoccupanti connessioni con i flussi dell'immigrazione clandestina, gestiti dalla

criminalità organizzata, spesso con base al di fuori del territorio italiano, a conferma dell'esistenza di gravi fenomeni di tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento di minori, soprattutto donne;

la gravità sociale dei fenomeni sin qui descritti e l'urgenza di individuare al più presto gli strumenti per una efficace tutela di questi minori e per l'affermazione dei loro diritti, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse, induce la Commissione a porre all'attenzione del Governo la complessa problematica ora illustrata;

per una compiuta valutazione delle possibili soluzioni alla problematica testè illustrata, sarebbe utile considerare le conclusioni del 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU in Italia, 2007-2008, pubblicato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti del fanciullo in Italia.

in particolare, nel citato Rapporto si raccomanda, in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione (soprattutto gli articoli 2, 3, 22 e 37), e nel rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, che l'Italia:

a) incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;

b) assicurino che la permanenza in questi centri sia la più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;

c) adottino, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;

d) assicurino che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò corrisponde al superiore interesse del bambino, e che

sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo;

a tale riguardo, sia il Comitato sui diritti dell'infanzia che la Rete europea dei Garanti dell'infanzia hanno raccomandato linee guida esplicite per la gestione delle operazioni di rimpatrio dei minori, secondo le quali il rimpatrio dovrebbe avvenire solo quando è rispondente al « superiore interesse del minore », ovvero dopo opportuna verifica dei fattori di rischio diretto e indiretto;

come la Commissione parlamentare per l'infanzia ha potuto accertare nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, molte famiglie già affidatarie di minori sarebbero disponibili ad accogliere in affido temporaneo anche minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché ogni intervento, anche normativo, che influisca sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese, risulti in armonia con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza richiamati in premessa, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia;

ad adoperarsi affinché siano destinate adeguate risorse finanziarie a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche per assicurare, in accordo con la Conferenza Unificata, la prosecuzione dei progetti e delle iniziative già avviate, quali ad esempio il « Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati », che il Comitato gestisce con l'Anci;

ad intraprendere idonee iniziative, per definire – anche attraverso l'elaborazione di Linee guida – criteri *standard* e procedure omogenee per l'identificazione dei minori stessi, la loro presa in carico, anche al fine di favorire la loro integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese;

a garantire ai minori stranieri non accompagnati uno *status* giuridico in grado di poterli maggiormente tutelare;

ad adoperarsi per rendere effettivo l'esercizio del diritto d'asilo dei minori stranieri non accompagnati;

a coordinare, sempre in accordo con la Conferenza Unificata, le opportune iniziative per instaurare una rete di comunità alloggio estesa al territorio nazionale, evitando la concentrazione in alcune Regioni, come la Sicilia, attraverso cui ospitare i minori stranieri non accompagnati all'atto delle dimissioni dai centri di prima accoglienza, per ripartire equamente il carico finanziario di tale ospitalità e per evitare che la permanenza dei minori nell'ambito delle strutture sia condizionata da valutazioni di convenienza economica;

ad intraprendere idonee iniziative volte a verificare e controllare l'operato di

tutte le strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

a promuovere affidamenti familiari temporanei di minori stranieri non accompagnati;

a verificare se i criteri utilizzati per l'adozione dei provvedimenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

a prevedere un rafforzamento delle funzioni del Comitato minori stranieri non accompagnati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per fronteggiare in maniera efficace la massiccia e crescente immigrazione clandestina di minori diretti verso il nostro territorio, che si è andata registrando negli ultimi anni.

Mussolini

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12 alle 12.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni ed organismi rappresentativi dell'avvocatura, del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di associazioni di imprese e di enti istituzionali e associazioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2180 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	17

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis.B (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con i Governatori di alcune province della Repubblica islamica dell'Afghanistan .	57
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	58
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	60
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata)</i>	61
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. (Doc. LXXXVII, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	59
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	62
AVVERTENZA	59

II Giustizia

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini	63
AVVERTENZA	63

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione formulata dal Relatore</i>)	71
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	73

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni, associazioni ed esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	76
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00818 Ghizzoni: Criteri di nomina del dottor Bruno Vespa nel CdA della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma	77
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-00882 Picchi: Status e finanziamenti della Biblioteca nazionale centrale di Firenze	77
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-00914 Giulietti: Misure a tutela di Palazzo Labia in vista della sua vendita	77
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-00965 Levi: Sul funzionamento del Centro per il libro e la lettura	77
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-01030 Carlucci: Iniziative a tutela del patrimonio culturale e storico della città di Ruvo di Puglia	78
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	85
5-01053 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla sostituzione del lastricato antico di Piazza Cavalli a Piacenza	78
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-01135 Zazzera: Nomina dei nuovi componenti del Consiglio superiore dei beni culturali .	78
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-01148 Capitanio Santolini: Strumenti di finanziamento dell'Istituto dell'enciclopedia italiana G. Treccani	78
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	88
AVVERTENZA	79

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.	
Audizione di rappresentanti di Telespazio SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	89
Sull'ordine dei lavori	90

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01303 Mariani: provvedimenti urgenti in materia di bonifica dei siti inquinati	90
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	94

5-01304 Scilipoti: iniziative a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini nell'area industriale della Valle del Mela	91
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	96
5-01305 Tommaso Foti: realizzazione di un impianto di biogas nel comune di Alseno	91
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	99
5-01306 Libè: misure a tutela delle condizioni ambientali e igienico-sanitarie dell'area lambita dal fiume Liri	92
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	92
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	103
RISOLUZIONI:	
7-00132 Guido Dussin: definizione di un programma poliennale di interventi per la difesa del suolo (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00040)	93
ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	104

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza (Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 2349 Consiglio regionale del Veneto)	108
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base)	116
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore riferiti al testo base)	137

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	110
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (Esame e rinvio)	110

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)	139
--	-----

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (Rinvio del seguito dell'esame)	140
---	-----

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese» («Small Business Act»). Doc. XII, n. 194 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio)	141
ALLEGATO (Testo della risoluzione n. 7-00144)	144
ERRATA CORRIGE	143

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle problematiche concernenti il trattamento pensionistico in favore dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

Audizioni di rappresentanti dell'Autorità portuale di Genova e di rappresentanti dell'INPS . 147

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli 147

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 147

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*) 152

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 154

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 153

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 155

AVVERTENZA 153

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 156

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 157

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 160

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima 159

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato (*Svolgimento e conclusione*) 165

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM(2008)428 def. (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 166

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 173

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	175
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 ed abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>) .	175
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	180
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353 (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	181
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione della Camera).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	177
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i>	182
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	183

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
Comunicazioni del presidente	184
Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (<i>Seguito e conclusione esame</i>)	184
<i>ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione)</i>	187
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti al testo esaminati in Commissione)</i>	190
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009 (<i>Esame e rinvio</i>)	185
<i>ALLEGATO 3 (Testo proposto dal relatore)</i>	191
Convocazione della Commissione	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009 (<i>Testo approvato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella seduta del 15 aprile 2009 e modificato dal medesimo organismo nella seduta del 21 aprile 2009</i>)	186

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Sui lavori del Comitato	198
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti (<i>Esame e rinvio</i>)	198
Esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica (<i>Esame e rinvio</i>)	198
Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini	199

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 200

RISOLUZIONI:

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati (Doc. XXIV-bis, n. 1)
(*Seguito dell'esame e approvazione*) 200*ALLEGATO (Testo approvato)* 203

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica, Maria Pia
Baccari Vari (*Svolgimento e conclusione*) 202**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 207

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Luigi VITALI.

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazioni del Presidente.

Luigi VITALI, *presidente*, comunica che è prevista per il prossimo 22 aprile una riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella quale è possibile si proceda ad una votazione sull'ammissibilità dei quattro candidati alla carica di Segretario Generale, due soltanto dei quali presenterebbero le caratteristiche richieste dalla cosiddetta direttiva Junker. Ove prevalesse questa tesi, si arriverebbe alla definizione di una *short list*, che eliminerebbe con molta probabilità l'ungherese Eorsi e il belga Van den Brande. Quest'ultimo ha comunque confermato la propria disponibilità ad incontrare la delegazione martedì 5 maggio alle ore 14 ed anche il candidato ungherese sta assumendo – per il tramite della segreteria – gli opportuni contatti per un incontro con la delegazione nel quale presentare il proprio programma di attività.

Comunica inoltre che si svolgerà un incontro con il Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Jean-Paul Costa, lunedì 27 aprile alle ore 15. Informa i colleghi che la delegazione georgiana ha chiesto di poter incontrare la delegazione italiana: si dovrà individuare un momento utile nel corso della Sessione.

Ricorda infine che il commissario Hammarberg ha presentato un rapporto piuttosto critico nei confronti dell'Italia relativo alla sua visita in Italia svoltasi dal 13 al 15 gennaio 2009. A tale riguardo, è stata richiesta al Ministro Maroni la disponibilità a svolgere un incontro con la delegazione, ma non è stato ancora possibile concordare una data. È da valutare se incontrare nuovamente il Commissario durante la Sessione.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC) osserva che la delegazione potrebbe assumere l'iniziativa di far invitare il ministro Maroni dall'Assemblea per un intervento sul tema del razzismo e della discriminazione, nel corso della prossima Sessione di giugno. Ciò contribuirebbe forse a dissipare le polemiche, con un confronto ampio e completo proprio nella sede del Consiglio d'Europa.

Il senatore Pietro MARCENARO (PD) concorda con la proposta dell'onorevole Volontè; personalmente non è contrario ad incontrare nuovamente il Commissario Hammarberg anche nel corso della prossima Sessione.

La senatrice Rossana BOLDI (LNP) osserva che il Ministro Maroni dovrebbe ricevere un preciso invito dall'Assemblea del Consiglio d'Europa. Ritiene peraltro che un altro argomento da porre all'attenzione dell'Assemblea dovrebbe essere quanto recentemente avvenuto a Ginevra,

ove il Comitato per i diritti umani dell'ONU ha organizzato una Conferenza, nell'ambito della quale sono state svolte dichiarazioni inaccettabili – in particolare dal Presidente iraniano – che incitano al razzismo e all'odio.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC) osserva che sarebbe necessario precisare in seno alla delegazione i contenuti del dibattito da proporre.

Il senatore Oreste TOFANI (Pdl) ritiene che non si possa prescindere dall'elaborazione di un documento unitario della delegazione, il quale dovrà rispecchiare quanto deciso dal Governo italiano. Solo in un secondo momento si potrà investire l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Il senatore Pietro MARCENARO (PD) osserva che il dibattito dovrebbe riguardare gli aspetti di contenuto, cioè la lotta al razzismo e non le modalità con cui il Comitato per i diritti umani, istituito in seno alle Nazioni Unite, ha organizzato la Conferenza. L'Italia, d'altra parte, partecipa a tale Comitato ed anche la decisione

assunta dal Governo italiano di disertare tale Conferenza ha creato alcune spaccature all'interno del Parlamento: non ritiene quindi di alcuna utilità avviare una polemica nei confronti delle strutture istituite in seno alle Nazioni Unite.

Il deputato Fiamma NIRENSTEIN (Pdl) precisa che la decisione del Governo italiano di non partecipare alla Conferenza di Ginevra è stata condivisa con il Parlamento e trae la sua origine dal fatto che il documento proposto dall'Olanda, incentrato essenzialmente su tre punti (Israele, omosessualità e libertà di opinioni in materia religiosa) non è stato condiviso dagli Stati europei e questo ha permesso ad altri paesi, come la Libia e l'Iran di inserire nel documento contenuti xenofobi e razzisti. Non si deve infine dimenticare che alcuni Paesi presenti alla Conferenza hanno applaudito al discorso del Presidente iraniano.

Luigi VITALI, *presidente*, nel raccogliere le osservazioni dei colleghi, li ringrazia per il contributo e valuterà, in seno al Bureau del Consiglio d'Europa, le possibili iniziative da assumere.

La seduta termina alle 14.

PAGINA BIANCA

€ 4,46



16SMC0001670